

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 30 ottobre 2010

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

## REGIONI

### SOMMARIO

#### REGIONE VALLE D'AOSTA

REGOLAMENTO REGIONALE 23 dicembre 2009, n. 3.

**Disposizioni concernenti la guida e l'immatricolazione dei veicoli e delle imbarcazioni in dotazione al Corpo valdostano dei vigili del fuoco, al Corpo forestale della Valle d'Aosta e alla protezione civile della Regione Valle d'Aosta.** . . . . . Pag. 3

#### REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
12 ottobre 2009, n. 22-24/Leg.

**Regolamento di attuazione dell'articolo 46 ter della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, («Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti») concernente la disciplina economica dell'esecuzione dei lavori pubblici.** . . . . . Pag. 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
26 ottobre 2009, n. 23-25/Leg.

**Regolamento di attuazione del titolo IV, capo II (Tutela della flora, fauna, funghi e tartufi) della legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11 (Legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura).** . . . . . Pag. 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
26 ottobre 2009, n. 24-26/Leg.

**Approvazione del Regolamento concernente la determinazione dell'indennità espropriativa delle aree edificabili (articolo 14 della legge provinciale 19 febbraio 1993, n.6 - Norme sulla espropriazione per pubblica utilità).** . . . . . Pag. 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
28 ottobre 2009, n. 25-27/Leg.

**Modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg. (Regolamento di contabilità di cui all'articolo 78 ter della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e s.m.).** . . . . . Pag. 15

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
28 ottobre 2009, n. 26-28/Leg.

**Regolamento recante Modifiche del decreto del Presidente della Giunta provinciale 10 luglio 2000, n. 16-34/Leg. recante «Regolamento per la disciplina della gestione contabile dei servizi di cassa ed economato»** . . . . . Pag. 16

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
12 novembre 2009, n. 27-29/Leg.

**Regolamento sulla valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e della capacità relazionale degli studenti per l'anno scolastico 2009 - 2010 (articolo 60, comma 1, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5).** . . . . . Pag. 17

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
19 novembre 2009, n. 28-30/Leg.

**Modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Provincia 5 giugno 2003, n. 10-131/Leg concernente «Regolamento di esecuzione dell'articolo 3 bis della legge provinciale 18 febbraio 1988, n. 6 (Interventi per il settore minerario nel Trentino), recante disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di ricerca e di concessione di coltivazioni di giacimenti minerari».** . . . . . Pag. 20

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
24 novembre 2009, n. 29-31/Leg.

**Modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg (Disposizioni regolamentari di applicazione della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10).** . . . . . Pag. 22

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
24 dicembre 2009, n. 30-32/Leg.

**Regolamento concernente l'attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno.** . . . . . Pag. 25



## REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
30 novembre 2009, n. 0328/Pres.

**Modifiche al Regolamento di esecuzione dell'articolo 4 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni per l'edilizia convenzionata, emanato con decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 0121/Pres.** ..... Pag. 26

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
30 novembre 2009, n. 0331/Pres.

**Regolamento concernente le procedure comparative per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ai sensi dell'articolo 15, comma 18, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009).** ..... Pag. 27

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 1° dicembre  
2009, n. 0332/Pres.

**LR 2/2002, art. 161. Regolamento recante la disciplina degli ambiti di intervento e delle priorità, nonché dei criteri e delle modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi per infrastrutture turistiche, di cui all'articolo 161 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo).** ..... Pag. 29

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 1° dicembre  
2009, n. 0334/Pres.

**Regolamento recante la definizione dei criteri e modalità per la concessione di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria di imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli in attuazione dell'articolo 12-bis, comma 1-bis, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4, in materia di piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia.** ..... Pag. 34

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 dicembre  
2009, n. 0356/Pres.

**Regolamento recante il «Piano regionale di applicazione del regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti in attuazione dell'articolo 103 octodecies del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007. Campagne vitivinicole dal 2009/2010 al 2012/2013». (Pubblicato nel BUR n. 52 del 30 dicembre 2009). Errata corrigée.** ..... Pag. 36

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 dicembre  
2009, n. 0359/Pres.

**LR 18/1996, art. 3. Modifiche al Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali.** ..... Pag. 41

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 dicembre  
2009, n. 0360/Pres.

**Rettifica del decreto 1 dicembre 2009, n. 0335/Pres. concernente «Regolamento per la concessione di aiuti in regime de minimis a favore degli imprenditori ittici del Friuli Venezia Giulia che esercitano la pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento marittimo di Monfalcone ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17».** Pag. 45

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
23 dicembre 2009, n. 0365/Pres.

**Regolamento di abrogazione del Regolamento di esecuzione dell'articolo 8, comma 72, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (legge finanziaria 2006), riguardante i criteri e le modalità di presentazione delle domande, di erogazione e di rendicontazione dei finanziamenti concessi a favore delle società di gestione degli alberghi diffusi emanato con decreto del Presidente della Regione 4 settembre 2007, n. 0274/Pres.** ..... Pag. 46

## REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2009, n. 82.

**Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato.** ..... Pag. 46

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2009, n. 83.

**Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).** ..... Pag. 49

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2009, n. 84.

**Disposizioni per lo svolgimento sei soggiorni didattico educativi in Toscana.** ..... Pag. 52

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2009, n. 85.

**Riconoscimento della «Fondazione Toscana Gabriele Monasterio per la ricerca medica e di sanità pubblica» come ente di diritto pubblico.** ..... Pag. 54


LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2009, n. 87.

**Trasformazione della società «Agenzia regione recupero risorse s.p.a.» nella società «Agenzia regionale recupero risorse s.p.a.» a capitale sociale pubblico. Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25.** ..... Pag. 55

## REGIONE SICILIA

LEGGE 14 maggio 2009, n. 7.

**Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011.** ..... Pag. 59



## REGIONE VALLE D'AOSTA

REGOLAMENTO REGIONALE 23 dicembre 2009, n. 3.

**Disposizioni concernenti la guida e l'immatricolazione dei veicoli e delle imbarcazioni in dotazione al Corpo valdostano dei vigili del fuoco, al Corpo forestale della Valle d'Aosta e alla protezione civile della Regione Valle d'Aosta.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 5 del 2 febbraio 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE  
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
PROMULGA

il seguente regolamento:

### Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1.

##### Oggetto e finalità

1. Con il presente regolamento, la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, in attuazione degli articoli 138, comma 11, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e 7 della legge regionale 29 marzo 2007, n. 4 (Manutenzione, per l'anno 2007, del sistema normativo regionale. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni), disciplina la guida e l'immatricolazione dei veicoli e delle imbarcazioni in dotazione:

a) al Corpo valdostano dei vigili del fuoco;

b) al Corpo forestale della Valle d'Aosta, di seguito denominato Corpo forestale;

c) alla struttura regionale competente in materia di protezione civile e alle associazioni di volontariato operanti nel campo della protezione civile convenzionate con la Regione, limitatamente, con riguardo a quest'ultime, ai veicoli individuati con provvedimento del dirigente della medesima struttura.

#### Art. 2.

##### Competenze

1. Ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 4/2007, la struttura regionale competente in materia di motorizzazione civile assicura il raccordo e il coordinamento tra le strutture regionali di cui all'articolo 1, comma 1, svolgendo le relative funzioni amministrative e tecniche, come definite dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

2. Nelle more dell'adozione della deliberazione di cui al comma 1, l'esercizio delle funzioni resta assicurato dalle strutture regionali di cui all'articolo 1, comma 1, ciascuna limitatamente agli ambiti di competenza.

### Capo II

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GUIDA DEI VEICOLI IN DOTAZIONE  
AL CORPO VALDOSTANO DEI VIGILI DEL FUOCO

#### Art. 3.

##### Patente di servizio

1. La patente di servizio per la guida dei veicoli in dotazione al Corpo valdostano dei vigili del fuoco, conforme al modello approvato con deliberazione della Giunta regionale, si articola nelle seguenti categorie:

a) prima categoria: di abilitazione alla guida di motoveicoli, macchine operatrici e autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 tonnellate, il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 tonnellate;

b) seconda categoria: di abilitazione alla guida di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, anche se trainanti un rimorchio di peso non superiore a 1,5 tonnellate, e di macchine operatrici di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate eccezionali, esclusi gli autoveicoli per la cui guida è richiesta la patente di terza categoria;

c) terza categoria: di abilitazione alla guida di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio di peso non superiore a 1,5 tonnellate;

d) quarta categoria: di abilitazione alla guida di autoveicoli compresi nella prima, seconda o terza categoria quando trainano un rimorchio che non rientra in quelli indicati per ciascuna delle predette categorie e di autoarticolati destinati al trasporto di persone e di autosnodati, purché il conducente sia abilitato alla guida degli autoveicoli per i quali è richiesta la patente di terza categoria, e di altri autoarticolati, purché il conducente sia abilitato alla guida di autoveicoli per i quali è richiesta la patente di seconda categoria.

2. La patente di servizio relativa alle imbarcazioni in dotazione al Corpo valdostano dei vigili del fuoco, conforme al modello approvato con deliberazione della Giunta regionale, si articola nelle seguenti categorie:

a) prima categoria: di abilitazione alla guida di imbarcazioni e natanti di lunghezza fuori tutto non superiore a 10 metri, con motori di potenza complessiva non superiore a 60 Kilowatt (81,6 CV), entro le sei miglia dalla costa e in acque interne;

b) seconda categoria: di abilitazione alla guida di imbarcazioni e natanti di lunghezza fuori tutto non superiore a 14 metri, con motori entro o fuori bordo di potenza massima complessiva non superiore a 900 Kilowatt, con un massimo di 450 Kilowatt per ciascun asse, entro le dodici miglia dalla costa e in acque interne.

3. Previa intesa tra la Regione e gli organi dello Stato competenti per i servizi antincendi o dei corrispondenti Corpi o servizi delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome, la patente di servizio di cui ai commi 1 e 2 abilita, nel rispetto delle predette intese, alla guida dei veicoli e delle imbarcazioni in dotazione al Corpo nazionale dei vigili del fuoco o ai corrispondenti Corpi o servizi delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome.

#### Art. 4.


##### Definizioni

1. Ai fini del presente capo si intendono per:

a) rimorchi leggeri: i rimorchi di massa complessiva a pieno carico fino 0,75 tonnellate;

b) natanti a motore: le unità aventi lunghezza fuori tutto superiore a metri 7,50;

c) imbarcazioni a motore: le unità aventi lunghezza fuori tutto superiore a metri 7,50;



d) mezzi nautici speciali: ogni unità galleggiante, a motore, dotata di speciali caratteristiche o prestazioni quali, ad esempio, gli anfibi, gli hovercraft e le moto d'acqua;

e) mezzi anfibi: i fuoristrada completamente chiusi sul fondo, omologati per la circolazione stradale e dotati di elica, pump-jet o altro propulsore che li renda in grado di muoversi sull'acqua.

#### Art. 5.

##### *Rilascio della patente di servizio*

1. La patente di servizio può essere rilasciata ai dirigenti preposti alle strutture dirigenziali del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, al personale professionista appartenente all'area operativa-tecnica e al personale volontario operativo e di supporto che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che abbiano frequentato, con esito positivo, il corso di formazione di cui all'articolo 11, comma 1, oppure siano in possesso di patente di guida ordinaria o di patente nautica ordinaria, secondo le corrispondenze di seguito elencate:

a) patente di guida ordinaria di categoria B, corrispondente alla patente di servizio di prima categoria;

b) patente di guida ordinaria di categoria B ed E, corrispondente alla patente di servizio di prima e quarta categoria;

c) patente di guida ordinaria di categoria C, corrispondente alla patente di servizio di prima e seconda categoria;

d) patente di guida ordinaria di categoria C ed E, corrispondente alla patente di servizio di prima, seconda e quarta categoria;

e) patente di guida ordinaria di categoria D, corrispondente alla patente di servizio di prima, seconda e terza categoria;

f) patente di guida ordinaria di categoria D ed E, corrispondente alla patente di servizio di prima, seconda, terza e quarta categoria;

g) patente nautica ordinaria per il comando e la condotta di unità da diporto entro dodici miglia dalla costa, corrispondente alla patente nautica di servizio di seconda categoria.

2. Per la guida relativa ai servizi di emergenza, il personale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco in possesso di una delle patenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), deve aver superato un apposito corso di formazione il cui programma è approvato con provvedimento del dirigente competente.

3. Il superamento del corso di formazione di cui al comma 2 non è richiesto per la guida dei veicoli:

a) di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), per il personale in possesso di patente di servizio di seconda, terza e quarta categoria;

b) di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), per il personale in possesso di patente di servizio di terza e quarta categoria;

c) di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), per il personale in possesso di patente di servizio di quarta categoria.

4. È inoltre richiesto, oltre al possesso della patente nautica di servizio, il superamento di un apposito corso di formazione, il cui programma è approvato con provvedimento del dirigente competente, per la conduzione di:

a) mezzi anfibi, hovercraft, moto d'acqua e altri mezzi speciali;

b) imbarcazioni con caratteristiche tecnico strutturali e di motorizzazione, in grado di raggiungere velocità superiori a 40 nodi in condizioni di pieno carico.

5. La patente di servizio di prima categoria può essere inoltre rilasciata per esigenze di servizio al personale professionista appartenente all'area amministrativo-contabile del Corpo valdostano dei vigili del fuoco e al personale volontario onorario del medesimo Corpo, titolari di patente di guida ordinaria.

6. Il personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e ai Corpi o servizi delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome in possesso di patente di servizio è abilitato alla guida dei veicoli o delle imbarcazioni in dotazione al Corpo valdostano dei vigili del fuoco, con le modalità e le limitazioni previste presso gli enti di appartenenza.

#### Capo III

##### DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GUIDA DEI VEICOLI IN DOTAZIONE AL CORPO FORESTALE

#### Art. 6.

##### *Patente di servizio*

1. La patente di servizio per la guida dei veicoli in dotazione al Corpo forestale, conforme al modello approvato con deliberazione della Giunta regionale, si articola nelle seguenti categorie:

a) prima categoria: di abilitazione alla guida di motoveicoli di massa a vuoto non superiore a 400 chilogrammi e di massa complessiva non superiore a 1.300 chilogrammi;

b) seconda categoria: di abilitazione alla guida di motoveicoli, esclusi i motocicli, e di autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 tonnellate il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non eccede la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporta una massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 tonnellate;

c) terza categoria: di abilitazione alla guida di autoveicoli, esclusi quelli appartenenti alla quarta categoria, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, anche se trainanti un rimorchio leggero;

d) quarta categoria: di abilitazione alla guida di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero;

e) quinta categoria: di abilitazione alla guida di autoveicoli appartenenti alle categorie seconda, terza e quarta quando trainano un rimorchio che non rientra in quelli indicati in ciascuna delle predette categorie, di autoarticolati e di autosnodati destinati al trasporto di persone, purché il conducente sia abilitato alla guida di autoveicoli della quarta categoria. La patente di servizio di quinta categoria rilasciata ai sensi dell'articolo 11, comma 1, abilita alla guida di autoveicoli appartenenti alla seconda categoria per la quale il conducente sia abilitato, quando trainano un rimorchio che non rientri in quelli ammessi per la medesima categoria;

f) sesta categoria: di abilitazione alla guida di mezzi speciali quali, in particolare, motoslitte, quad con cingoli e tutti i veicoli non compresi nelle categorie di cui alle lettere a), b), c) d) ed e), limitatamente al veicolo indicato sulla patente medesima.

#### Art. 7.

##### *Rilascio della patente di servizio*

1. La patente di servizio può essere rilasciata al personale del Corpo forestale di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), della legge regionale 8 luglio 2002, n. 12 (Nuove norme sull'ordinamento e sul funzionamento del Corpo forestale della Valle d'Aosta e sulla disciplina del relativo personale. Modificazione alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e abrogazione di leggi regionali in materia di personale forestale), che abbia compiuto il diciottesimo anno di età e che abbia frequentato, con esito positivo, il corso di formazione di cui all'articolo 11, comma 1, oppure che sia in possesso di patente di guida ordinaria, secondo le corrispondenze di seguito elencate:

a) patente di guida ordinaria di categoria A, corrispondente alla patente di servizio di prima categoria;

b) patente di guida ordinaria di categoria B, corrispondente alla patente di servizio di seconda categoria;

c) patente di guida ordinaria di categoria C, corrispondente alla patente di servizio di terza categoria;

d) patente di guida ordinaria di categoria D, corrispondente alla patente di servizio di quarta categoria;

e) patente di guida ordinaria di categoria E, corrispondente alla patente di servizio di quinta categoria.

2. La patente di servizio di sesta categoria può essere rilasciata previa partecipazione, con esito positivo, ad apposito corso di formazione il cui programma è approvato con provvedimento del Comandante del Corpo forestale.



3. Ai fini del rilascio della patente di servizio, il personale di cui al comma 1 deve inoltre frequentare un corso di formazione sulla guida in fuoristrada e sull'utilizzo degli apparati operativi installati sui veicoli, il cui programma è approvato con provvedimento del Comandante del Corpo forestale.

4. La patente di servizio può inoltre essere rilasciata al seguente personale del Corpo forestale:

- a) personale in servizio presso il nucleo antincendio boschivo;
- b) personale in servizio presso l'officina del Corpo forestale, limitatamente per la guida dei veicoli in dotazione al Corpo medesimo che necessitano di riparazioni o manutenzioni;
- c) personale che svolge attività amministrativo-contabile, limitatamente per la guida dei veicoli indicati sulla patente medesima.

5. Per la guida relativa ai servizi di emergenza, il personale del Corpo forestale di cui ai commi 1 e 4, lettera a), in possesso della patente di servizio, deve aver superato un apposito corso di formazione il cui programma è approvato con provvedimento del Comandante del Corpo forestale.

#### Capo IV

##### DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GUIDA DEI VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA

#### Art. 8.

##### Patente di servizio

1. La patente di servizio per la guida dei veicoli in dotazione alla struttura regionale competente in materia di protezione civile e alle associazioni di volontariato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), conforme al modello approvato con deliberazione della Giunta regionale, si articola nelle seguenti categorie:

a) prima categoria: di abilitazione alla guida di motoveicoli di massa a vuoto non superiore a 400 chilogrammi e di massa complessiva non superiore a 1300 chilogrammi;

b) seconda categoria: di abilitazione alla guida di motoveicoli e autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 tonnellate e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 tonnellate;

c) terza categoria: di abilitazione alla guida di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, anche se trainanti un rimorchio leggero, esclusi gli autoveicoli per la cui guida è richiesta la patente di quarta categoria;

d) quarta categoria: di abilitazione alla guida di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore ad otto, anche se trainanti un rimorchio leggero;

e) quinta categoria: di abilitazione alla guida di autoveicoli compresi nella seconda, terza e quarta categoria, quando trainano un rimorchio che non rientra in quelli indicati per ciascuna delle predette categorie, nonché di autoarticolati e di autosnodati destinati al trasporto di persone, purché il conducente sia abilitato alla guida degli autoveicoli per i quali è richiesta la patente di quarta categoria, e di altri autoarticolati, purché il conducente sia abilitato alla guida di autoveicoli per i quali è richiesta la patente di terza categoria;

f) sesta categoria: di abilitazione alla guida di mezzi speciali quali motoslitte, motocarrelli, macchine operatrici, macchine agricole, sistemi di sollevamento e tutti quei veicoli non compresi nelle categorie di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), limitatamente al veicolo indicato.

#### Art. 9.

##### Rilascio della patente di servizio

1. La patente di servizio può essere rilasciata ai dirigenti e al personale della struttura regionale competente in materia di protezione civile e agli organi, ai dirigenti e al personale delle strutture regionali che svolgono funzioni o attività di protezione civile che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che abbiano frequentato, con esito positivo, il corso di formazione di cui all'articolo 11, comma 1, oppure che siano in possesso di patente di guida ordinaria, secondo le corrispondenze di seguito elencate:

- a) patente di guida ordinaria di categoria A, corrispondente alla patente di servizio di prima categoria;
- b) patente di guida ordinaria di categoria B, corrispondente alla patente di servizio di seconda categoria;
- c) patente di guida ordinaria di categoria C, corrispondente alla patente di servizio di terza categoria;
- d) patente di guida ordinaria di categoria D, corrispondente alla patente di servizio di quarta categoria;
- e) patente di guida ordinaria di categoria E, corrispondente alla patente di servizio di quinta categoria.

2. La patente di servizio può essere inoltre rilasciata, nei limiti quantitativi stabiliti con provvedimento del dirigente competente, al personale delle associazioni di volontariato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), che abbia compiuto il diciottesimo anno di età e che abbia frequentato, con esito positivo, il corso di formazione di cui all'articolo 11, comma 1, oppure che sia in possesso di patente di guida ordinaria, secondo le corrispondenze di cui al comma 1.

3. La patente di servizio di sesta categoria può essere rilasciata previa partecipazione ad apposito corso di formazione il cui programma è approvato con provvedimento del dirigente competente.

4. Ai fini del rilascio della patente di servizio, il personale di cui ai commi 1 e 2, già in possesso della patente di guida ordinaria, deve in ogni caso superare una prova pratica di guida valutata da un istruttore abilitato ai sensi dell'articolo 14.

5. La patente di servizio abilita alla guida relativa ai servizi di emergenza solo nel caso in cui il titolare abbia superato un apposito corso di formazione il cui programma è approvato dal dirigente competente. In tali casi, il veicolo deve essere dotato di dispositivi permanenti o mobili di segnalazione acustica e visiva di colore blu.

#### Capo V

##### DISPOSIZIONI COMUNI

#### Art. 10.

##### Rilascio della patente di servizio


1. La domanda per il rilascio della patente di servizio deve essere presentata alla struttura regionale competente corredata della seguente documentazione:

- a) copia della patente di guida ordinaria o della patente nautica ordinaria in corso di validità;
- b) una fotografia in formato tessera del richiedente;
- c) certificato medico rilasciato ai sensi dell'articolo 15, comma 1, qualora il richiedente non sia titolare di patente di guida ordinaria o patente nautica ordinaria.

#### Art. 11.

##### Corsi di formazione e di aggiornamento

1. Al fine del rilascio della patente di servizio, gli interessati che non siano in possesso della corrispondente patente di guida ordinaria devono frequentare un corso di formazione il cui programma è approvato con provvedimento del dirigente competente e superare il relativo esame di idoneità finale.



2. Tutti i corsi di formazione di cui al presente regolamento regionale sono tenuti da insegnanti e da istruttori, rispettivamente per la parte teorica e la parte pratica, nominati dal dirigente competente tra gli iscritti nell'albo di cui all'articolo 14.

3. Per l'insegnamento di specifiche materie il dirigente competente può individuare formatori non iscritti all'albo di cui all'articolo 14.

4. Gli insegnanti e gli istruttori di cui al comma 2 svolgono inoltre i corsi di abilitazione per nuovi istruttori e insegnanti.

5. I veicoli impiegati nelle esercitazioni di guida devono essere muniti di apposito contrassegno recante la scritta scuola guida ai sensi degli articoli 122, comma 4, del d.lgs. 285/1992 e 334, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).

6. Durante le esercitazioni pratiche di guida, gli interessati sono autorizzati a condurre veicoli o imbarcazioni della categoria corrispondente alla patente di servizio che intendono conseguire, purché siano muniti di attestato di iscrizione al corso di formazione e le esercitazioni siano effettuate con un istruttore o con personale in possesso di patente di servizio della corrispondente categoria, conseguita da almeno dieci anni, oppure di patente di categoria superiore.

7. Al fine di garantire un'effettiva preparazione dei soggetti titolari di patenti di servizio, degli insegnanti e degli istruttori, ciascun dirigente competente può stabilire, con proprio provvedimento, l'organizzazione di corsi di aggiornamento e definire le relative modalità di svolgimento.

8. Il dirigente competente favorisce la partecipazione del personale interessato ai corsi di formazione e di aggiornamento organizzati da altre strutture regionali, limitatamente ai posti disponibili e compatibilmente con i programmi proposti.

#### Art. 12.

##### *Esami di idoneità*

1. Agli esami di idoneità per il conseguimento della patente di servizio sono ammessi coloro che hanno frequentato le lezioni teoriche e che hanno effettuato le ore di guida previste nel programma del corso di formazione.

2. L'esame di idoneità consiste in:

a) una prova teorica;

b) una prova pratica di guida del veicolo o dell'imbarcazione appartenenti alla categoria di patente di servizio che si intende conseguire. I veicoli impiegati in tale prova possono non essere dotati del doppio comando;

c) una prova pratica di utilizzo delle apparecchiature e delle installazioni fisse posizionate sui veicoli o sulle imbarcazioni appartenenti alla categoria di patente di servizio che si intende conseguire.

3. Per ciascuna delle prove di cui al comma 2, i voti sono espressi in decimi. Il candidato consegue l'idoneità alla guida qualora riporti una votazione complessiva non inferiore a sette decimi e, per ciascuna prova, una votazione non inferiore a sei decimi.

4. I candidati che non hanno superato una o più prove d'esame sono dichiarati non idonei alla guida e possono ripetere le prove se sono trascorsi almeno trenta giorni dalla data del precedente esame.

5. Il dirigente competente rilascia ai soggetti idonei la patente di servizio abilitante alla guida di veicoli o imbarcazioni appartenenti alla corrispondente categoria.

6. Qualora la prova di cui al comma 2, lettera a), si svolga in forma scritta, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge regionale 12 maggio 2009, n. 8 (Disposizioni in materia di disturbi specifici di apprendimento).

#### Art. 13.

##### *Commissione esaminatrice*

1. La commissione esaminatrice per il conseguimento della patente di servizio è nominata con provvedimento del dirigente competente ed è composta:

a) dal dirigente competente, o suo sostituto, che la presiede;

b) da almeno due istruttori o insegnanti iscritti all'albo di cui all'articolo 14.

2. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente della struttura regionale competente.

#### Art. 14.

##### *Albo*

1. Presso la struttura regionale competente in materia di motorizzazione civile è istituito l'albo degli insegnanti e degli istruttori di guida abilitati alla formazione teorica e pratica per il conseguimento delle patenti di servizio.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce i requisiti per l'iscrizione, le modalità di articolazione e di aggiornamento dell'albo e ogni altro aspetto inerente alle modalità di tenuta del medesimo.

3. Fino all'istituzione dell'albo di cui al comma 1, le strutture regionali di cui all'articolo 1, comma 1, possono avvalersi:

a) di istruttori e di insegnanti abilitati dalle medesime strutture;

b) di insegnanti e di istruttori di scuola guida;

c) di istruttori militari di guida;

d) di formatori di guida della Croce Rossa Italiana;

e) di istruttori di guida fuori strada;

f) di formatori individuati ai sensi dell'articolo 11, comma 3.

#### Art. 15.

##### *Accertamento dei requisiti fisici e psichici*

1. Il rilascio della patente di servizio è subordinato all'accertamento del possesso dei requisiti fisici e psichici previsti dalla normativa vigente per il rilascio della corrispondente patente di guida ordinaria e nautica ordinaria, risultante dalla certificazione di cui all'articolo 119 del d.lgs. 285/1992 e all'articolo 36 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 (Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica di diporto).

2. Si prescinde dall'accertamento dei requisiti fisici e psichici qualora l'interessato sia titolare di corrispondente patente di guida ordinaria o di patente nautica ordinaria, in corso di validità.

3. Qualora circostanze oggettive facciano presumere un peggioramento della condizione fisica o psichica del titolare della patente di servizio, il dirigente competente può disporre, in qualsiasi momento, accertamenti medico-legali.

#### Art. 16.

##### *Elenco dei conducenti*

1. Presso ciascuna struttura regionale competente è istituito l'elenco dei soggetti in possesso della patente di servizio.

2. Per ogni soggetto iscritto nell'elenco di cui al comma 1, sono riportate le seguenti informazioni:

a) il numero della patente e la data di rilascio;

b) il tipo di abilitazione cui la patente si riferisce;

c) l'indicazione del rilascio della patente tramite esame di idoneità o mediante conversione, per corrispondenza, della patente di guida ordinaria;

d) le prescrizioni tecniche, le limitazioni e le restrizioni alla guida;

e) le conferme di validità della patente a seguito di rinnovo;

f) i sinistri verificatisi nel corso di validità della patente nonché le sospensioni, le revoche e le revisioni della medesima.



## Art. 17.

*Autorizzazioni temporanee speciali*

1. Il dirigente competente può, in caso di motivata necessità, rilasciare speciali autorizzazioni temporanee nominative alla guida dei veicoli o delle imbarcazioni in dotazione alla struttura regionale di competenza a soggetti titolari di patente di guida ordinaria, nel rispetto delle corrispondenze di cui agli articoli 5, comma 1, 7, comma 1, e 9, comma 1. Lo stesso dirigente provvede inoltre alla sospensione e alla revoca delle predette autorizzazioni ai sensi degli articoli 19 e 20.

2. Presso ciascuna struttura regionale competente è istituito l'elenco dei soggetti in possesso delle autorizzazioni di cui al comma 1.

## Art. 18.

*Validità e rinnovo della patente di servizio*

1. La patente di servizio ha la stessa validità della corrispondente patente di guida ordinaria.

2. La patente di servizio di sesta categoria ha una validità di dieci anni dalla data del rilascio.

3. Ai fini del rinnovo della patente di servizio, l'interessato deve presentare alla struttura regionale competente una copia della patente di guida ordinaria rinnovata oppure una copia del certificato medico rilasciato per il rinnovo della medesima. Il titolare della sola patente di servizio deve presentare il certificato medico richiesto per il rinnovo della corrispondente patente di guida ordinaria. La conferma di validità della patente di servizio è comprovata mediante l'emissione di un nuovo documento aggiornato.

4. Ai fini del rinnovo della patente di servizio di sesta categoria, l'interessato deve superare una prova pratica di guida o di utilizzo del mezzo.

5. Il titolare della patente di servizio deve comunicare senza ritardo al dirigente competente ogni modificazione intervenuta sulla patente di guida ordinaria.

6. La patente di servizio consente la guida all'estero solo se il titolare è in possesso della corrispondente patente di guida ordinaria.

## Art. 19.

*Sospensione della patente di servizio*

1. Il dirigente competente può disporre la sospensione della patente di servizio, su iniziativa o segnalazione delle autorità di pubblica sicurezza, quando il titolare della medesima, in servizio di emergenza, abbia cagionato danni a persone o cose per imperizia, negligenza, imprudenza, inosservanza delle norme sulla conduzione o sull'impiego dei veicoli per gravi infrazioni al d.lgs. 285/1992. In tali casi, il periodo di sospensione della patente di servizio non può superare la durata massima di un anno.

2. Il dirigente competente può disporre la sospensione della patente di servizio quando il titolare, non in servizio di emergenza, incorra nella violazione di una delle disposizioni di cui al titolo V del d.lgs. 285/1992 e del d.p.r. 495/1992, per il periodo ivi stabilito.

3. Il dirigente competente può disporre la sospensione della patente di servizio, per il corrispondente periodo, ogni qualvolta è sospesa la patente di guida ordinaria, ai sensi dell'articolo 129 del d.lgs. 285/1992, o la patente nautica ordinaria, ai sensi dell'articolo 40 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 146/2008. A tal fine, il titolare della patente di servizio deve comunicare immediatamente l'avvenuta sospensione della patente di guida ordinaria o della patente nautica ordinaria al dirigente competente, indicando gli estremi del relativo provvedimento.

4. Il dirigente competente può disporre, inoltre, la sospensione della patente di servizio in caso di sospensione dal servizio del titolare o di perdita temporanea dei prescritti requisiti fisici e psichici.

5. La sospensione della patente di servizio comporta per il titolare l'obbligo di consegnarla, entro dieci giorni dalla notifica del relativo provvedimento, alla struttura regionale competente, che ne cura la custodia.

6. Decorso il periodo di sospensione, il titolare, prima di rientrarne in possesso, può essere sottoposto agli accertamenti tecnici, fisici o psichici disposti dal dirigente competente.

## Art. 20.

*Revoca e declassamento della patente di servizio*

1. Il dirigente competente dispone la revoca della patente di servizio qualora il titolare della medesima cessi dal servizio attivo, non faccia più parte di un'associazione di volontariato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), oppure quando vengano meno, con carattere permanente, i prescritti requisiti fisici e psichici.

2. Il dirigente competente dispone, inoltre, la revoca della patente di servizio qualora al titolare della patente di servizio sia stata revocata la patente di guida ordinaria ai sensi dell'articolo 130-bis del d.lgs. 285/1992.

3. Nel caso di reiterazione delle infrazioni di cui all'articolo 19, commi 1 e 2, la patente di servizio può essere revocata. In tal caso, la nuova patente di servizio può essere rilasciata decorsi almeno due anni dall'adozione del provvedimento di revoca e il dirigente competente può disporre accertamenti tecnici, fisici o psichici, anche nel caso in cui la nuova patente di servizio è richiesta mediante conversione, per corrispondenza, della patente di guida ordinaria.

4. La revoca della patente di servizio comporta per il titolare l'obbligo di consegnarla, entro dieci giorni dalla notifica del relativo provvedimento, alla struttura regionale competente, che ne cura la distruzione.

5. Qualora vengano meno i motivi che hanno determinato l'adozione del provvedimento di revoca, l'interessato può acquisire una nuova patente, a condizione che sia in possesso dei prescritti requisiti fisici e psichici.

6. Il dirigente competente può rilasciare al titolare di patente di servizio che non sia più in possesso dei requisiti fisici o psichici richiesti una patente di categoria inferiore, a condizione che sussistano i requisiti fisici e psichici richiesti per quella categoria.

7. Il titolare di patente di servizio deve comunicare immediatamente al dirigente competente l'eventuale declassamento della propria patente di guida ordinaria.

## Art. 21.

*Immatricolazione*

1. L'immatricolazione dei veicoli di servizio è disposta dal dirigente competente a seguito dell'acquisizione della seguente documentazione:

a) dichiarazione di conformità del veicolo omologato o certificato di conformità CE del costruttore o, in alternativa, certificato di approvazione di cui all'articolo 76, comma 1, del d.lgs. 285/1992;

b) certificato d'origine completo dei dati tecnici e attestato di corretta esecuzione dell'allestimento secondo le indicazioni di montaggio della casa costruttrice dell'autotelaio, solo nel caso di autotelaio allestito o trasformato da costruttore diverso dal costruttore dell'autotelaio originale;

c) copia dell'atto di omologazione completo delle schede tecniche contenenti tutte le caratteristiche tecniche del veicolo, conforme ai modelli rilasciati dall'ufficio competente per l'omologazione dei veicoli con targa civile;

d) dichiarazione di conformità CE del costruttore, nel caso di autoscala e di autogru;

e) copia del certificato di proprietà o del contratto di compravendita registrato o di comodato.



2. Per l'immatricolazione dei veicoli in dotazione al Corpo valdostano dei vigili del fuoco è richiesta, inoltre, la seguente documentazione:

a) certificato di collaudo recante l'indicazione del genere, della marca e del tipo di veicolo ed attestante il rispetto della normativa vigente in materia di circolazione su strada. Il certificato deve indicare, inoltre, l'esito della prova tecnico-funzionale del mezzo e dell'attrezzatura in installazione fissa eventualmente presente che deve essere effettuata, prima dell'immatricolazione dei veicoli, da tecnici individuati dal dirigente competente;

b) copia del foglio matricolare contenente i dati caratteristici del veicolo.

3. Per l'immatricolazione dei veicoli già immatricolati come veicoli civili, la richiesta deve essere corredata delle copie della carta di circolazione e del certificato di proprietà.

4. Nel caso di veicolo speciale non del tutto conforme alle norme sulla disciplina della circolazione stradale, il documento di cui al comma 1, lettera a), può essere sostituito da un certificato di approvazione redatto sulla base delle verifiche e delle prove effettuate da un ente certificatore operante in ambito comunitario.

5. Per particolari esigenze di servizio è ammessa la doppia immatricolazione dei veicoli sia presso il Pubblico registro automobilistico (PRA), sia presso il registro dei veicoli di cui all'articolo 22, con la possibilità dell'uso delle relative targhe di riconoscimento accompagnate dai documenti di immatricolazione.

6. I documenti di cui al comma 1, lettere a), b) ed d), sono conservati presso la struttura regionale competente e sono resi disponibili qualora l'ente proprietario intenda alienare il veicolo al termine del suo ciclo operativo o immatricolarlo con targa civile.

7. Il dirigente competente può richiedere l'acquisizione di ulteriori documenti o di documenti sostitutivi, in relazione alla specificità dei veicoli da immatricolare.

8. Il dirigente competente, verificata la completezza e la regolarità della documentazione di cui ai commi 1 e 2, rilascia per i veicoli a motore e per i veicoli da essi trainati la carta di circolazione conforme ai modelli approvati con deliberazione della Giunta regionale, attribuendo la relativa targa.

#### Art. 22.

##### *Registro dei veicoli*

1. Ciascuna struttura regionale competente cura la tenuta del registro dei veicoli e delle imbarcazioni di propria competenza.

2. Il registro dei veicoli riporta, in corrispondenza di ciascuna targa di riconoscimento, i dati contenuti nella carta di circolazione, la data di immatricolazione e il titolo che attesta la disponibilità del veicolo.

3. Ciascuna struttura regionale competente cura inoltre la tenuta del registro dei veicoli storici di propria competenza immatricolati da oltre trent'anni e non più in servizio. I veicoli iscritti nel registro dei veicoli storici non sono soggetti a visita periodica e per la circolazione su strada devono essere dotati di apposita autorizzazione rilasciata dal dirigente competente.

4. I veicoli e le imbarcazioni di servizio dichiarati fuori uso con provvedimento del dirigente competente possono essere utilizzati, prima della loro distruzione ai sensi dell'articolo 26, comma 2, della legge regionale 10 aprile 1997, n. 12 (Regime dei beni della Regione autonoma Valle d'Aosta), per le esercitazioni e le simulazioni.

#### Art. 23.

##### *Verifiche periodiche*

1. Il dirigente competente provvede alle verifiche periodiche di idoneità dei veicoli di servizio, con la seguente periodicità:

a) ogni anno dalla data della prima immatricolazione per i veicoli di peso totale superiore a 3,5 tonnellate, per i veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a nove, compreso il conducente, e per i veicoli trasportanti infermi;

b) ogni quattro anni dalla data della prima immatricolazione e successivamente ogni due anni, per i veicoli di peso totale fino a 3,5 tonnellate.

2. Per le verifiche periodiche di idoneità, il dirigente competente può avvalersi di personale tecnico dell'Amministrazione regionale, di personale tecnico di altre pubbliche amministrazioni o di officine abilitate alle revisioni. Di ogni veicolo verificato deve essere redatto verbale di idoneità.

#### Art. 24.

##### *Targhe*

1. Le targhe dei veicoli di servizio, ivi comprese le targhe di prova, sono conformi ai modelli approvati con deliberazione della Giunta regionale.

2. A seguito delle necessarie annotazioni sul registro dei veicoli, ciascuna targa può essere successivamente attribuita a veicoli diversi.

3. Nel caso di rimorchi a traino di un veicolo inserito nel registro dei veicoli di cui all'articolo 22, non è richiesta l'apposizione della targa ripetitrice.

#### Capo VI

##### DISPOSIZIONI TRANSITORIE

#### Art. 25.

##### *Disposizioni transitorie*

1. Nelle more dell'approvazione da parte della Giunta regionale dei modelli delle patenti di servizio, delle targhe dei veicoli di servizio e dei documenti di cui all'articolo 21, comma 8, restano validi i modelli in uso alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Le patenti di servizio già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente regolamento dal Corpo forestale e dalla struttura regionale competente in materia di protezione civile conservano validità fino alla loro scadenza naturale.

3. Le patenti di servizio ministeriali già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente regolamento agli appartenenti al Corpo valdostano dei vigili del fuoco conservano validità fino al rilascio delle patenti di servizio in conformità al presente regolamento.

4. Ai titolari della patente di servizio che alla data di entrata in vigore del presente regolamento abbiano effettuato la guida relativa ai servizi di emergenza per un periodo non inferiore a sei mesi, attestato dal dirigente competente, non è richiesto il superamento dei corsi di formazione di cui agli articoli 5, comma 2, 7, comma 5, e 9, comma 5.

5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche al personale volontario del Corpo valdostano dei Vigili del fuoco per la guida dei veicoli della stessa tipologia di quelli già in uso, da indicare sulla patente di servizio, rilasciata in conformità al presente regolamento, alla voce restrizioni.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 23 dicembre 2009

ROLLANDIN

09R1024



## REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
12 ottobre 2009, n. 22-24/Leg.

**Regolamento di attuazione dell'articolo 46 ter della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, («Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti») concernente la disciplina economica dell'esecuzione dei lavori pubblici.**

*(Pubblicato nel Supplemento n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 52/I-II del 22 dicembre 2009)*

### IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della Provincia emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;

Visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;

Vista la legge provinciale n. 26 del 10 settembre 1993;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2303 di data 25 settembre 2009, avente ad oggetto: «Revoca della deliberazione n. 1845 di data 24 luglio 2009 e riapprovazione del regolamento di attuazione dell'art. 43 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti) concernente la tutela dei lavoratori; approvazione del regolamento di attuazione dell'art. 46-ter della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti) concernente la disciplina economica dell'esecuzione di lavori pubblici.»;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2372 di data 2 ottobre 2009, di rettifica dell'Allegato n. 2 della deliberazione n. 2303/2009 sopra citata, concernente l'approvazione del regolamento di attuazione dell'art. 46-ter della legge provinciale n. 26 del 1993;

Emana  
il seguente regolamento:

*«Regolamento di attuazione dell'art. 46 ter della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, («Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti») concernente la disciplina economica dell'esecuzione dei lavori pubblici.»*

#### Art. 1.

*Introduzione dell'art. 25 quinquies  
nel D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.*

1. Dopo l'art. 25-*quater* del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. è inserito il seguente:

«Art. 25-*quinquies* (Disposizioni per l'effettuazione dei pagamenti). – 1. Nel capitolato speciale le amministrazioni aggiudicatrici prevedono il pagamento in acconto per stati di avanzamento corrispondente all'ultimazione dei lavori. Resta fermo che il credito residuo dell'appaltatore o del concessionario, da esporre nel conto finale, non deve essere inferiore al 2,5 per cento dell'importo contrattuale, fatte salve le trattenute di legge e gli eventuali importi sospesi ai sensi dell'art. 25-*ter*.

2. I termini per i pagamenti in acconto per stati di avanzamento non devono superare i trenta giorni decorrenti dalla data di emissione del certificato di pagamento, ferme restando la completezza e la regolarità della documentazione richiesta.

3. Gli stati di avanzamento sono disposti a cadenza bimestrale e comunque in misura pari almeno al 10 per cento dell'importo netto di contratto. Fino al raggiungimento del 50 per cento dell'importo di

contratto i pagamenti possono essere disposti sulla base di una registrazione effettuata dal direttore lavori in partita provvisoria sui libretti delle misure e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, delle quantità dedotte da misurazioni sommarie, fatte salve le lavorazioni le cui misurazioni non possono essere effettuate successivamente. L'eventuale riserva da parte dell'appaltatore è considerata tempestiva fino a quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.»

Il presente decreto sarà pubblicato nel «*Bollettino ufficiale*» della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 12 ottobre 2009

DELLAI

(Omissis).

**10R1483**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
26 ottobre 2009, n. 23-25/Leg.

**Regolamento di attuazione del titolo IV, capo II (Tutela della flora, fauna, funghi e tartufi) della legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11 (Legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura).**

*(Pubblicato nel Supplemento n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 52/I-II del 22 dicembre 2009)*

### IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visti gli articoli 53 e 54, comma 1, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»;

Visto il titolo IV, capo II (Tutela della flora, fauna, funghi e tartufi) della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura);

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2486 del 16 ottobre 2009 recante ad oggetto «Approvazione del «Regolamento di attuazione del titolo IV, capo II (Tutela della flora, fauna, funghi e tartufi) della legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11 (Legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura)»»;

Emana  
il seguente regolamento:

#### Art. 1.

*Oggetto e definizioni*

1. In attuazione dei seguenti articoli della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura (di seguito denominata legge provinciale) questo regolamento disciplina:

a) la protezione della flora e della fauna inferiore, ai sensi degli articoli 25, 26 e 27 e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

b) i criteri, i periodi, le modalità e le quantità ammesse alla raccolta dei funghi, ai sensi dell'art. 28;

c) le specie, i periodi, le modalità e le quantità ammesse alla raccolta dei tartufi, ai sensi dell'art. 29.

2. Ai fini di questo regolamento:

a) per «steli fioriferi» si intende la parte della pianta che per il suo stato vegetativo è portatrice di fiori dischiusi o di boccioli in atto di dischiudersi o di altri organi riproduttivi (sporangi delle felci e dei licopodi);

b) per «fauna inferiore» si intende l'insieme delle specie animali presenti nel territorio della provincia diverse dai vertebrati omeotermi (uccelli e mammiferi) e dai pesci.



## TITOLO I

## PROTEZIONE DELLA FLORA E DELLA FAUNA INFERIORE

## Capo I

## PROTEZIONE DELLA FLORA

## Art. 2.

*Specie vegetali particolarmente tutelate*

1. Nell'allegato A a questo regolamento sono elencate le specie vegetali particolarmente tutelate, anche in relazione alla protezione degli habitat naturali, delle quali, ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge provinciale, è vietata la distruzione, il danneggiamento, la raccolta, la detenzione e la commercializzazione.

## Art. 3.

*Quantità massime di raccolta della flora spontanea*

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 25, comma 1, secondo periodo, della legge provinciale e dall'art. 2, nel territorio provinciale è consentita la raccolta complessiva giornaliera, per persona di:

- a) non più di 1 chilogrammo allo stato fresco di muschi, di sfagni, di vischio e di licheni;
- b) non più di cinque steli fioriferi.

2. Il limite previsto dal comma 1, lettera a), non si applica alla raccolta di vischio nell'ipotesi di utilizzazione, conforme alle leggi forestali, della pianta che lo ospita.

## Art. 4.

*Quantità e modalità di raccolta di particolari specie*

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 25, comma 3, della legge provinciale la raccolta di particolari specie il cui utilizzo rientra nelle antiche consuetudini locali, è ammessa con le modalità e nei limiti quantitativi, allo stato fresco al giorno per persona, indicati nell'allegato B a questo regolamento.

## Capo II

## PROTEZIONE DELLA FAUNA INFERIORE

## Art. 5.

*Specie animali protette*

1. Ai sensi dell'art. 26, comma 1, della legge provinciale e fatto salvo quanto previsto dal comma 2 e dall'art. 6, comma 1, sono protette tutte le specie di Anfibi, di Rettili, nonché le specie di Invertebrati elencate nell'allegato C a questo regolamento.

2. Fermi restando gli eventuali divieti in essere nelle aree protette, l'uccisione di esemplari di Rettili appartenenti al genere *Vipera* è consentita nelle immediate vicinanze di centri abitati, di abitazioni isolate o altri luoghi urbanizzati o in caso di imminente pericolo.

3. Il divieto previsto dall'art. 26, comma 1, della legge provinciale non si applica al coltivatore diretto, al proprietario o all'affittuario nell'esercizio ordinario della gestione agricola del fondo.

## Art. 6.

*Periodi, modalità e quantità di raccolta della fauna inferiore*

1. Ai sensi dell'art. 26, comma 1 della legge provinciale è consentita la cattura a scopo alimentare degli esemplari adulti delle specie appartenenti al genere *Rana*, purché diverse dalla specie *Rana dalmatina* (*Rana agile*), per una quantità giornaliera non superiore a un chilogrammo per persona, ad esclusione del periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 aprile.

2. È consentita la cattura a scopo alimentare di tutte le specie del genere *Helix* L. (lumaca con chiocciola), per una quantità giornaliera non superiore a un chilogrammo per persona, ad esclusione del periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno.

## Capo III

## DEROGHE ED ESCLUSIONI

## Art. 7.

*Raccolta per scopi scientifici, didattici, farmaceutici od officinali*

1. La comunità territorialmente competente può autorizzare la raccolta di flora in deroga ai limiti quantitativi previsti dagli articoli 3 e 4 per scopi scientifici, didattici, farmaceutici e officinali. Unicamente per scopi scientifici e didattici la comunità territorialmente competente può autorizzare la raccolta di singoli esemplari delle specie elencate nell'allegato A a questo regolamento.

2. La comunità territorialmente competente può autorizzare la raccolta di fauna inferiore in deroga a quanto previsto dagli articoli 5 e 6 per scopi scientifici e didattici.

3. Per gli effetti dell'art. 11, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), la richiesta di raccolta può essere accolta se non risulta pregiudizievole alla tutela del patrimonio floristico naturale e alla conservazione della fauna inferiore. A tal fine la Giunta provinciale può prevedere dei criteri generali e predisporre, attraverso un monitoraggio del territorio, un quadro di disponibilità delle specie fissando i quantitativi massimi di raccolta autorizzabili nelle singole comunità.

4. La richiesta di autorizzazione è indirizzata alla comunità territorialmente competente; essa deve specificare lo scopo della raccolta, i dati relativi alle persone fisiche per le quali è richiesta l'autorizzazione, nonché indicare il comune sul cui territorio l'interessato intende effettuare la raccolta.

5. Fatto salvo l'assenso del proprietario del fondo, l'autorizzazione può essere concessa in favore di soggetti pubblici o privati svolgenti attività connesse con gli scopi per i quali l'autorizzazione è richiesta.

6. L'autorizzazione è personale, ha validità annuale e deve indicare la località di raccolta, nonché la quantità e la qualità delle specie di piante e di fauna delle quali è consentita la raccolta.


7. Le autorizzazioni, rilasciate ai sensi di questo articolo e dell'art. 8, possono essere revocate a giudizio della comunità territorialmente competente per irregolarità commesse dal beneficiario.

8. Le autorizzazioni disciplinate da questo art. e dall'art. 8 riguardano unicamente i territori che non ricadono all'interno di parchi naturali. Per la raccolta di flora e la cattura di fauna inferiore all'interno dei parchi naturali si applica quanto previsto dagli articoli 43, comma 5, lettera e), e 44, comma 4, lettera a) della legge provinciale.

## Art. 8.

*Raccolta per scopi alimentari*

1. La comunità territorialmente competente può inoltre autorizzare, nel rispetto dei criteri e della procedura definiti dall'art. 7, la raccolta di flora spontanea per scopi alimentari, in deroga ai limiti quantitativi previsti dagli articoli 3 e 4, a chi ne faccia richiesta e sia iscritto all'elenco provinciale degli operatori abilitati alla coltivazione, alla raccolta e alla prima trasformazione di piante officinali per la produzione di prodotti alimentari erboristici e loro miscelazione, previsto dall'art. 4 del Decreto del Presidente della Provincia 24 settembre 2008, n. 41-148/Leg (Regolamento di attuazione dell'art. 43-ter della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati) riguardante la coltivazione, raccolta e commercio di piante officinali coltivate in Trentino).



## Art. 9.

*Interdizione alla raccolta*

1. L'interdizione alla raccolta da parte del proprietario del fondo o di chi ne ha titolo legittimo prevista dall'art. 27, comma 2, della legge provinciale avviene con la collocazione sul fondo interessato della tabella di divieto di dimensioni 20x30 centimetri con all'interno la dicitura «DIVIETO DI RACCOLTA DI FLORA» e sulla seconda riga la dicitura «legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, art. 27».

2. Le tabelle previste dal comma 1 sono poste ad un'altezza da terra non inferiore a m 1,50 e ad una distanza non superiore a 100 metri l'uno dall'altro; tali tabelle devono in ogni caso essere collocate nei punti di accesso principali al territorio interessato ed essere reciprocamente visibili.

3. Ai sensi dell'art. 27, comma 3, della legge provinciale il proprietario del fondo, qualora abbia interdetto la raccolta ai sensi del comma 1, può autorizzare la raccolta di flora spontanea, nel rispetto dei divieti previsti dall'art. 2 e degli orari di raccolta previsti dall'art. 22, comma 1, limitando le quantità ammesse alla raccolta indicate dagli articoli 3 e 4.

## TITOLO II

## DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI

## Art. 10.

*Modalità di raccolta*

1. Nel territorio della provincia la raccolta dei funghi spontanei, sia commestibili che non, è ammessa in quantità non superiore a due chilogrammi al giorno per persona.

2. Il limite massimo ammesso non si applica qualora il singolo esemplare, non in aggiunta ad altri, ecceda da solo il predetto limite.

3. È fatto obbligo ai raccoglitori di pulire sommariamente i funghi sul posto di raccolta e di trasportarli solo a mezzo di contenitori forati e rigidi.

4. È vietato danneggiare o distruggere i funghi sul terreno e usare nella raccolta rastrelli, uncini ed altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno.

## Art. 11.

*Periodi di raccolta*

1. Ai sensi dell'art. 28, comma 1, della legge provinciale, la denuncia per la raccolta di funghi può avere una durata di uno, tre, sette, quindici e trenta giorni, fatta salva la possibilità per il comune di definire, entro il 31 marzo di ogni anno, il periodo minimo di raccolta.

## Art. 12.

*Denuncia di raccolta funghi*

1. La denuncia di raccolta funghi è personale e non è trasferibile.

2. La denuncia è presentata dall'interessato al comune nel cui territorio intende esercitare la raccolta oppure ad uno dei comuni appartenenti all'ambito territoriale sovracomunale omogeneo istituito per la raccolta dei funghi.

3. Nella denuncia sono indicate le generalità della persona interessata alla raccolta, il periodo di svolgimento della stessa e l'avvenuto pagamento della somma dovuta per la raccolta dei funghi, secondo il fac-simile riportato nell'allegato D a questo regolamento.

## Art. 13.

*Determinazione della somma per la raccolta dei funghi e modalità di versamento*

1. Entro il 31 marzo di ogni anno il comune, sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale, determina la somma da versare per la raccolta dei funghi, prevista dall'art. 28, comma 2, della legge provinciale, differenziandola a seconda dei diversi periodi di raccolta previsti dall'art. 11. In mancanza di specifico provvedimento da parte del comune si devono ritenere validi gli importi minimi fissati nella deliberazione della Giunta provinciale.

2. Il versamento della somma di cui al comma 1 è effettuato secondo le seguenti modalità:

a) al comune territorialmente competente o a suo delegato contestualmente alla presentazione della denuncia di cui all'art. 12;

b) con bollettino di conto corrente postale intestato al comune, indicando nella causale la dicitura «versamento per la raccolta funghi», la generalità dell'interessato e il periodo di raccolta;

c) con versamento al tesoriere del comune indicando nella causale la dicitura «versamento per la raccolta funghi», la generalità dell'interessato e il periodo di raccolta;

d) mediante l'impiego di sistemi di automazione collocati dal comune sul proprio territorio;

e) mediante operatori commerciali e organizzazioni turistiche locali, previamente indicati dal comune;

f) mediante accordi tra i comuni, anche avvalendosi dell'organizzazione turistica locale, per l'esercizio congiunto degli adempimenti previsti a loro carico.

## Art. 14.

*Denuncia di raccolta funghi mediante versamento della somma*

1. La ricevuta del versamento della somma per la raccolta dei funghi effettuato con le modalità di cui all'art. 13, comma 2, lettere b), c), d), e) e f), sostituisce la denuncia di raccolta funghi e costituisce titolo sufficiente per la stessa.

2. La ricevuta prevista dal comma 1, compilata in ogni sua parte, deve essere conservata per l'intero periodo della raccolta ed esibita, ove richiesta dal personale incaricato della sorveglianza, unitamente ad un valido documento di riconoscimento.

## Art. 15.

*Modalità e criteri di individuazione dei soggetti esentati*

1. In attuazione dell'art. 28, comma 5, lettera c), della legge provinciale, la qualità di soggetto residente o comunque nato in uno dei comuni della provincia è comprovata da un valido documento di identificazione; la qualifica di proprietario o possessore dei boschi, di cittadino iscritto all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) di un comune della provincia, oppure di soggetto che gode di diritto di uso civico può essere comprovata anche da un'autocertificazione redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).


## Art. 16.

*Agevolazioni*

1. Ai sensi dell'art. 28, comma 5, lettera d), della legge provinciale godono di agevolazioni sull'importo del pagamento relativo alla raccolta dei funghi:

a) le persone che soggiornano a scopi turistici in un comune della provincia, per almeno tre giorni consecutivi (due pernottamenti);

b) le persone che sono state anagraficamente residenti per almeno cinque anni o hanno un genitore anagraficamente residente in un comune della provincia;



c) le persone che sono titolari di un diritto di proprietà o altro diritto reale su immobili adibiti ad uso abitativo ubicati in un comune della provincia; in tal caso l'agevolazione è limitata al territorio comunale ove è ubicato l'immobile.

2. L'agevolazione di cui alle lettere a) e b) vale per la raccolta di funghi in tutto il territorio provinciale, salvo la limitazione di cui all'art. 28, comma 4, della legge provinciale.

3. L'ammontare delle agevolazioni è definito da ciascun comune per il proprio territorio, e comunque non potrà superare il 50 per cento dell'importo rapportato al periodo di durata della raccolta.

4. In relazione a quanto previsto dall'art. 28, comma 4, della legge provinciale, i comuni ricadenti nei parchi naturali provinciali possono prevedere in detti territori la raccolta dei funghi anche da parte di persone non residenti in un comune della provincia purché vi soggiornino a scopo turistico per almeno cinque giorni consecutivi (quattro pernottamenti) e fermo restando l'obbligo della denuncia e del pagamento.

#### Art. 17.

##### *Permessi speciali per la raccolta dei funghi*

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 28, comma 4, della legge provinciale, ai sensi dell'art. 28, comma 5, lettera f), della legge provinciale medesima, il comune o la comunità, se il permesso interessa più comuni, può rilasciare permessi speciali per la raccolta di funghi in quantità superiore a due chilogrammi ai soggetti per i quali la raccolta dei funghi costituisce dimostrata fonte di lavoro e di sussistenza.

2. I permessi speciali previsti dal comma 1 sono gratuiti e hanno validità annuale. Il loro numero complessivo non può superare il limite massimo di un permesso ogni cento ettari di terreno interessato. Le domande di rilascio dei permessi devono essere presentate entro il 1° marzo di ogni anno e sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle medesime.

3. Il comune o la comunità, se il permesso interessa più comuni, può rilasciare permessi speciali gratuiti oltre le quantità consentite anche ad associazioni ed enti aventi carattere culturale, scientifico e didattico in occasione di mostre, corsi, congressi nazionali ed internazionali in campo micologico, svolti nel territorio provinciale e per la durata delle manifestazioni medesime. Altresì può rilasciare permessi speciali gratuiti per scopi scientifici a soggetti di dichiarata fama nell'ambito dell'attività di studio e di ricerca in campo micologico, per la durata della ricerca.

4. I permessi speciali previsti dal comma 3 devono indicare i soggetti che intendono effettuare la raccolta, la quantità ammessa alla raccolta e il periodo della stessa.

#### Art. 18.

##### *Zone interdette alla raccolta*

1. Per le finalità indicate dall'art. 28, comma 9, della legge provinciale la Giunta provinciale può, vietare la raccolta dei funghi spontanei in singole zone, sentiti i comuni territorialmente interessati. La proposta di deliberazione dovrà essere notificata ai proprietari dei fondi interessati al fine di consentire la presentazione di eventuali osservazioni entro quindici giorni dalla notifica. Qualora, per l'elevato numero dei proprietari oppure per accertate difficoltà nella loro identificazione, la notifica risulti difficoltosa la proposta di deliberazione è pubblicata per trenta giorni all'albo del comune territoriale competente; nel medesimo termine i proprietari dei fondi interessati possono presentare di eventuali osservazioni.

2. Il divieto di raccolta dei funghi previsto dal comma 1 e l'interdizione alla raccolta da parte del proprietario del fondo o di chi ne ha titolo legittimo ai sensi dell'art. 28, comma 10, della legge provinciale producono effetti con la collocazione sui confini del territorio interessato di cartelli di divieto conformi al modello descritto nell'allegato E a questo regolamento.

3. I cartelli previsti dal comma 2 sono posti ad un'altezza da terra non inferiore a m 1,50 e ad una distanza non superiore a 100 metri l'uno dall'altro; essi devono in ogni caso essere collocati nei punti di accesso principali al territorio interessato ed essere reciprocamente visibili.

### TITOLO III

#### DISPOSIZIONI PER LA RICERCA E LA RACCOLTA DEI TARTUFI

#### Art. 19.

##### *Specie di cui è ammessa la raccolta, periodi, quantità*

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 29, comma 1, della legge provinciale, la raccolta dei tartufi è consentita in quantità non superiore a un chilogrammo al giorno per persona per le sole specie e nei periodi sottoindicati:

a) *Tuber melanosporum* Vitt. (detto volgarmente tartufo nero pregiato) - dal 1° dicembre a fine febbraio;

b) *Tuber aestivum* Vitt. (detto volgarmente tartufo d'estate o scorzone) - dal 1° luglio al 31 ottobre;

c) *Tuber aestivum* varietà *uncinatum* (detto volgarmente tartufo uncinato) - dal 1° dicembre al 31 dicembre;

d) *Tuber brumale* Vitt. (detto volgarmente tartufo nero d'inverno) - dal 1° gennaio a fine febbraio;

e) *Tuber Mesentericum* Vitt. (detto volgarmente tartufo nero ordinario) - 1° dicembre a fine febbraio.

#### Art. 20.

##### *Modalità di raccolta*

1. La ricerca deve essere effettuata con l'ausilio di un cane a ciò addestrato. Lo scavo è consentito con l'impiego dell'apposito attrezzo (vanghetto o vanghella) e deve essere limitato al punto ove il cane lo ha iniziato.

2. Le buche aperte per l'estrazione dei tartufi debbono essere immediatamente richiuse, ripristinando il terreno allo stato originario.

3. È vietata la raccolta di tartufi non maturi o avariati; in caso di erroneo ritrovamento è fatto obbligo di ricollocazione nel luogo di raccolta. È, inoltre, vietata la raccolta mediante lavorazione andante del terreno.

#### Art. 21.

##### *Ricerca, raccolta e divieto di raccolta dei tartufi*

1. La ricerca e la raccolta dei tartufi è libera nei boschi e nei terreni non coltivati, fatto salvo che ai sensi dell'art. 29, comma 7, della legge provinciale il proprietario o chi ne ha titolo legittimo possono vietarne la raccolta mediante l'affissione di apposite tabelle di dimensioni 20x30 centimetri con all'interno la dicitura «DIVIETO DI RACCOLTA DI TARTUFI» e sulla seconda riga la dicitura «legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, art. 29».

2. Le tabelle previste dal comma 1 sono poste ad un'altezza da terra non inferiore a m 1,50 e ad una distanza non superiore a 100 metri l'uno dall'altro; tali tabelle devono in ogni caso essere collocate nei punti di accesso principali al territorio interessato ed essere reciprocamente visibili.

### TITOLO IV

#### DISPOSIZIONI COMUNI, TRANSITORIE E ABROGAZIONI

#### Art. 22.

##### *Disposizioni comuni*

1. Le quantità massime di raccolta indicate dagli articoli 3, 4, 6, 10 e 19 si intendono riferite a persona di età superiore ai dieci anni. I minori di anni dieci possono esercitare la raccolta solo se accompagnati da una persona adulta, fermo restando il limite massimo ammesso.

2. La raccolta di flora, di fauna, di funghi e di tartufi è consentita dalle ore 7:00 alle ore 19:00.



3. Le specie di flora, di fauna, di funghi e di tartufi che non siano chiaramente attribuibili ad una singola persona, in quanto poste di fatto nella disponibilità di una pluralità di persone, sono considerate possedute in quota dalle persone medesime.

4. In occasione dell'accertamento delle violazioni relative alle quantità consentite, il presunto trasgressore può richiedere il controllo del peso accertato dal personale incaricato della vigilanza ai sensi dell'art. 105 della legge provinciale, su bilancia punzonata, posta nelle vicinanze del luogo dell'accertamento.

#### Art. 23.

##### *Disposizioni transitorie*

1. In attuazione dell'art. 114, comma 3, della legge provinciale, restano fermi fino alla loro scadenza le autorizzazioni e i permessi rilasciati in applicazione delle disposizioni di legge vigenti prima della data indicata dall'art. 24, comma 1.

2. Fino al decreto di effettivo trasferimento delle funzioni ai sensi dell'art. 8, comma 13, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), al rilascio delle autorizzazioni, previste dall'art. 27, comma 1, della legge provinciale e disciplinate dagli articoli 7 e 8, nonché al rilascio del permesso speciale previsto dall'art. 28, comma 5, lettera f), della legge provinciale e disciplinato dall'art. 17, provvede la struttura provinciale competente in materia di foreste.

#### Art. 24.

##### *Efficacia del regolamento e abrogazioni*

1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 114, comma 2, della legge provinciale, le disposizioni degli articoli 25, 26, 27, 28, 29, 108, 109 e 110 della medesima legge e di questo regolamento si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2010.

2. Ai sensi dell'art. 115 della legge provinciale, dalla data indicata al comma 1 sono e restano abrogate le seguenti disposizioni provinciali:

a) la legge provinciale 25 luglio 1973, n. 16 (Norme per la tutela di alcune specie della fauna inferiore);

b) la legge provinciale 25 luglio 1973, n. 17 (Protezione della flora alpina);

c) la legge provinciale 28 luglio 1986, n. 20 (Disciplina della raccolta dei funghi);

d) la legge provinciale 3 settembre 1987, n. 23 (Disciplina della ricerca, raccolta e commercializzazione dei tartufi modifiche di leggi provinciali e disposizioni relative alla salvaguardia dell'ambiente umano), esclusi gli articoli 10 e 11;

e) gli articoli 24 e 25 della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 38;

f) la tabella A, numero 4, della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1;

g) la legge provinciale 6 agosto 1991, n. 16 (Disciplina della raccolta dei funghi);

h) l'art. 7, comma 1, lettera q), della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3;

i) l'art. 63 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8;

j) l'art. 39 della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10;

k) gli articoli 54 e 104 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1.

3. Ai sensi dell'art. 115 della legge provinciale, dalla data indicata al comma 1 sono e restano abrogate le seguenti disposizioni regolamentari:

a) il decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 gennaio 1975, n. 2-33/Legisl. «Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 25 luglio 1973, n. 16 (Norme per la tutela di alcune specie della fauna inferiore)»;

b) il decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 gennaio 1975, n. 3-34/Legisl. «Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 25 luglio 1973, n. 17 (Protezione della flora alpina)»;

c) il decreto del Presidente della Giunta provinciale 5 luglio 1978, n. 19-130/Legisl. (L.P. 25 luglio 1973, n. 16 - Modificazioni al regolamento di esecuzione concernente «Norme per la tutela di alcune specie della fauna inferiore»);

d) il decreto del Presidente della Giunta provinciale 5 luglio 1978, n. 20-131/Legisl. (L.P. 25 luglio 1973, n. 17 - Modificazioni al regolamento di esecuzione concernente «Norme per la protezione della flora alpina»);

e) il decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 luglio 1997, n. 8-52/Legisl. (L.P. 6 agosto 1991, n. 16, così come modificata con L.P. 9 settembre 1996, n. 8 «Disciplina per la raccolta dei funghi». Approvazione del nuovo regolamento);

f) il decreto del Presidente della Provincia 7 agosto 2003, n. 19-140/Legisl. «Regolamento concernente la raccolta della cicerbita alpina, il divieto di asportazione di bonsai naturali e la rideterminazione dell'elenco delle specie protette in attuazione dell'art. 3, secondo comma, della legge provinciale 25 luglio 1973, n. 17 (Protezione della flora alpina)».

Il presente decreto sarà pubblicato nel «*Bollettino ufficiale*» della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 26 ottobre 2009

DELLAI

(*Omissis*).

**10R1484**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
26 ottobre 2009, n. **24-26/Leg.**

**Approvazione del Regolamento concernente la determinazione dell'indennità espropriativa delle aree edificabili (articolo 14 della legge provinciale 19 febbraio 1993, n.6 - Norme sulla espropriazione per pubblica utilità).**

(*Publicato nel Supplemento n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 52/I-II del 22 dicembre 2009*)


IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visti gli articoli 53 e 54, primo comma, numero 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino Alto Adige»;

Visto l'art. 14 della legge provinciale 19 febbraio 1993 n. 6;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1668 di data 3 luglio 2009 recante: «Approvazione del regolamento di attuazione dell'art. 14 della legge provinciale 19 febbraio 1993 n. 6 (Norme sull'espropriazione per pubblica utilità) concernente la determinazione dell'indennità espropriativa delle aree edificabili»;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2448 di data 16 ottobre 2009 recante: «Riapprovazione con modifiche del regolamento di attuazione dell'art. 14 della legge provinciale 19 febbraio 1993 n. 6 (Norme sull'espropriazione per pubblica utilità) concernente la determinazione dell'indennità espropriativa delle aree edificabili»;



Emana  
il seguente regolamento:

*Regolamento concernente la determinazione dell'indennità espropriativa delle aree edificabili (art. 14 della legge provinciale 19 febbraio 1993, n.6 - Norme sulla espropriazione per pubblica utilità).*

Art. 1.

*Oggetto*

1. In attuazione dell'art. 14 della legge provinciale 19 febbraio 1993 n. 6 (Norme sull'espropriazione per pubblica utilità) questo regolamento detta le norme relative alla determinazione del valore venale delle aree definite dall'art. 12, commi 2 e 3, della legge provinciale 19 febbraio 1993 n. 6 (Norme sulla espropriazione per pubblica utilità).

Art. 2.

*Valore venale del bene*

1. Ai fini di questo regolamento per valore venale del bene si intende il valore che il bene ha in comune commercio.

2. Il valore venale del bene è determinato in riferimento ad elementi oggettivi e stabili, in applicazione dei criteri individuati dall'art. 3.

Art. 3.

*Criteri di quantificazione del valore venale delle aree edificabili ed edificate*

1. Il valore venale delle aree edificabili è determinato tenendo conto:

a) della destinazione urbanistica dell'area alla data del decreto, previsto dall'art. 6 della legge provinciale n. 6 del 1993, che autorizza le espropriazioni;

b) dell'incidenza di costruzioni sull'area soggetta ad espropriazione o parzialmente espropriata.

2. Ai sensi dell'art. 14, comma 3, della legge provinciale n. 6 del 1993, se la destinazione urbanistica dell'area oggetto di espropriazione è quella di aree destinate a servizi e attrezzature di interesse generale il valore venale del bene è determinato tenendo conto delle caratteristiche dei terreni, del loro inserimento nel tessuto urbanistico, della destinazione urbanistica dei terreni circostanti.

3. Ai fini del calcolo dell'indennità di espropriazione per le aree edificate secondo quanto previsto dall'art. 15 della legge provinciale n. 6 del 1993, il valore venale dell'area è calcolato secondo il criterio dell'effettiva edificabilità dell'area espropriata, in particolare:

a) se la superficie da espropriare è parte di un'area edificata satura, sulla quale quindi non residua potenzialità edificatoria in base ai parametri previsti dagli strumenti urbanistici vigenti., il valore venale di essa è calcolato ai sensi del comma 4;

b) se la superficie da espropriare è parte di un'area non satura il valore venale di essa è dato dalla somma del valore venale della superficie strettamente correlata alla volumetria esistente, considerata come area sulla quale non residua alcuna capacità edificatoria, calcolato ai sensi della lettera a) e del valore venale, correlato alla rimanente potenzialità edificatoria, calcolato ai sensi del comma 1.

4. Il valore venale della stretta pertinenza non può superare il 50 per cento del valore venale calcolato per la medesima area edificabile, libera e con cubatura pari all'indice medio della zona edificata circostante, se al momento della valutazione estimativa l'area oggetto di espropriazione è compresa in un'area edificata.

5. Qualora all'area della stretta pertinenza permanga una residua potenzialità edificatoria il calcolo dell'indennità seguirà i criteri previsti dal comma 3, lettera b).

6. Nelle zone prive di un mercato immobiliare di riferimento, il valore venale delle aree edificabili è fissato al 15 per cento dei prezzi medi commerciali degli immobili, riportati nelle pubblicazioni specializzate a diffusione provinciale, rapportato ad un lotto avente un indice medio di edificabilità pari a 1,5 metri cubi su metro quadro e considerando un interpiano pari a 3 metri.

7. Ove il piano regolatore generale (P.R.G.) preveda la demolizione delle costruzioni presenti sull'area oggetto di espropriazione e le stesse non risultino utilizzabili anteriormente alla data di emanazione del decreto previsto dall'art. 6 della legge provinciale n. 6 del 1993, l'indennità di espropriazione è costituita dal valore venale dell'area libera, valutata come edificabile, decurtato del costo di demolizione.

Art. 4.

*Riduzione dell'indennità di espropriazione*

1. La riduzione del 25 per cento dell'indennità di espropriazione, prevista dall'art. 14 della legge provinciale n. 6 del 1993, si applica quando l'espropriazione è volta alla realizzazione dei seguenti interventi ed opere:

a) interventi previsti in attuazione della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 (Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992 n. 21);

b) interventi previsti nel piano provinciale della mobilità, di cui all'art. 52 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3 (Misure collegate con la manovra di finanza pubblica per l'anno 2000);

c) attrezzature di livello provinciale e altre infrastrutture e opere di riforma economica previste dal piano urbanistico provinciale, individuate dall'art. 5, comma 1.

2. L'indennità di espropriazione è inoltre ridotta del 25 per cento ai sensi dell'art. 14 della legge provinciale 19 febbraio 1993 n. 6, quando l'espropriazione è prevista dagli accordi di programma quadro o da intese fra Stato, Provincia ed altri enti territoriali.

Art. 5.

*Infrastrutture ed opere di riforma economico sociale*

1. Le attrezzature di livello provinciale e le altre infrastrutture e opere di riforma economica previste dal piano urbanistico provinciale per la cui realizzazione si applica la riduzione prevista dall'art. 4 sono le scuole medie superiori e di formazione professionale, le strutture universitarie, le strutture ospedaliere, il carcere provinciale, gli impianti e le attività di recupero e di smaltimento di rifiuti e gli impianti di depurazione delle acque reflue urbane, previsti dall'art. 31, commi 1 e 3 delle norme di attuazione di cui all'allegato B al piano urbanistico provinciale, approvato con legge provinciale 28 maggio 2008, n. 5.

Art. 6.

*Norme transitorie*

1. Fino all'entrata in vigore del piano provinciale della mobilità previsto dall'art. 52 della legge provinciale n. 3 del 2000, la riduzione prevista dall'art. 4, comma 1, lettera b), si applica alle opere individuate dal piano generale degli interventi per la viabilità, approvato dalla Giunta provinciale ai sensi dell'art. 17, comma 2, lettera a), della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4, (Nuova disciplina della programmazione di sviluppo e adeguamento delle norme in materia di contabilità e di zone svantaggiate)

2. In esito alla rideterminazione dell'indennità di espropriazione nelle ipotesi previste dal terzo periodo del comma 3 dell'art. 154 della legge urbanistica provinciale, gli interessi sono dovuti al tasso legale solo sulla maggiore somma eventualmente spettante all'espropriato.

Il presente decreto sarà pubblicato nel «*Bollettino ufficiale*» della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 26 ottobre 2009

DELLAI

(*Omissis*).

10R1485



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
28 ottobre 2009, n. 25-27/Leg.

**Modificazioni al decreto del Presidente della Provincia  
29 settembre 2005, n. 18-48/Leg. (Regolamento di contabilità  
di cui all'articolo 78 ter della legge provinciale 14 settembre  
1979, n. 7 e s.m.).**

*(Pubblicato nel Supplemento n. 2 al Bollettino ufficiale della  
Regione Trentino-Alto Adige n. 52/I-II del 22 dicembre 2009)*

#### IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», come modificato dalla legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, ai sensi del quale il Presidente della Provincia emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;

Visto l'art. 54, comma 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale alla Giunta provinciale spetta, tra l'altro, la deliberazione dei regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale e la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare delle province;

Visto l'art. 78-ter della legge provinciale di contabilità;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2511 di data 23 ottobre 2009, con la quale è stato approvato il regolamento recante «Modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg. (Regolamento di contabilità di cui all'art. 78 ter della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e s.m.)»;

Emana  
il seguente regolamento:

#### Art. 1.

*Modificazioni dell'art. 25 del decreto del Presidente  
della Provincia 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg.*

1. All'art. 25 del decreto del Presidente della Provincia 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg., sono apportate le seguenti modificazioni:

a) prima del primo periodo del comma 1 è inserito il seguente: «Il Tesoriere, gli agenti pagatori, gli agenti della riscossione e gli agenti di materia sono individuati agenti contabili ed in quanto tali sono tenuti alla resa del conto giudiziale secondo la vigente disciplina in materia.»;

b) nel comma 3 prima delle parole: «gli agenti della riscossione» sono inserite le seguenti: «Il Tesoriere e»;

c) nel comma 4 prima delle parole: «degli agenti contabili» sono inserite le seguenti: «del Tesoriere e»;

d) dopo il primo periodo del comma 6 è aggiunto il seguente: «In caso di difformità o presunte irregolarità, il medesimo dirigente rinvia il conto con osservazioni.»;

e) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

«6-bis. Gli agenti di materia consegnatari di azioni o di quote di società di proprietà della Provincia inviano il conto giudiziale alla struttura provinciale competente in materia di predisposizione degli atti per le partecipazioni finanziarie della Provincia, la quale lo riscontra apponendo il visto di conformità e lo trasmette alla Corte dei conti. In caso di difformità o presunte irregolarità, la struttura medesima rinvia il conto con osservazioni.

6-ter. La resa del conto giudiziale è effettuata anche per le altre quote partecipative della Provincia inserite nel conto generale del patrimonio. In tali casi, la struttura provinciale competente per materia riscontra il conto giudiziale predisposto dal soggetto partecipato, apponendo il visto di conformità e lo invia alla struttura provinciale competente in materia di predisposizione degli atti per le partecipazioni finanziarie della Provincia ai fini della trasmissione alla Corte dei conti. In caso di difformità o presunte irregolarità, la struttura competente per materia rinvia il conto al soggetto partecipato con osservazioni.

6-quater. Gli agenti pagatori, individuati secondo le modalità di cui all'art. 66 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, inviano il conto giudiziale al proprio dirigente, che lo riscontra apponendo il visto di conformità e lo trasmette alla Corte dei conti. In caso di difformità o presunte irregolarità, il dirigente medesimo rinvia il conto con osservazioni.»;

f) al comma 7, le parole «di materia» e «comma 5 del» sono soppresse.

#### Art. 2.

*Modificazione dell'art. 31 del decreto del Presidente  
della Provincia 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg.*

1. Dopo il comma 7 dell'art. 31 del decreto del Presidente della Provincia 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg. è aggiunto il seguente:

«7-bis. La Provincia allega al bilancio di previsione e al rendiconto generale una nota informativa che evidenzia, secondo le modalità stabilite dalla Giunta provinciale, gli oneri e gli impegni finanziari, rispettivamente stimati e sostenuti, derivanti da contratti, dalla stessa conclusi, relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.».

#### Art. 3.

*Modificazione dell'art. 72 del decreto del Presidente  
della Provincia 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg.*

1. Il comma 1 dell'art. 72 del decreto del Presidente della Provincia 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg., è sostituito dal seguente:

«1. La Provincia assicura alla Corte dei conti l'accesso alle banche dati necessarie per lo svolgimento dell'attività di controllo e, in particolare, l'accesso ai documenti contabili, anche informatici, secondo le modalità stabilite in appositi protocolli d'intesa.».

#### Art. 4.

*Abrogazione del decreto del Presidente  
della Giunta Provinciale 8 maggio 2000, n. 7-25/Leg.*

1. Il decreto del Presidente della Giunta Provinciale 8 maggio 2000, n. 7-25/Leg. (Adozione del Regolamento di disciplina delle modalità e dei criteri per la concessione della rateazione dei crediti della Provincia autonoma di Trento, a sensi dell'art. 51 bis della L.P. 14 settembre 1979, n. 7) è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nel «*Bollettino ufficiale*» della Regione.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 28 ottobre 2009

DELLAI

(Omissis).

10R1486



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
28 ottobre 2009, n. 26-28/Leg.

**Regolamento recante Modifiche del decreto del Presidente della Giunta provinciale 10 luglio 2000, n. 16-34/Leg. recante «Regolamento per la disciplina della gestione contabile dei servizi di cassa ed economato»**

(Pubblicato nel Supplemento n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 52/I-II del 22 dicembre 2009)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della Giunta provinciale emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;

Visto l'art. 54, comma 1, numero 2, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale alla Giunta provinciale spetta la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare delle province;

Visto l'art. 66 della legge provinciale di contabilità che prevede l'attivazione presso i servizi economici di un servizio di cassa ed economato per provvedere alle spese minime di ufficio, all'acquisto di materiale mobile, alle erogazioni per servizi inerenti il funzionamento degli uffici, nonché altri compiti per i quali simili procedure di spesa risultino più tempestive;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2515 di data 23 ottobre 2009 avente ad oggetto «Approvazione del Regolamento recante «Modifiche del decreto del Presidente della Giunta provinciale 10 luglio 2000, n. 16-34/Leg. recante «Regolamento per la disciplina della gestione contabile dei servizi di cassa ed economato»»;

Emana  
il seguente regolamento:

Art. 1.

*Modificazioni dell'art. 2 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 10 luglio 2000, n. 16-34/Leg.*

1. All'art. 2 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 10 luglio 2000, n. 16-34/Leg., sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: «servizio organizzazione finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «servizio competente in materia di sistema finanziario pubblico provinciale» e le parole: «lire 3 miliardi» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1,6 milioni»;

b) al comma 2 le parole: «servizio organizzazione finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «servizio competente in materia di sistema finanziario pubblico provinciale»;

c) al comma 3 le parole: «ad un livello non inferiore al VII» sono sostituite dalle seguenti: «a una categoria/livello non inferiore a C evoluto» e le parole: «di livello non inferiore al VI» sono sostituite dalle seguenti: «di categoria/livello non inferiore a C base».

Art. 2.

*Modificazioni dell'art. 4 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 10 luglio 2000, n. 16-34/Leg.*

1. All'art. 4 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 10 luglio 2000, n. 16-34/Leg. sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Possono essere istituiti servizi «Cassa ed economato» periferici presso le seguenti strutture:

a) la struttura competente per il centro per l'infanzia;

b) la struttura nella quale è incardinato l'Ufficio per i rapporti con l'Unione Europea;

b) nel comma 2 le parole: «su proposta dell'Assessore per le finanze» sono soppresse;

c) nel comma 3 le parole: «sostituito il Servizio» sono sostituite dalle seguenti: «sostituita la struttura» e le parole: «servizio organizzazione finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «servizio competente in materia di sistema finanziario pubblico provinciale»;

d) nel comma 4 le parole: «lire 100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 52 mila»;

e) nel comma 5 le parole: «ad un livello o qualifica equiparata non inferiore al sesto» sono sostituite dalle seguenti: «a una categoria/livello non inferiore a C base».

Art. 3.

*Modificazioni dell'art. 5 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 10 luglio 2000, n. 16-34/Leg.*

1. Al comma 1 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 10 luglio 2000, n. 16-34/Leg. sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella lettera a) le parole: «lire 2.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.100,00» e le parole: «lire 5.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 2.600,00»;

b) nella lettera b) le parole: «lire 10.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 5.200,00».

Art. 4.

*Modificazioni dell'art. 6 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 10 luglio 2000, n. 16-34/Leg.*

1. All'art. 6 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 10 luglio 2000, n. 16-34/Leg. le parole: «», secondo le modalità» sono sostituite dalle seguenti: «e con le altre modalità».

Art. 5.

*Sostituzione dell'art. 7 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 10 luglio 2000, n. 16-34/Leg.*

«Art. 7 (Rendicontazione degli incaricati). – 1. Periodicamente, in relazione all'esigenza di conservare una disponibilità sul fondo cassa congrua rispetto alle necessità, gli incaricati dei servizi economici predispongono, con riferimento alle spese effettuate:

a) il rendiconto per le spese di cui all'art. 3, comma 2, lettera A) e di cui all'art. 5, comma 1, lettera A);

b) riepiloghi per le spese di cui all'art. 3, comma 2, lettera B) e di cui all'art. 5, comma 1, lettera B).

2. Il rendiconto di cui alla lettera a) del comma 1. è articolato per capitoli di bilancio ed è corredato della documentazione giustificativa della spesa e dei pagamenti effettuati prevista dal presente regolamento. L'incaricato del servizio economico invia il rendiconto al proprio dirigente che, verificatolo, lo approva con propria determinazione o, se necessario, lo sottopone all'approvazione della Giunta provinciale. Il provvedimento di approvazione unitamente al rendiconto e alla relativa documentazione giustificativa, è inviato al competente Servizio del Dipartimento che si occupa di affari finanziari per gli adempimenti di cui all'art. 56 della legge provinciale di contabilità. Ai fini del reintegro delle somme lo stesso dirigente di cui sopra provvede agli adempimenti previsti dall'art. 57 della medesima legge.

3. I riepiloghi dei pagamenti effettuati di cui alla lettera b) del comma 1. sono inviati ai dirigenti delle strutture competenti i quali, dopo averli verificati, dispongono, ai fini del reintegro delle somme all'incaricato del servizio economico, gli adempimenti di cui all'art. 57 della legge provinciale di contabilità.

4. Qualora, in sede di predisposizione o di controllo del rendiconto di cui al comma 2 o in sede di predisposizione dei riepiloghi di cui al comma 3 emergessero irregolarità, ne viene data comunicazione al dirigente interessato.



5. Agli incaricati dei servizi economali è dato discarico delle spese effettuate con l'approvazione dei relativi rendiconti e, nel caso dei riepiloghi dei pagamenti, con la liquidazione delle relative spese.

6. Nel caso di economo esterno all'amministrazione provinciale gli adempimenti di cui ai precedenti commi sono effettuati dal dirigente individuato nel provvedimento di nomina dell'economista.»

Art. 6.

*Modificazione dell'art. 8 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 10 luglio 2000, n. 16-34/Leg.*

1. All'art. 8 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 10 luglio 2000, n. 16-34/Leg. le parole: «lire 5.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 10.000,00».

Art. 7.

*Inserimento dell'art. 9 bis nel decreto del Presidente della Giunta provinciale 10 luglio 2000, n. 16-34/Leg.*

1. Dopo l'art. 9 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 10 luglio 2000, n. 16-34/Leg. è inserito il seguente.

«Art. 9-bis (Conto giudiziale). – 1. Ai sensi dell'art. 47 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e delle relative disposizioni attuative previste dal regolamento di cui all'art. 78-ter della medesima legge, gli incaricati dei servizi economali sono tenuti alla resa del conto giudiziale secondo i criteri, le modalità e i termini previsti dallo stesso Regolamento.

2. Ove in un anno si siano succeduti più incaricati ciascuno di essi rende separatamente il conto giudiziale della propria gestione.

Art. 8.

*Modificazione dell'art. 10 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 10 luglio 2000, n. 16-34/Leg.*

1. All'art. 10 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 10 luglio 2000, n. 16-34/Leg. sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 dopo le parole: «compilano il rendiconto» sono inserite le seguenti: «e i riepiloghi»;

b) nel comma 2 e nel comma 3 le parole: «Servizio organizzazione finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «servizio competente in materia di bilancio e ragioneria».

Art. 9.

*Modificazioni dell'art. 11 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 10 luglio 2000, n. 16-34/Leg.*

1. Nel comma 1 dell'art. 11 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 10 luglio 2000, n. 16-34/Leg. le parole: «servizio organizzazione finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «servizio competente in materia di bilancio e ragioneria»; e le parole: «dipartimento affari finanziari» sono sostituite dalle seguenti: «dipartimento che si occupa di affari finanziari».

Il presente decreto sarà pubblicato nel «Bollettino ufficiale» della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 28 ottobre 2009

DELLAI

(Omissis).

10R1487

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
12 novembre 2009, n. 27-29/Leg.

**Regolamento sulla valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e della capacità relazionale degli studenti per l'anno scolastico 2009 - 2010 (articolo 60, comma 1, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5).**

*(Pubblicato nel Supplemento n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 52/I-II del 22 dicembre 2009)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della Provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;

Visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, secondo il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi provinciali;

Vista la deliberazione n. 2647 del 6 novembre 2009 con la quale la Giunta provinciale ha approvato il Regolamento sulla valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e della capacità relazionale degli studenti per l'anno scolastico 2009 - 2010 (art. 60, comma 1, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5);

Emana  
il seguente regolamento:

Art. 1.

*Oggetto*

1. In attuazione dell'art. 60, comma 1, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino), di seguito denominata «legge provinciale sulla scuola», questo regolamento, per l'anno scolastico 2009-2010, disciplina per le istituzioni scolastiche, anche paritarie, del Trentino i criteri e le modalità per attuare:

a) la valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e della capacità relazionale degli studenti;

b) le forme di raccordo con la valutazione degli studenti disciplinata dalla normativa statale.

Capo I

IL SISTEMA DELLA VALUTAZIONE

Art. 2.

*Finalità della valutazione degli studenti*


1. La valutazione dello studente è dimensione integrante del processo di insegnamento-apprendimento che ha come scopo la formazione dello studente e si ispira in particolare alle seguenti finalità:

a) garantire la continuità formativa e valutativa, in particolare per tutto il periodo di istruzione obbligatoria, rilevando le conoscenze e le abilità dello studente anche al fine del passaggio alla classe successiva o all'ammissione all'esame di stato;

b) svolgere una funzione regolativa dei processi di insegnamento al fine di contribuire a migliorare la qualità degli apprendimenti;

c) promuovere l'autovalutazione dello studente, in termini di consapevolezza dei risultati raggiunti e delle proprie capacità al fine di responsabilizzarlo rispetto ai traguardi prefissati;

d) accompagnare, orientare e sostenere lo studente nel proprio processo di apprendimento lungo l'intero percorso d'istruzione.



## Art. 3.

*La valutazione degli studenti nel primo ciclo di istruzione*

1. La valutazione dello studente è periodica, con formalizzazione almeno una volta durante l'anno scolastico e comunque nelle date stabilite ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera c), e annuale, alla fine di ogni anno scolastico.

2. Gli esiti della valutazione degli apprendimenti sono espressi nella forma di un giudizio globale e, per ogni disciplina, nella forma dei seguenti giudizi sintetici decrescenti: ottimo, distinto, buono, discreto, sufficiente, non sufficiente.

3. La valutazione della capacità relazionale ha funzione educativa e formativa, è espressa all'interno del giudizio globale previsto dal comma 2, non influisce sulla valutazione degli apprendimenti e non condiziona da sola l'ammissione alla classe successiva o all'esame di stato.

## Art. 4.

*La valutazione degli studenti nel secondo ciclo di istruzione*

1. La valutazione dello studente è periodica, con formalizzazione almeno una volta durante l'anno scolastico e comunque nelle date stabilite ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera c), e annuale, alla fine di ogni anno scolastico.

2. Gli esiti della valutazione degli apprendimenti e della capacità relazionale sono espressi nella forma di voti numerici definiti in decimi usando il numero quattro come votazione più bassa.

3. La valutazione della capacità relazionale ha funzione educativa e formativa, non influisce sulla valutazione degli apprendimenti e non condiziona da sola l'ammissione alla classe successiva o all'esame di stato.

## Art. 5.

*Modalità e criteri generali per l'ammissione alla classe successiva ed all'esame di stato nel primo e nel secondo ciclo di istruzione*

1. In considerazione delle peculiari finalità che caratterizzano il percorso educativo, anche in relazione all'età e al processo evolutivo dei soggetti coinvolti, nella scuola primaria la non ammissione alla classe successiva oppure alla scuola secondaria di primo grado assume carattere di eccezionalità; in particolare, il consiglio di classe può decidere all'unanimità la non ammissione solo in casi gravi e comprovati da specifica motivazione.

2. Nella scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva o all'esame di stato gli studenti che abbiano ottenuto una valutazione complessivamente sufficiente da parte del consiglio di classe.

3. Nel secondo ciclo di istruzione:

a) sono ammessi alla classe successiva gli studenti che abbiano ottenuto una valutazione non inferiore al valore della sufficienza negli apprendimenti delle discipline previste dai piani di studio, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6 per gli studenti ammessi con carenze;

b) sono ammessi all'esame di stato gli studenti che abbiano ottenuto una valutazione complessivamente sufficiente da parte del consiglio di classe.

4. Nella scuola secondaria di primo e secondo grado il consiglio di classe può procedere alla valutazione per l'ammissione alla classe successiva o all'esame di stato solo degli studenti che abbiano frequentato almeno tre quarti dell'orario annuale di insegnamento, fatte salve le eventuali motivate deroghe stabilite nella parte didattica del progetto d'istituto.

## Art. 6.

*Le carenze negli apprendimenti nel secondo ciclo di istruzione*

1. Le modalità di rilevazione delle carenze negli apprendimenti e di realizzazione delle attività di sostegno e di recupero nel secondo ciclo di istruzione sono disciplinate dalla Giunta provinciale nel rispetto dei seguenti criteri e finalità:

a) il collegio dei docenti è responsabilizzato nel prevenire l'insuccesso scolastico e nello stabilire i criteri generali per la realizzazione delle attività di sostegno e degli interventi di recupero;

b) la valutazione costituisce strumento formativo e orientativo per lo studente e regolativo per i processi di insegnamento-apprendimento;

c) lo studente è responsabilizzato nella partecipazione al recupero delle proprie carenze negli apprendimenti;

d) lo studente e la famiglia sono adeguatamente e puntualmente informati sulle carenze negli apprendimenti, sulle possibili conseguenze, sulle modalità di recupero e sui loro esiti, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 della legge provinciale sulla scuola.

## Art. 7.

*Il credito scolastico nel secondo ciclo di istruzione*

1. Ai fini del calcolo e della conseguente attribuzione allo studente del credito scolastico previsto dalla normativa statale vigente, il consiglio di classe non tiene conto del voto relativo alla valutazione della capacità relazionale.

2. Ai fini dell'attribuzione del credito scolastico allo studente ammesso all'esame di stato con una valutazione complessivamente sufficiente il consiglio di classe attribuisce allo stesso in ogni caso il punteggio minimo previsto dalla normativa statale vigente per i casi in cui la media dei voti sia pari a sei.

3. I docenti di religione cattolica e, analogamente, i docenti dell'attività didattica alternativa fanno parte del consiglio di classe riunito per la definizione del credito scolastico per gli studenti che si avvalgono del relativo insegnamento.

## Art. 8.

*La valutazione degli studenti stranieri*

1. La valutazione degli studenti stranieri, come definiti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Provincia 27 marzo 2008, n. 8-115/Leg. (Regolamento per l'inserimento e l'integrazione degli studenti stranieri nel sistema educativo provinciale (art. 75 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)), deve tener conto della necessaria coerenza valutativa con il percorso didattico personalizzato previsto dall'art. 10 del decreto medesimo e con gli elementi valutativi acquisiti.

2. All'interno dei criteri generali per la valutazione periodica e annuale, definiti ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera a), sono stabilite anche le modalità e gli strumenti di valutazione per gli studenti stranieri; il protocollo di accoglienza degli studenti stranieri, previsto dall'art. 9 del decreto del Presidente della Provincia n. 8-115/Leg. del 2008, dà evidenza anche di questi criteri generali.

3. Qualora per gli studenti stranieri, secondo i casi e le modalità previste dall'art. 2, comma 1, della legge provinciale 14 luglio 1997 n. 11 (Insegnamento delle lingue straniere nella scuola dell'obbligo. Modifiche delle leggi provinciali 29 aprile 1983, n. 12 e 23 giugno 1986, n. 15), l'apprendimento di una lingua straniera sia sostituito da quello della lingua madre, compatibilmente con la disponibilità delle risorse e nel rispetto dei criteri organizzativi stabiliti dalla Provincia, il consiglio di classe in merito all'apprendimento della lingua madre acquisisce il giudizio valutativo espresso dal mediatore interculturale.



## Art. 9.

*La valutazione degli studenti con bisogni educativi speciali*

1. La valutazione degli studenti con bisogni educativi speciali, come definiti dal decreto del Presidente della Provincia 8 maggio 2008, n. 17-124/Leg. (Regolamento per favorire l'integrazione e l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali (art. 74 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)), deve tener conto della necessaria coerenza valutativa con il percorso educativo individualizzato o personalizzato e degli elementi valutativi acquisiti a cura del consiglio di classe da figure di supporto, nonché delle particolarità relative all'esonero da una o entrambe le lingue straniere.

2. La valutazione degli studenti, di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Provincia n. 17-124/Leg. del 2008, è effettuata sulla base del piano educativo individualizzato (PEI) in relazione a specifici criteri educativo - didattici, a modalità organizzative e ad attività aggiuntive, in sostituzione parziale o totale dei contenuti di alcune discipline. Il documento di valutazione contiene solo la valutazione delle discipline previste dal PEI.

3. La valutazione degli studenti, di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Provincia n. 17-124/Leg. del 2008, è effettuata sulla base del progetto educativo personalizzato (PEP) in relazione ai criteri didattici, alle modalità organizzative, alle misure dispensative e agli strumenti compensativi adottati, anche in via temporanea.

4. La valutazione degli studenti di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Provincia n. 17-124/Leg. del 2008, è effettuata sulla base del progetto educativo personalizzato (PEP), e delle specifiche azioni in esso definite.

## Art. 10.

*La valutazione nei corsi e percorsi per adulti organizzati dalle istituzioni scolastiche*

1. La valutazione periodica e annuale degli apprendimenti nei corsi e percorsi per adulti tiene conto, per quanto compatibili, dei criteri e delle modalità previste per i corsi ordinari come definiti dal collegio dei docenti, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera a).

## Capo II

## SOGGETTI E DOCUMENTO DI VALUTAZIONE

## Art. 11.

*Funzioni del collegio dei docenti e del consiglio di classe in merito alla valutazione periodica e annuale*

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2, il collegio docenti, al fine di assicurare coerenza, trasparenza ed equità nelle procedure e nelle decisioni dei singoli docenti e dei consigli di classe, definisce, nella parte didattica del progetto d'istituto:

a) i criteri generali da seguire per lo svolgimento della valutazione periodica ed annuale, definendo un sistema di valutazione articolato in responsabilità, criteri, modalità, procedure e strumenti, anche standardizzati, in un'ottica dinamica e formativa, nel rispetto della collegialità del giudizio e favorendo la componente dialogata della valutazione, tenuto conto della fase evolutiva dello studente;

b) i criteri generali da seguire per la valutazione degli studenti del secondo ciclo di istruzione che svolgono percorsi di alternanza scuola-lavoro ai sensi dell'art. 65 della legge provinciale sulla scuola;

c) le date e la frequenza della valutazione periodica effettuata dal consiglio di classe, fermo restando quanto previsto dagli articoli 3, comma 1, e 4, comma 1.

2. Ferma restando la competenza di ogni singolo docente responsabile della specifica attività didattica e formativa, alla valutazione degli apprendimenti, della capacità relazionale dello studente provvede, ai sensi dell'art. 25 della legge provinciale sulla scuola, il consiglio di classe presieduto dal dirigente dell'istituzione scolastica, o da un docente da lui delegato, con la sola componente di tutti i docenti

responsabili delle attività educative e didattiche della classe. La valutazione delle singole discipline è collegiale e spetta al consiglio di classe su motivata e documentata proposta del docente della disciplina, ferma restando la competenza degli assistenti addetti alle esercitazioni di laboratorio prevista dall'art. 25, comma 1, della legge provinciale sulla scuola.

3. I docenti di sostegno, facendo parte del consiglio di classe ai sensi del comma 2, partecipano alla valutazione di tutti gli studenti della classe.

4. Ai sensi delle norme concordatarie, delle conseguenti intese e dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento), i docenti di religione cattolica fanno parte del consiglio di classe, con gli stessi diritti e doveri degli altri docenti, per la valutazione periodica e annuale degli studenti che si avvalgono di tale insegnamento.

## Art. 12.

*Documento di valutazione e modalità di comunicazione degli esiti della valutazione*

1. Le istituzioni scolastiche predispongono il documento di valutazione nel rispetto dei seguenti criteri e modalità:

- a) trasparenza e completezza delle informazioni;
- b) indicazione degli elementi essenziali di identificazione dell'istituzione scolastica e dello studente;
- c) nel documento di valutazione è riportata a margine anche la valutazione delle discipline opzionali facoltative;
- d) limitatamente all'ultima classe del primo ciclo di istruzione il documento di valutazione contiene il consiglio orientativo;
- e) nel secondo ciclo di istruzione i voti numerici, espressi in decimi ai sensi dell'art. 4, comma 2, sono scritti in lettere.

2. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 della legge provinciale sulla scuola e fermo restando quanto previsto dal comma 1 di questo art., le modalità di comunicazione, anche in forma telematica, degli esiti della valutazione periodica e annuale fanno parte di un programma di comunicazione continua tra docenti e famiglie; sono parte di questa comunicazione anche le informazioni ai genitori sui risultati delle verifiche, sulle assenze e sull'andamento scolastico dei propri figli, con particolare riguardo alle situazioni che possono portare alla non ammissione alla classe successiva o all'esame di stato.

## Capo III

## DISPOSIZIONI PER IL RACCORDO CON IL SISTEMA NAZIONALE

## Art. 13.

*Forme di raccordo con la valutazione disciplinata dalla normativa statale*

1. Nel primo ciclo di istruzione per il raccordo tra la valutazione degli studenti disciplinata da questo regolamento e quella disciplinata dalla normativa statale le istituzioni scolastiche utilizzano la tabella A.

2. Nel secondo ciclo di istruzione gli studenti provenienti da fuori provincia di Trento, nei confronti dei quali sia stata deliberata dal consiglio di classe la sospensione del giudizio, sono iscritti con riserva alla classe successiva, in attesa della conclusione della procedura di valutazione nell'istituzione scolastica di provenienza.

3. Ferme restando le modalità di svolgimento dell'esame di stato stabilite dalla normativa statale vigente, nel primo ciclo di istruzione, in coerenza e continuità con quanto stabilito, per l'anno scolastico 2008-2009, dal decreto del Presidente della Provincia 27 aprile 2009, n. 6-8/Leg. (Regolamento sulla valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e della capacità relazionale degli studenti per l'anno scolastico 2008 - 2009 (art. 60, comma 1, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)), la valutazione delle prove scritte e del colloquio pluridisciplinare dell'esame di stato è espressa con i giudizi sintetici previsti dall'art. 3, comma 2. Sulla base degli esiti delle prove d'esame e del giudizio di



ammissione, la commissione esaminatrice formula un giudizio sintetico finale che provvede a convertire in voto numerico utilizzando la tabella A. Nei casi di merito eccezionale la commissione esaminatrice può assegnare la lode.

4. La certificazione delle competenze degli studenti è sospesa fino alla definizione delle competenze stesse da parte del regolamento sui piani di studio provinciali di attuazione dell'art. 55 della legge provinciale sulla scuola.

Tabella A

Raccordo con la valutazione disciplinata dalla normativa statale (art. 13, commi 1 e 3)

GIUDIZI SINTETICI	VOTI NUMERICI
Non sufficiente	da 1 a 5
Sufficiente	6
Discreto	7
Buono	8
Distinto	9
Ottimo	10

Il presente decreto sarà pubblicato nel «*Bollettino ufficiale*» della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 12 novembre 2009

DELLAI

(*Omissis*).

**10R1488**

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA**  
19 novembre 2009, n. **28-30/Leg.**

**Modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Provincia 5 giugno 2003, n. 10-131/Leg concernente «Regolamento di esecuzione dell'articolo 3 bis della legge provinciale 18 febbraio 1988, n. 6 (Interventi per il settore minerario nel Trentino), recante disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di ricerca e di concessione di coltivazioni di giacimenti minerari».**

(*Publicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino Alto Adige n. 4/I-II del 26 gennaio 2010*)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 ed in particolare gli articoli 53 e 54 comma 1;

Visti gli articoli 3-bis e 4-ter della legge provinciale 18 febbraio 1988, n. 6 e s.m.;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2738 di data 13 novembre 2009, «Modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Provincia 5 giugno 2003, n. 10 - 131/Leg concernente «Regolamento di esecuzione dell'art. 3-bis della legge provinciale 18 febbraio 1988, n. 6, recante «disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di ricerca e di concessione di coltivazione di giacimenti minerari»».

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Sostituzione del titolo del decreto del Presidente della Provincia 5 giugno 2003, n. 10-131/Leg*

1. Il titolo del decreto del Presidente della Provincia 5 giugno 2003, n. 10-131/Leg è sostituito dal seguente: «Regolamento di attuazione della legge provinciale 18 febbraio 1988, n. 6 (Interventi per il settore minerario nel Trentino)».

Art. 2.

*Modificazione dell'art. 1 del decreto del Presidente della Provincia 5 giugno 2003, n. 10-131/Leg*

1. Il comma 1 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Provincia 5 giugno 2003 n. 10-131/Leg, è sostituito dal seguente:

«1. In attuazione della legge provinciale 18 febbraio 1988, n. 6 (Interventi per il settore minerario nel Trentino) questo regolamento definisce:

a) i procedimenti di conferimento di permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di giacimenti di sostanze minerali di prima categoria individuate ai sensi del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel regno), nonché i procedimenti connessi, ai sensi dell'art. 3-bis;

b) le modalità per la determinazione del contributo per l'attività di miniera e del suo versamento, ai sensi dell'art. 4-bis;

c) le modalità per la determinazione del canone provinciale per l'utilizzo dell'acqua minerale per i concessionari di miniere per acque minerali da imbottigliamento e del suo versamento, ai sensi dell'art. 4-ter.»

Art. 3.

*Modificazione dell'art. 9 del decreto del Presidente della Provincia 5 giugno 2003, n. 10-131/Leg*

1. La lettera b) del comma 2 all'art. 9 del decreto del Presidente della Provincia 5 giugno 2003, n. 10-131/Leg, è sostituita dalla seguente:

«b) il programma dei lavori di coltivazione nonché il relativo progetto di coltivazione della miniera devono essere proporzionati all'importanza del giacimento;»

Art. 4.


*Modificazione dell'art. 11 del decreto del Presidente della Provincia 5 giugno 2003, n. 10-131/Leg*

1. Al comma 5 dell'art. 11 del decreto del Presidente della Provincia 5 giugno 2003, n. 10-131/Leg, dopo le parole: «in corrispondenza dei vertici e lungo i lati dell'area» sono aggiunte le seguenti: «; con il medesimo provvedimento è stabilito l'importo della cauzione, di cui all'art. 3-bis della legge n. 6 del 1988, dovuto a garanzia dell'esatto adempimento degli interventi di ripristino e di messa in sicurezza e riportato al costo degli interventi.».

Art. 5.

*Modificazione dell'art. 12 del decreto del Presidente della Provincia 5 giugno 2003, n. 10-131/Leg*

1. Al comma 1 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Provincia 5 giugno 2003 n. 10-131/Leg, le parole: «o di riduzione dell'area» sono sostituite dalle seguenti: «; di riduzione dell'area, di modifica del progetto di coltivazione, ivi compresi gli impianti e le strutture di pertinenza.».



## Art. 6.

*Modificazione dell'art. 14 del decreto del Presidente della Provincia 5 giugno 2003, n. 10-131/Leg*

1. Il comma 2 all'art. 14 del decreto del Presidente della Provincia 5 giugno 2003 n. 10-131/Leg, è sostituito dal seguente:

«2. Per la richiesta di rinnovo o di ampliamento di concessione mineraria e per la modifica del progetto di coltivazione trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni stabilite dall'art. 11. Se la modifica al progetto di coltivazione non è soggetta alla valutazione di impatto ambientale, l'interessato, contestualmente alla presentazione della domanda, può chiedere alla struttura competente in materia mineraria la convocazione della conferenza di servizi ai sensi dell'art. 16, comma 4, della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, per l'acquisizione dei necessari provvedimenti di competenza provinciale.»

2. Dopo il comma 5 dell'art. 14 del decreto del Presidente della Provincia 5 giugno 2003 n. 10-131/Leg è aggiunto il seguente:

«5-bis. Se la domanda è presentata anteriormente al termine di scadenza del provvedimento di cui è chiesto il rinnovo, l'attività di concessione può essere continuata secondo le modalità stabilite dall'atto originario fino alla conclusione del procedimento di rinnovo.»

## Art. 7.

*Inserimento del capo II bis e dell'articolo 17-bis nel decreto del Presidente della Provincia 5 giugno 2003, n. 10-131/Leg*

1. Dopo l'art. 17 del decreto del Presidente della Provincia 5 giugno 2003, n. 10-131/Leg è inserito il seguente capo:

«Capo II-bis canone provinciale per l'utilizzo dell'acqua minerale».

2. Dopo l'art. 17 nel capo II-bis del decreto del Presidente della Provincia 5 giugno 2003, n. 10-131/Leg, è inserito il seguente:

«Art. 17-bis (Determinazione del canone provinciale per l'utilizzo dell'acqua minerale). — 1. Il canone si compone di una quota determinata sulla base della superficie corrispondente all'area in concessione, spettante alla Provincia, e di una quota determinata in misura proporzionale alla quantità d'acqua imbottigliata dal concessionario, spettante al comune sul cui territorio ricade la concessione. In caso di concessioni insistenti su territori di comuni diversi, i comuni medesimi stipulano appositi accordi per la definizione delle modalità di ripartizione delle quote di canone relativo alla quantità d'acqua imbottigliata.»

## Art. 8.

*Inserimento dell'art. 17-ter nel decreto del Presidente della Provincia 5 giugno 2003, n. 10-131/Leg*

1. Dopo l'art. 17-bis del decreto del Presidente della Provincia 5 giugno 2003, n. 10-131/Leg, è inserito il seguente:

«Art. 17-ter (Determinazione della quota proporzionale alla superficie). — 1. La quota del canone proporzionale alla superficie è pari al diritto proporzionale annuo relativo alle concessioni minerarie corrispondente a euro 33,92 per ettaro, con un minimo frazionabile pari a euro 529,93.

2. Ai sensi dell'art. 7, comma 3 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 2, la Giunta provinciale può aggiornare annualmente gli importi previsti dal comma 1 con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo all'adeguamento.

## Art. 9.

*Inserimento dell'art. 17 quater nel decreto del Presidente della Provincia 5 giugno 2003, n. 10-131/Leg*

1. Dopo l'art. 17-ter del decreto del Presidente della Provincia 5 giugno 2003, n. 10-131/Leg, è inserito il seguente:

«Art. 17-quater (Determinazione del canone proporzionale all'imbottigliamento). — 1. La quota del canone proporzionale all'imbottigliamento è pari a euro 1,20 per ogni 1.000 litri di acqua imbottigliata, comprese anche le eventuali bibite confezionate con l'acqua stessa. Tale importo è ridotto ad euro 0.90 in caso di imbottigliamento in vetro.

2. Nel caso in cui il comune sia titolare della concessione mineraria e la stessa venga esercitata da un'impresa privata sulla base di un contratto di appalto ai sensi della legge 3 aprile 1961, n. 283 (Esercizio delle concessioni minerarie da parte degli Enti locali), il relativo corrispettivo economico è definito dal contratto medesimo.

3. Il comune può stabilire che eventuali importi derivanti da precedenti convenzioni stipulate con i concessionari siano ricompresi nel canone previsto da questo articolo.

4. Il canone è aggiornato annualmente dal comune, nei limiti delle variazioni percentuali dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al mese di settembre dell'anno precedente, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

5. Entro il 31 gennaio di ogni anno il titolare della concessione comunica al comune, a mezzo di dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, la quantità di acqua imbottigliata riferita all'anno precedente.

6. Il comune, sulla base di quanto dichiarato dal titolare della concessione ai sensi del comma 4, determina l'importo del canone e provvede ad effettuare i controlli di cui all'art. 71 del d.P.R. n. 445 del 2000.»

## Art. 10.

*Inserimento dell'art. 17-quinquies nel decreto del Presidente della Provincia 5 giugno 2003, n. 10-131/Leg*

1. Dopo l'art. 17-quater del decreto del Presidente della Provincia 5 giugno 2003, n. 10-131/Leg, è inserito il seguente:

«Art. 17-quinquies (Termini e modalità di versamento). 1. La quota del canone proporzionale alla superficie è versata dal concessionario entro il 31 gennaio di ciascun anno di riferimento alla tesoreria della Provincia, la quale ne dà comunicazione al servizio competente in materia mineraria.

2. La quota del canone proporzionale all'imbottigliamento è versata dal concessionario al comune entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento di determinazione della stessa trasmesso dal comune a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

3. In caso di versamento con importi arrotondati all'unità di euro, fino a 49 centesimi il versamento è arrotondato all'unità inferiore, oltre i 49 centesimi è arrotondato a quella superiore.»

## Art. 11.

*Inserimento dell'art. 17-sexies nel decreto del Presidente della Provincia 5 giugno 2003, n. 10-131/Leg*

1. Dopo l'art. 17-quinquies del decreto del Presidente della Provincia 5 giugno 2003, n. 10-131/Leg, è inserito il seguente:

«Art. 17-sexies (Norma transitoria). — 1. Ai sensi dell'art. 4-ter della legge provinciale n. 6 del 1988, il canone provinciale per l'utilizzo dell'acqua minerale trova applicazione dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore di questo capo. A partire da tale data non è più dovuto il canone determinato ai sensi dell'art. 25 del regio decreto n. 1443 del 1927.»

Il presente decreto sarà pubblicato nel «Bollettino ufficiale» della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 19 novembre 2009

DELLAI

(Registrato alla corte dei conti il 13.1.2010, registro n. 1, foglio n. 1)

(Omissis).

10R1286



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
24 novembre 2009, n. 29-31/Leg.

**Modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg (Disposizioni regolamentari di applicazione della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10).**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale  
della Regione Trentino Alto Adige n.52/I-II del 22 dicembre 2009)

#### IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della Provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta provinciale;

Visto l'art. 54, comma 1, punto 2), del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare delle province;

Vista la direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

Visto l'art. 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10, come modificato dalla legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11;

Visti gli articoli 6 e 149 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Legge urbanistica provinciale);

Visto l'art. 39 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette);

Visto il d.P.P. 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg.;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2645 di data 6 novembre 2009, concernente: «Modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg. (Disposizioni regolamentari di applicazione della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, ai sensi dell'art. 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10).»;

EMANA

il seguente regolamento:

#### Art. 1.

*Modificazioni dell'art. 1 del decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg. (Disposizioni regolamentari di applicazione della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, ai sensi dell'art. 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10).*

1. Al comma 1 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg., dopo le parole: «di competenza della Provincia autonoma di Trento» sono inserite le seguenti: «, degli enti locali e dei parchi naturali provinciali».

2. Il comma 3 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg. è soppresso.

#### Art. 2.

*Modificazioni dell'art. 2 del decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg. (Disposizioni regolamentari di applicazione della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, ai sensi dell'art. 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10).*

1. Al comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg., sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) “piani e programmi”: gli atti e i provvedimenti di pianificazione e di programmazione indicati agli articoli 3 e 3-bis e comunque denominati, previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, adottati mediante una procedura legislativa amministrativa o negoziale dalla Provincia autonoma di Trento, dagli enti locali o dai parchi naturali provinciali, nonché le loro modifiche, qualora possano avere effetti significativi sull'ambiente;»;

b) dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«b-bis) “rendicontazione urbanistica”: attività di autovalutazione dei piani regolatori generali e dei piani dei parchi naturali provinciali, che verifica ed esplicita, su scala locale, le coerenze con la valutazione strategica del piano urbanistico provinciale, dei piani territoriali delle comunità e dei piani di settore richiamati dalle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale o dalla legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Legge urbanistica provinciale);»;

c) alla lettera c) le parole: «e nell'allegato I» sono sostituite dalle seguenti parole: «e nell'allegato I, tenendo conto - nel caso degli strumenti di pianificazione territoriale - delle linee guida recate dall'allegato III»;

d) alla lettera e) dopo le parole: «della Provincia autonoma di Trento» sono inserite le seguenti:», degli enti locali e dei parchi naturali provinciali»;

e) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) struttura ambientale»: il dipartimento provinciale competente in materia di ambiente, nel caso di piani o di programmi provinciali; le strutture competenti in materia di ambiente degli enti cui spetta l'adozione degli strumenti di pianificazione territoriale delle comunità, dei comuni e dei parchi naturali provinciali. Con riferimento alle comunità, ai comuni ed ai parchi naturali provinciali, la struttura organizzativa di cui alla precedente lettera e) può coincidere con la struttura ambientale. Le strutture della Provincia, dei suoi enti strumentali e delle comunità e del Consiglio delle Autonomie locali possono, su richiesta, prestare supporto tecnico ai comuni.»

#### Art. 3.


*Modificazioni dell'art. 3 del decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg. (Disposizioni regolamentari di applicazione della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, ai sensi dell'art. 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10).*

1. All'art. 3 del decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg., sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«b) i piani e i programmi per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 39 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette).»;

b) al comma 2, le parole: «Sono inoltre sottoposti alla valutazione strategica i piani e i programmi della Provincia autonoma di Trento» sono sostituite dalle seguenti parole: «Fatto salvo quanto diversamente previsto dall'art. 3-bis, sono inoltre sottoposti a valutazione strategica o a rendicontazione urbanistica i piani e i programmi della Provincia autonoma di Trento, degli enti locali e dei parchi naturali provinciali»;



c) al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. l'alinea è sostituito dal seguente: «3. Fatto salvo quanto diversamente previsto dall'art. 3-bis, sono parimenti sottoposti a valutazione strategica o a rendicontazione urbanistica:», qualora possano avere effetti significativi sull'ambiente»;

2. alla lettera b) del comma 3 le parole: «purché non comportino variante agli strumenti urbanistici» sono sostituite dalle seguenti: «, nonché le varianti afferenti modificazioni di ridotta entità delle destinazioni d'uso, salvo che la procedura di verifica di cui al comma 4 ne escluda l'obbligo tenendo anche conto della dotazione di infrastrutture di urbanizzazione e di altri servizi»;

d) al comma 4, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente «In tal caso deve essere consultata la struttura ambientale, se distinta rispetto alla struttura organizzativa competente di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), che può formulare eventuali osservazioni entro 30 giorni.

#### Art. 4.

*Inserimento dell'art. 3-bis nel decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg. (Disposizioni regolamentari di applicazione della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, ai sensi dell'art. 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10).*

1. Dopo l'art. 3 del decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg., è inserito il seguente:

«Art. 3-bis (Disposizioni concernenti gli strumenti di pianificazione territoriale).— 1. Il piano urbanistico provinciale, i piani territoriali delle comunità e i piani di settore richiamati dalle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale o dalla legge provinciale n. 1 del 2008 sono sottoposti a valutazione strategica, ai sensi dell'art. 6 della legge provinciale n. 1 del 2008 e del presente regolamento.

2. I piani regolatori generali e i piani dei parchi naturali provinciali sono soggetti a rendicontazione urbanistica, ai sensi dell'art. 6 della legge provinciale n. 1 del 2008 e del presente regolamento.

3. Per quanto non previsto dal presente articolo, relativamente agli strumenti di pianificazione territoriale delle comunità, dei comuni e dei parchi naturali provinciali si osservano le disposizioni stabilite dall'art. 4, comma 2, ultimo periodo e comma 3-bis.

4. Ove non sia diversamente disposto dal presente regolamento, la disciplina da esso prevista per la valutazione strategica si applica anche con riguardo alla rendicontazione urbanistica dei piani regolatori generali e dei piani dei parchi naturali provinciali.

5. Nell'ambito delle procedure di formazione dei piani territoriali delle comunità e dei piani dei parchi naturali provinciali, ai sensi della legge provinciale n. 1 del 2008 e della legge provinciale n. 11 del 2007, la commissione provinciale per l'urbanistica e il paesaggio (CUP) verifica la coerenza dei predetti piani con il piano urbanistico provinciale e, rispettivamente, con il piano territoriale della comunità e può formulare osservazioni sulla sostenibilità delle previsioni pianificatorie considerando il rapporto ambientale.

La comunità ed il parco provvedono all'adozione dei rispettivi piani tenendo conto del parere della CUP.

6. Nell'ambito della procedura di formazione dei piani regolatori generali ai sensi della legge provinciale n. 1 del 2008, la commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio della comunità di riferimento (CPC) verifica la coerenza dei predetti piani con il piano territoriale della comunità e può formulare osservazioni sulla sostenibilità delle previsioni pianificatorie considerando il rapporto ambientale. Il comune provvede all'adozione definitiva del piano tenendo conto del parere della CPC.

7. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle varianti degli strumenti di pianificazione territoriale, salvo che la procedura di verifica di cui all'art. 3 escluda l'obbligo della valutazione strategica o della rendicontazione urbanistica. Le conclusioni della procedura di verifica, comprese le motivazioni del mancato esperimento della valutazione strategica o della rendicontazione urbanistica, sono assunte all'atto della prima adozione della variante.

8. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6 dell'art. 3 non sono soggetti a valutazione strategica o a rendicontazione urbanistica:

a) i piani attuativi disciplinati dal capo IX del titolo II della legge provinciale n. 1 del 2008, eccettuati i piani di cui all'art. 38, comma 5, della medesima legge provinciale;

b) le rettifiche degli errori materiali;

c) le modifiche delle disposizioni concernenti le caratteristiche edilizie e i dettagli costruttivi degli interventi;

d) le varianti - anche relative agli insediamenti storici - afferenti la localizzazione o la realizzazione di opere e di interventi, qualora i relativi progetti non siano sottoposti alla procedura di verifica o di valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della legge provinciale n. 28 del 1988 e del relativo regolamento di esecuzione;

e) le modifiche necessarie per l'adeguamento del piano alle previsioni localizzative immediatamente cogenti contenute negli strumenti di pianificazione sovraordinata per i quali è già stata svolta l'autovalutazione o la procedura di verifica rispetto alle possibili alternative;

f) le varianti a carattere conformativo, anche ai fini dell'opposizione del vincolo espropriativo o di asservimento, per opere già contemplate dai piani sovraordinati per i quali è già stata svolta l'autovalutazione o la procedura di verifica, o per la reiterazione del vincolo stesso;

g) le varianti o le modifiche necessarie per l'adeguamento del piano alla disciplina concernente gli insediamenti storici, il dimensionamento degli alloggi per tempo libero e vacanze, nonché il patrimonio edilizio tradizionale esistente.

9. Ai fini dell'esercizio dei poteri di deroga ai sensi dell'art. 112, comma 4, della legge provinciale n. 1 del 2008 si applica il procedimento di rendicontazione urbanistica, salvo che la procedura di verifica di cui all'art. 3 escluda tale adempimento ovvero ricorrano le condizioni di esonero riconducibili ai criteri indicati al comma 8.

10. La valutazione strategica e la rendicontazione urbanistica comprendono, ove ne ricorrano i presupposti, la valutazione di incidenza di cui all'art. 9.»

#### Art. 5.

*Modificazioni dell'art. 4 del decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg. (Disposizioni regolamentari di applicazione della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, ai sensi dell'art. 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10).*


1. All'art. 4 del decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg., sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla fine del comma 2 è aggiunto il seguente periodo: «La valutazione strategica e la rendicontazione urbanistica degli strumenti di pianificazione territoriale evidenziano altresì gli effetti finanziari dei piani sul bilancio dell'amministrazione interessata, con particolare riguardo alle spese per la realizzazione d'interventi e infrastrutture pubblici o connesse a previsioni che comportano vincoli ablativi o di asservimento della proprietà, esplicitando la coerenza con le previsioni, anche pluriennali, degli strumenti di bilancio e di programmazione finanziaria.»;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. L'allegato III riporta indicazioni non vincolanti che possono essere considerate nella redazione del rapporto ambientale relativo agli strumenti di pianificazione territoriale delle comunità, dei comuni e dei parchi naturali provinciali, nonché per l'autovalutazione degli stessi, a specificazione della disciplina generale stabilita da questo regolamento. L'allegato III può essere modificato con deliberazione della giunta provinciale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, anche sulla base dell'esperienza e delle esigenze applicative in materia di pianificazione territoriale. Con le medesime forme possono essere formulate indicazioni operative per l'espletamento della procedura di verifica di cui all'art. 3 concernente gli strumenti di pianificazione territoriale»;

c) alla fine del comma 4 è aggiunto il seguente periodo: «Con la medesima deliberazione la giunta provinciale può formulare indicazioni metodologiche a carattere operativo per la redazione del rapporto ambientale.»



## Art. 6.

*Modificazioni dell'art. 5 del decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg. (Disposizioni regolamentari di applicazione della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, ai sensi dell'art. 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10).*

1. Alla fine del comma 1 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg., è aggiunto il seguente periodo: «Il soggetto competente mette in ogni caso a disposizione del pubblico le proposte di piano o di programma mediante il deposito presso i propri uffici e la pubblicazione sul proprio sito web o su quello di altre amministrazioni pubbliche o di organismi rappresentativi degli enti locali.»

2. Alla fine del comma 2 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg., sono aggiunte le seguenti parole: », se distinta rispetto alla struttura organizzativa competente di cui all'art. 2, comma 1, lettera e)».

## Art. 7.

*Modificazioni dell'art. 6 del decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg. (Disposizioni regolamentari di applicazione della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, ai sensi dell'art. 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10).*

1. Alla fine del comma 3 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg., è aggiunto il seguente periodo: «Nell'ambito della procedura di pubblicazione è indicata la sede ove è possibile prendere visione del piano o del programma adottato e di tutta la documentazione istruttoria. Le amministrazioni interessate dispongono inoltre la pubblicazione del piano o del programma sul proprio sito web o su quello di altre amministrazioni pubbliche o di organismi rappresentativi degli enti locali.»

## Art. 8.

*Modificazioni dell'art. 7 del decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg. (Disposizioni regolamentari di applicazione della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, ai sensi dell'art. 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10).*

1. I commi 2 e 3 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg., sono sostituiti dai seguenti:

«2. Il soggetto competente definisce in accordo con la rispettiva struttura ambientale - se distinta - le modalità e gli strumenti da utilizzare per il monitoraggio, ricorrendo, ove occorra e previa intesa, anche al supporto delle strutture e degli organi che svolgono funzioni di controllo. Gli enti locali possono inoltre avvalersi - previo accordo - del supporto tecnico del consorzio dei Comuni Trentini. Il piano o programma individua le responsabilità e la sussistenza delle risorse necessarie per la realizzazione e la gestione del monitoraggio, nel rispetto delle prescrizioni derivanti dal presente regolamento.

3. I dati e le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenuti in considerazione nel caso di eventuali modifiche al piano o al programma e sono comunque sempre inclusi nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione. I medesimi dati e informazioni sono inseriti nel SIAT, nei casi e con le modalità stabilite dalla giunta provinciale.»

## Art. 9.

*Modificazioni dell'art. 8 del decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg. (Disposizioni regolamentari di applicazione della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, ai sensi dell'art. 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10).*

1. All'art. 8 del decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg., sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Resta fermo quanto previsto dal regolamento di esecuzione della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 (Legge provinciale sulla valutazione di impatto ambientale), con riferimento all'esclusione dalla procedura di verifica dei progetti contemplati dai piani o programmi sottoposti a valutazione strategica o a rendicontazione urbanistica.»;

b) il comma 3 è soppresso.

## Art. 10.

*Modificazioni dell'art. 9 del decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg. (Disposizioni regolamentari di applicazione della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, ai sensi dell'art. 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10).*

1. All'art. 9 del decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg., sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: «degli articoli 9 e 10 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10» sono sostituite dalle seguenti: «dell'art. 39 della legge provinciale n. 11 del 2007»;

b) al comma 2 le parole: «dagli articoli 9, comma 12, lettera d), e 10, comma 3, della legge provinciale n. 10 del 2004» sono sostituite dalle seguenti: «dall'allegato C al decreto del Presidente della Provincia 3 novembre 2008, n. 50-157/Leg.»;

c) alla fine del comma 3 sono aggiunti i seguenti periodi: «Il parere della predetta struttura è richiesto quando si renda necessario esperire la procedura di verifica di cui all'art. 3 ed è reso entro venti giorni dal ricevimento della richiesta del soggetto competente. La medesima struttura provinciale è inoltre coinvolta nella successiva fase di consultazione prevista dall'art. 5, nonché nella fase istruttoria di cui agli articoli 3-bis, commi 5 e 6, e 12, commi 1-bis e 1-ter».

## Art. 11.

*Modificazioni dell'art. 12 del decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg. (Disposizioni regolamentari di applicazione della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, ai sensi dell'art. 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10).*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg., sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. I piani dei parchi naturali provinciali e le relative varianti, nonché le varianti ai piani regolatori generali la cui prima adozione interviene successivamente al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente comma sono soggetti a rendicontazione urbanistica ai sensi di questo regolamento, salvo che la procedura di verifica di cui all'art. 3 escluda l'obbligo di tale adempimento. In tali casi, il servizio provinciale competente in materia di urbanistica o la CUP verifica la coerenza dei predetti piani e delle relative varianti con il piano urbanistico provinciale e può formulare osservazioni sulla sostenibilità delle previsioni pianificatorie considerando il rapporto ambientale.

1-ter. Si applicano i commi 8, 9 e 10 dell'art. 3-bis, intendendosi sostituiti i riferimenti alla legge provinciale n. 1 del 2008 con il richiamo al quadro normativo applicabile in via transitoria ai sensi della medesima legge provinciale n. 1 del 2008.



1-*quater*. Sono fatti salvi gli atti e le fasi di valutazione strategica o di rendicontazione urbanistica dei piani dei parchi naturali provinciali e delle relative varianti nonché delle varianti ai piani regolatori generali posti in essere prima della data di entrata in vigore del comma 1-*bis*, anche ai fini dell'attuazione del piano urbanistico provinciale.»

Art. 12.

*Integrazione del decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg. (Disposizioni regolamentari di applicazione della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, ai sensi dell'art. 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10).*

1. In appendice al decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg., è aggiunto, dopo l'allegato II, l'allegato III, recante linee guida per l'autovalutazione degli strumenti di pianificazione territoriale.

Il presente decreto sarà pubblicato nel «*Bollettino ufficiale*» della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 24 novembre 2009

DELLAI

(Registrato alla corte dei conti il 11.12.2009, registro n. 1, foglio n. 24)

(Omissis).

**10R1489**

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
24 dicembre 2009, n. **30-32/Leg.**

**Regolamento concernente l'attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino Alto Adige n. 6/I-II del 9 febbraio 2010)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della giunta provinciale emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta;

Visto l'art. 54, comma 1, numero 2, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale alla giunta provinciale spetta la deliberazione dei regolamenti sulle materia che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare delle province;

Visto l'art. 44 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, (legge finanziaria di assestamento 2009), che attribuisce alla giunta provinciale il potere di adottare uno o più regolamenti per disciplinare le procedure concernenti l'accesso e l'esercizio di attività di servizi, anche modificando le disposizioni legislative in contrasto con la direttiva;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2959 di data 10 dicembre 2009, avente ad oggetto «Approvazione del regolamento recante misure per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno (art. 44 della legge provinciale 28 marzo 2009 n. 2)»;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Oggetto e principi*

1. Questo regolamento è emanato ai sensi dell'art. 44 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2 (legge finanziaria di assestamento 2009) per adeguare le procedure relative a regimi di autorizzazione disciplinate con leggi e regolamenti provinciali alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui servizi nel mercato interno (direttiva servizi).

2. In attuazione della direttiva servizi e al fine di garantire la libertà di concorrenza in condizioni di pari opportunità e il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare migliori condizioni per l'accesso e l'esercizio di attività di servizio, la Provincia si attiene ai seguenti principi:

a) nei regimi di autorizzazione relativi ad attività di servizio non possono essere poste limitazioni se non giustificate da motivi imperativi di interesse generale, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di proporzionalità;

b) fatte salve le deroghe previste da norme comunitarie, nel territorio provinciale non sono posti ostacoli alla libertà di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi dei prestatori degli Stati membri dell'Unione europea.

Art. 2.

*Modificazioni alla legge provinciale 17 marzo 1988, n. 9 (Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo)*

1. Alla legge provinciale 17 marzo 1988, n. 9 il comma 4 dell'art. 3 (Autorizzazione all'esercizio delle agenzie di viaggio e turismo) è abrogato.

Art. 3.

*Modificazione dell'art. 1 della legge provinciale 27 dicembre 1982, n. 32 (Disciplina e regolamentazione dell'attività dei tassidermisti ed imbalsamatori).*

1. Dopo il primo comma dell'art. 1 della legge provinciale 27 dicembre 1982, n. 32 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. L'autorizzazione prevista da questo articolo non è richiesta ed è sostituita dalla dichiarazione di inizio attività ai sensi dell'art. 23 della legge 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo), se l'interessato è in possesso di un valido titolo autorizzatorio rilasciato da un'autorità statale, da un'autorità di altra regione italiana o della provincia di Bolzano, ovvero da altra autorità locale competente.»


Art. 4.

*Modificazioni alla legge provinciale 28 dicembre 1984, n. 16 (Disciplina della riproduzione animale e modifiche di leggi provinciali in materia di agricoltura).*

1. Alla legge provinciale 28 dicembre 1984, n. 16 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma dell'art. 3 (Stazioni di monta) è abrogato.

b) il secondo comma dell'art. 4 (Centri per la fecondazione artificiale) è abrogato.



## Art. 5.

*Modificazione dell'art. 6 della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (Disciplina dell'agriturismo, delle strade del vino e delle strade dei sapori).*

1. Dopo il comma 7 dell'art. 6 (Autorizzazione all'esercizio dell'attività agrituristica) della legge provinciale n. 10 del 2001 è inserito il seguente:

«7-bis. L'interessato in luogo dell'autorizzazione prevista da questo articolo può presentare una dichiarazione di inizio attività ai sensi dell'art. 23 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 sull'attività amministrativa.»

Il presente decreto sarà pubblicato nel «*Bollettino ufficiale*» della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 24 dicembre 2009

DELLAI

10R1296

## REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
30 novembre 2009, n. 0328/Pres.

**Modifiche al Regolamento di esecuzione dell'articolo 4 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni per l'edilizia convenzionata, emanato con decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 0121/Pres.**

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 49 del 9 dicembre 2009)*

### IL PRESIDENTE

Premesso che l'art. 4 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 «Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica» individua quali interventi di edilizia convenzionata quelli diretti alla costruzione, all'acquisto o al recupero di abitazioni da destinare alla vendita, assegnazione o locazione a favore della generalità dei cittadini, posti in essere da ATER, cooperative edilizie e imprese, con benefici o agevolazioni previsti da leggi statali o regionali o da disposizioni dell'Unione europea o di altri organismi internazionali, nonché di enti pubblici, regolati da apposite convenzioni con i comuni;

Visto il proprio decreto 13 aprile 2004, n. 0121/Pres., con il quale è stato emanato il «Regolamento di esecuzione dell'art. 4 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni per l'edilizia convenzionata»;

Visto il proprio decreto 28 giugno 2004, n. 0217/Pres., con il quale è stata approvata la modifica dell'art. 9, comma 2, lettera h), del regolamento sopra citato;

Visto il proprio decreto 28 settembre 2006, n. 0291/Pres., con il quale sono state approvate altre modifiche al regolamento emanato con proprio decreto n. 0121/Pres./2004;

Visto il proprio decreto 12 febbraio 2008, n. 038/Pres., con il quale sono state approvate ulteriori modifiche al regolamento emanato con proprio decreto n. 0121/Pres./2004;

Visto il proprio decreto 21 ottobre 2008, n. 0284/Pres., con il quale sono state approvate ulteriori modifiche al regolamento emanato con proprio decreto n. 0121/Pres./2004;

Constatato il considerevole incremento, sul territorio regionale, della domanda, da parte di nuclei familiari aventi un reddito medio-basso, di alloggi in locazione a canone «convenzionato», economicamente più sostenibile rispetto a quello di mercato;

Accertato che all'art. 11, comma 1, del sopra citato proprio decreto 13 aprile 2004, n. 0121/Pres. viene fatto espresso riferimento alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, abrogata dalla legge regionale

3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo);

Visto l'art. 12 della sopra citata legge regionale n. 6/2003, il quale stabilisce che i regolamenti sono approvati previo parere vincolante della commissione consiliare competente;

Vista la deliberazione n. 2287 del 15 ottobre 2009, con la quale la giunta regionale ha approvato in via preliminare il regolamento recante «Modifiche al regolamento di esecuzione dell'art. 4 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni per l'edilizia convenzionata, emanato con decreto del presidente della regione 13 aprile 2004, n. 0121/Pres.» e successive modifiche ed integrazioni e ne ha disposto la contestuale trasmissione alla commissione consiliare competente;

Preso atto che, ai sensi del citato art. 12 della legge regionale n. 6/2003, la IV commissione consiliare, nella seduta n. 60 del 22 ottobre 2009, ha espresso parere favorevole riguardo al testo approvato in via preliminare dalla giunta regionale;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 2561 del 19 novembre 2009 che ha approvato le modifiche da apportare al testo del regolamento di esecuzione concernente l'edilizia convenzionata di cui all'art. 4 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, emanato con proprio decreto n. 0121/Pres./2004, e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto di emanare il regolamento recante «Modifiche al regolamento di esecuzione dell'art. 4 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni per l'edilizia convenzionata, emanato con decreto del presidente della regione 13 aprile 2004, n. 0121/Pres.», e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 42 dello statuto della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r);

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2561 del 19 novembre 2009;

Decreta:

1. È emanato il regolamento recante «Modifiche al regolamento di esecuzione dell'art. 4 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni per l'edilizia convenzionata, emanato con decreto del presidente della regione 13 aprile 2004, n. 0121/Pres.» e successive modifiche ed integrazioni, nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della regione.

TONDO


**Modifiche al regolamento di esecuzione dell'art. 4 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni per l'edilizia convenzionata, emanato con decreto del presidente della regione 13 aprile 2004, n. 0121/Pres.**

Art. 1.

*Modifiche all'art. 12 del decreto del presidente della regione n. 0121/Pres./2004*

1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 12 del decreto del presidente della regione 13 aprile 2004, n. 0121/Pres. (Regolamento di esecuzione dell'art. 4 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni per l'edilizia convenzionata) è sostituita dalla seguente:

«b) essere residenti, ovvero prestare attività lavorativa da almeno dieci anni, anche non continuativi, sul territorio nazionale, di cui uno in regione;».



2. Dopo il comma 8 dell'art. 12 del decreto del presidente della regione n. 0121/Pres./2004 è inserito il seguente:

«8-bis. Per i corregionali all'estero e i loro discendenti che abbiano ristabilito la residenza in regione, nonché per coloro che prestano servizio presso le Forze armate e le Forze di Polizia si prescinde dal requisito di cui al comma 1, lettera b).».

Art. 2.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della regione.

Visto, il Presidente: TONDO

09R0963

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
30 novembre 2009, n. 0331/Pres.

**Regolamento concernente le procedure comparative per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ai sensi dell'articolo 15, comma 18, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009).**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 49 del 9 dicembre 2009)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007);

Visto in particolare il comma 18 dell'art. 15 della legge regionale n. 12/2009, il quale prevede che la regione disciplina e rende pubbliche le procedure comparative per il conferimento degli incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa;

Visto il regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 42 dello statuto della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 2608 del 26 novembre 2009 con la quale la giunta medesima ha approvato il «Regolamento concernente le procedure comparative per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ai sensi dell'art. 15, comma 18, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009)»;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento concernente le procedure comparative per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 15, comma 18, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009)» nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della regione.

TONDO

**Regolamento concernente le procedure comparative per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ai sensi dell'art. 15, comma 18, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009).**

Art. 1.

*Finalità e ambito di applicazione*

1. Il presente regolamento disciplina le procedure comparative per il conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, di cui agli articoli 2222 e 2230 del codice civile, da parte dell'amministrazione regionale e degli enti regionali, ai sensi dell'art. 15, comma 18, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007).

2. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione anche per il conferimento degli incarichi di cui all'art. 68 (Affidamento di incarichi finalizzati a potenziare vari interventi di carattere comunitario e internazionale), della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 (Disposizioni varie in materia di competenza regionale).

Art. 2.

*Presupposti per il conferimento di incarichi*

1. L'amministrazione regionale e gli enti regionali, di seguito denominati amministrazioni, per esigenze correlate ad attività, non rientranti in funzioni ordinarie, cui non possano fare fronte con personale in servizio, possono conferire incarichi a soggetti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, purché:

a) l'oggetto della prestazione corrisponda alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, a obiettivi e progetti specifici e determinati e risultati coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) sia stata preliminarmente accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'amministrazione ovvero dell'ente, mediante la diffusione di apposito avviso interno;

c) la prestazione sia di natura temporanea e altamente qualificata;

d) siano stati preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e modalità di esecuzione o adempimento della prestazione nonché il compenso e le modalità di pagamento, comunque condizionate all'effettiva realizzazione della stessa;

e) sussista proporzione fra il compenso da corrispondere e l'utilità, per l'amministrazione, attesa dallo svolgimento dell'incarico.

2. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di conferimento di incarichi aventi natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali o dell'attività informatica, nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

3. Le amministrazioni non possono affidare gli incarichi di cui all'art. 1 a propri dipendenti.


Art. 3.

*Criteri e modalità di conferimento degli incarichi*

1. Il responsabile del procedimento individua i soggetti cui affidare gli incarichi a seguito dell'esperimento di apposita procedura comparativa, preceduta dall'emanazione di un avviso contenente:

a) l'indicazione circostanziata dell'oggetto e della durata della prestazione, anche con riferimento a piani, programmi e progetti della regione;

b) l'indicazione degli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;



c) l'indicazione del luogo e delle modalità di esecuzione o adempimento della prestazione;

d) l'eventuale indicazione del compenso e delle modalità di pagamento;

e) l'indicazione delle modalità e dei termini, non inferiori a quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso, per la presentazione delle candidature;

f) l'indicazione dei criteri che saranno applicati nella comparazione delle candidature, quali possono essere i titoli posseduti, le abilità e le esperienze professionali maturate in attività afferenti o similari a quelle dell'incarico, le caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta, i tempi di realizzazione dell'attività, la riduzione del compenso;

g) l'indicazione dei tempi e delle modalità per lo svolgimento della procedura comparativa, nonché dell'eventuale audizione dei candidati;

h) l'indicazione delle forme di pubblicità degli esiti della procedura;

i) l'indicazione del responsabile del procedimento.

2. L'avviso di cui al comma 1 è pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della regione e per almeno quindici giorni sul sito istituzionale dell'amministrazione, salva la facoltà di ricorrere ad ulteriori forme di pubblicità.

#### Art. 4.

##### *Requisiti soggettivi*

1. Per l'ammissione alla procedura comparativa per l'affidamento dell'incarico i candidati debbono possedere, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, i seguenti requisiti:

a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea, salvi i casi in cui il particolare oggetto dell'incarico ne richieda il conferimento a soggetti privi di tale requisito;

b) godere dei diritti civili e politici;

c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

d) possedere particolare e comprovata specializzazione universitaria correlata al contenuto della prestazione richiesta, salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 2;

e) possedere gli eventuali ulteriori requisiti previsti dall'avviso di cui all'art. 3, comma 1.

#### Art. 5.

##### *Procedure comparative*

1. La valutazione finalizzata alla scelta del soggetto cui affidare l'incarico è effettuata comparando i *curricula* e la documentazione fornita in relazione all'incarico, nonché le proposte operative ed economiche sulla base dei criteri predeterminati nell'avviso di cui all'art. 3, comma 1.

2. Può essere disposta l'audizione dei candidati il cui profilo risulti maggiormente rispondente all'attività oggetto dell'incarico, purché di tale facoltà si sia fatta espressa menzione nell'avviso di cui all'art. 3, comma 1.

#### Art. 6.

##### *Liste di accreditamento*

1. Le amministrazioni possono istituire, previa pubblicazione di apposito avviso, una o più liste di accreditamento di soggetti dotati di requisiti professionali e di esperienza minimi prestabiliti, eventualmente suddivise per tipologie di settori di attività.

2. Le amministrazioni ricorrono alle liste di accreditamento di cui al comma 1 per individuare un numero di candidati almeno sufficiente

ad assicurare un efficace quadro di confronto ai fini della selezione dell'affidatario mediante la procedura comparativa di cui all'art. 5.

3. Le liste di cui al comma 1 sono pubblicate sul sito istituzionale dell'amministrazione conferente e restano valide per il tempo indicato nell'avviso, comunque non superiore a tre anni.

4. Le amministrazioni non sono obbligate ad avvalersi delle prestazioni professionali dei soggetti iscritti nelle liste di cui al comma 1, né sussiste alcun obbligo di affidamento di incarichi a tutti gli iscritti.

#### Art. 7.

##### *Affidamento diretto*

1. Fermo restando quanto stabilito agli articoli 2 e 4, il responsabile del procedimento può disporre l'affidamento diretto dell'incarico, senza effettuare la procedura comparativa, in uno dei seguenti casi:

a) quando la precedente procedura comparativa avente ad oggetto il medesimo incarico sia andata deserta;

b) quando l'incarico abbia per oggetto prestazioni episodiche, da intendersi quali prestazioni da svolgere in modo saltuario, riconducibili ad esigenze non ricorrenti o continuative, con esborso di modica entità e comunque non superiore a euro cinquemila, inclusi i rimborsi spese e gli oneri fiscali, nonché, se a carico del prestatore, quelli previdenziali e assistenziali. È vietato il frazionamento artificioso degli importi.

#### Art. 8.

##### *Pubblicazione degli esiti*

1. Gli esiti delle procedure di cui agli articoli 5 e 7 sono resi noti mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione conferente del provvedimento di affidamento, completo della ragione dell'incarico, del soggetto affidatario e dell'importo del corrispettivo.

#### Art. 9.

##### *Esclusioni*

1. La disciplina del presente regolamento non si applica:

a) agli incarichi professionali disciplinati da normative di settore;

b) nel caso di incarichi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, ivi compresi i nuclei di valutazione e verifica degli interventi pubblici operanti ai fini della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali);

c) nel caso di designazioni e nomine di componenti di commissioni di gara e concorsi nonché di altre commissioni o comitati previsti da leggi o regolamenti.

#### Art. 10.

##### *Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della regione Friuli-Venezia Giulia.

Visto, *il Presidente*: TONDO

09R0964



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 1° dicembre 2009, n. 0332/Pres.

**LR 2/2002, art. 161. Regolamento recante la disciplina degli ambiti di intervento e delle priorità, nonché dei criteri e delle modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi per infrastrutture turistiche, di cui all'articolo 161 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo).**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 49 del 9 dicembre 2009)

#### IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo) e successive modifiche;

Visto, in particolare, l'art. 161 della citata legge regionale n. 2/2002, che autorizza l'amministrazione regionale a concedere contributi a favore di enti pubblici e associazioni senza fini di lucro per la realizzazione di infrastrutture turistiche, secondo le diverse modalità previste rispettivamente nei commi 1 e 4 dello stesso art. 161;

Visti gli articoli 152, comma 2, 153 e 161, comma 2, della legge regionale n. 2/2002, i quali prevedono che siano disciplinati con regolamento regionale, su parere conforme della competente commissione consiliare, gli ambiti di intervento, le priorità, i massimali di intervento, i criteri e le modalità di concessione degli incentivi previsti dal titolo X della legge regionale n. 2/2002 e, in particolare, dall'art. 161;

Vista la legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici);

Visto l'art. 1 (Semplificazione delle procedure contributive in materia di opere pubbliche) della sopraccitata legge regionale n. 11/2009, con il quale vengono apportate modifiche e integrazioni alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) e in particolare agli articoli 56 (Concessione del finanziamento a enti pubblici) e 68 (Termini di inizio e di ultimazione dei lavori e delle espropriazioni) della legge;

Visto inoltre l'art. 5 della sopraccitata legge regionale n. 11/2009, il quale autorizza, in via di interpretazione autentica dell'art. 161, comma 1, della legge regionale n. 2/2002, l'amministrazione regionale a concedere contributi anche a favore di altri enti a carattere privato diversi dalle associazioni senza fine di lucro, ma che appartengono alla categoria delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), così come definite dall'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), e purché l'investimento proposto persegua la finalità dell'accrescimento del patrimonio pubblico;

Dato atto che con proprio decreto 2 febbraio 2007, n. 022/Pres. è stato emanato il «Regolamento recante la disciplina degli ambiti di intervento e delle priorità, nonché dei criteri e delle modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi per infrastrutture turistiche, di cui all'art. 161 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo) e successive modifiche»;

Ritenuto di dover adeguare alla normativa regionale sopra richiamata il regolamento di cui al proprio decreto n. 022/Pres/2007, concernente i contributi di cui all'art. 161 della legge regionale n. 2/2002;

Rilevato che in sede di applicazione del regolamento citato è emersa l'esigenza di semplificare e chiarificare alcune fasi procedurali ivi disciplinate e di introdurre modifiche con particolare riferimento al capo II;

Ritenuto pertanto opportuno prevedere un nuovo testo regolamentare recante la disciplina degli ambiti di intervento e delle priorità, nonché dei criteri e delle modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui all'art. 161 della legge regionale n. 2/2002, con

contestuale abrogazione del regolamento emanato con proprio decreto n. 022/Pres/2007;

Visto il nuovo testo regolamentare predisposto dalla direzione centrale attività produttive, al fine di dare attuazione alle leggi sopraccitate e di soddisfare le esigenze manifestatesi in sede di applicazione del regolamento emanato con proprio decreto n. 022/Pres/2007;

Preso atto che il predetto regolamento è stato approvato, in via preliminare, con propria deliberazione n. 2400 in data 29 ottobre 2009 e trasmesso alla commissione consiliare competente per l'acquisizione del parere conforme, ai sensi degli articoli 152, comma 2, e 153 della legge regionale n. 2/2002, sopra richiamati;

Preso atto che è stato acquisito il parere favorevole della II commissione consiliare permanente nella seduta tenutasi il giorno 11 novembre 2009 e comunicato alla direzione competente con nota datata 11 novembre 2009, prot. n. 7924/P;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche, in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso;

Richiamato l'art. 42 dello statuto d'autonomia della regione;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2632 del 26 novembre 2009, di approvazione definitiva del nuovo testo regolamentare;

Decreta:

1. È emanato, per le motivazioni espresse in premessa, il «Regolamento recante la disciplina degli ambiti di intervento e delle priorità, nonché dei criteri e delle modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi per infrastrutture turistiche, di cui all'art. 161 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo) e successive modifiche», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della regione.

3. Il presente decreto è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della regione.

TONDO


**Regolamento recante la disciplina degli ambiti di intervento e delle priorità, nonché dei criteri e delle modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi per infrastrutture turistiche, di cui all'art. 161 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo).**

#### Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

*Oggetto e finalità*

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi degli articoli 152, comma 2, 153 e 161, comma 2, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo) e successive modifiche, di seguito denominata legge, gli ambiti di intervento, le priorità, i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi per infrastrutture turistiche, di cui all'art. 161 della legge.



## Art. 2.

*Definizioni*

1. Ai sensi dell'art. 161 della legge e ai fini del presente regolamento, per «infrastrutture turistiche» si intendono impianti ed opere complementari all'offerta turistica, per la qualificazione della stessa attraverso la maggior valorizzazione turistica del territorio e per la libera fruizione turistica dello stesso, nei suoi aspetti naturali, storici, artistici e socio-culturali o comunque investimenti che inducano una maggiore competitività turistica del territorio stesso, quali, ad esempio: impianti e opere finalizzati al miglior utilizzo delle cavità naturali di interesse turistico, strutture ricettive a carattere sociale, rifugi e bivacchi alpini, parchi attrezzati, approdi turistici, aviosuperfici o impianti turistico sportivi, compresi quelli di risalita e relative pertinenze e piste di discesa, o altre infrastrutture per l'esercizio della pratica sportiva abbinata al turismo, centri per il turismo congressuale e religioso, centri termali e di benessere.

2. Ai fini del presente regolamento, inoltre:

a) per la definizione del contenuto proprio di ciascun tipo di intervento edilizio, finanziabile e non, ai sensi dell'art. 4 e in particolare per la definizione di «nuova costruzione», «ampliamento», «ristrutturazione edilizia», «manutenzione straordinaria», «restauro e risanamento conservativo» e «manutenzione ordinaria» si fa rinvio alla normativa vigente in materia di edilizia;

b) per «lavori» e per «opera» si intende quanto specificato al comma 8, art. 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e successive modifiche e integrazioni;

c) per «lotto» di un lavoro o di un'opera, conformemente a quanto disposto in materia di lavori pubblici con il decreto del presidente della regione 5 giugno 2003, n. 0165/Pres., si intende la parte di un lavoro generale la cui progettazione e realizzazione sia tale da assicurare funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione degli altri lotti previsti.

## Art. 3.

*Soggetti beneficiari*

1. Possono presentare domanda per i contributi di cui all'art. 161 della legge gli enti pubblici e le associazioni senza fine di lucro le quali abbiano nel proprio statuto finalità turistiche.

2. Sono ammessi a presentare domanda per ottenere i contributi di cui all'art. 161 anche gli altri enti a carattere privato, diversi dalle associazioni senza fine di lucro, appartenenti alla categoria delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) come definite dall'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), tra le cui finalità statutarie siano previste finalità turistiche, purché l'investimento proposto da detti enti persegua la finalità dell'accrescimento del patrimonio pubblico.

## Art. 4.

*Interventi finanziabili*

1. Con le precisazioni di cui ai commi 2, 3 e 4, sono ammessi a contributo ai sensi dei commi 1 e 4 dell'art. 161 della legge, se riguardanti infrastrutture turistiche, i seguenti interventi:

a) gli interventi di nuova costruzione o ampliamento, compreso l'acquisto di arredi e attrezzature strettamente connessi e di importo non prevalente;

b) gli interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, manutenzione straordinaria, compreso l'acquisto di arredi e attrezzature strettamente connessi e di importo non prevalente;

c) la fornitura di arredi e attrezzature.

2. In caso di domande aventi ad oggetto un intervento che comprende sia lavori considerati alla lettera a) del comma 1 sia lavori considerati alla lettera b) del comma 1, l'intervento è classificato in una o nell'altra delle due tipologie a seconda della tipologia prevalente, data dal maggiore importo economico corrispondente indicato nel preventivo di spesa.

3. Sono escluse dagli interventi di cui all'art. 161, commi 1 e 4, della legge le seguenti fattispecie:

a) le opere di urbanizzazione non strettamente e interamente connesse all'intervento o comunque il cui onere sia sostenuto in luogo del pagamento di imposte o tasse dovute;

b) i lavori di manutenzione ordinaria, a meno che non siano correlati con gli interventi di cui al comma 1 e di importo non prevalente rispetto all'intervento complessivo finanziabile;

c) interventi riguardanti strutture ricettive turistiche, eccetto quelli concernenti strutture ricettive a carattere sociale o rifugi e bivacchi alpini;

d) interventi relativi a locali dedicati all'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, qualora non strettamente afferenti ad una delle iniziative di cui all'art. 161, comma 1, della legge, fatti salvi i medesimi interventi effettuati nei rifugi e bivacchi alpini;

e) installazione di strutture con autorizzazione edilizia in precario.

4. Gli interventi finanziabili devono essere realizzati nel rispetto della vigente normativa urbanistica, edilizia, ambientale, paesaggistica, igienico-sanitaria e di sicurezza.

## Art. 5.

*Cumulabilità dei contributi*

1. I contributi regionali di cui all'art. 161, commi 1 e 4 sono cumulabili con altre provvidenze concesse dallo Stato o da altri soggetti pubblici o privati per il medesimo intervento e per la stessa opera.

2. Il soggetto istante è tenuto a dichiarare, all'atto della domanda e nell'eventuale fase di concessione, gli eventuali altri contributi richiesti od ottenuti.

3. Nel caso in cui l'intervento benefici di altre provvidenze, l'importo delle predette viene detratto dall'ammontare della spesa riconosciuta ammissibile a contributo.

*Capo II*

## PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

## Art. 6.

*Modalità di presentazione delle domande*

1. La domanda è corredata della seguente documentazione:

a) relazione descrittiva dell'intervento per il quale è richiesto il contributo, con gli elementi indicati al comma 2;

b) relazione illustrativa dello stato dell'impianto o dell'opera o dell'immobile o, in caso di nuova costruzione o ricostruzione, dell'area;

c) preventivo di spesa suddiviso per categoria di lavori e eventuali arredi;

d) piano finanziario di copertura dei costi dell'opera con la specifica dichiarazione di cui alla lettera g) e con la dichiarazione d'impegno del competente dell'organo dell'ente di garantire la quota di copertura della spesa non coperta da contributo regionale;



e) eccetto che per gli interventi che comportino l'acquisto dell'immobile, documentazione idonea a comprovare la disponibilità del bene immobile oggetto dell'intervento o, per i richiedenti che non siano proprietari del terreno o del fabbricato interessato dall'intervento, a dimostrare il consenso dei proprietari — qualora necessario — all'esecuzione dell'opera o dell'intervento;

f) copia dell'atto costitutivo e dello statuto (solo per le associazioni senza fine di lucro e gli altri soggetti privati con qualifica di onlus);

g) dichiarazione indicante le eventuali altre provvidenze richieste o ottenute dallo Stato o da altri soggetti pubblici o privati per la stessa opera e per il medesimo intervento.

2. La relazione di cui alla lettera a) del comma 1 descrive le previste caratteristiche dell'impianto, dell'opera o dell'immobile nonché i lavori o le forniture da effettuare e comprende il riferimento alle procedure e autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento; tale relazione deve indicare anche la valutazione del soggetto istante sulla rilevanza e sull'incidenza turistica dell'intervento e/o delle opere con esso realizzate, nonché le previsioni riguardo all'utilizzo degli impianti e/o delle opere programmate, alle forme di gestione, al bacino d'utenza atteso. Nel caso di nuove strutture, il soggetto istante deve evidenziare nella relazione come le previste forme di gestione sono tali da garantire l'equilibrio della gestione stessa nel medio-lungo periodo.

3. La domanda va sottoscritta dal legale rappresentante e reca l'indicazione del contributo richiesto, ai sensi dell'art. 161, commi 1 o 4, della legge, e del tipo di intervento, fra quelli delle lettere da a) a c) del comma 1 dell'art. 4 per cui lo si richiede; per interventi misti, la tipologia principale di intervento va determinata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 4.

4. La domanda, completa di tutti gli allegati richiesti, è presentata, direttamente o tramite invio postale con raccomandata con avviso di ricevimento, alla direzione centrale attività produttive, dal 1° al 31 gennaio di ogni anno, secondo lo schema approvato con decreto del direttore centrale delle attività produttive e pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della regione. La domanda ha validità limitata all'anno solare.

5. Il termine ultimo per la presentazione delle domande cui al comma 4 è perentorio e pertanto va osservato a pena di inammissibilità della domanda; qualora cada in un giorno non lavorativo per l'ufficio competente, è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. Ai fini del rispetto del termine stesso, la data di presentazione delle domande è determinata:

a) dal timbro datario apposto dall'ufficio protocollo della direzione centrale attività produttive, nel caso di consegna a mano o di spedizione postale ordinaria;

b) dalla data di spedizione, per la quale fa fede il timbro postale, nel caso di spedizione tramite lettera raccomandata, purché la raccomandata stessa pervenga alla direzione competente entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine.

#### Art. 7.

##### *Limiti e condizioni per la presentazione delle domande*

1. Salvo che sin dalla prima domanda l'intervento sia presentato come suddiviso in più lotti funzionali autonomi, nell'anno in corso e nei tre anni successivi può essere presentata una sola domanda per ogni intervento avente ad oggetto un'opera o una fornitura complessiva. Il finanziamento si intende richiesto e concedibile per l'intervento complessivo o per l'eventuale lotto funzionale autonomo indicato in domanda e, in caso di lavori, per l'opera e non per le singole voci di progetto.

2. Entro lo stesso termine annuale non è ammessa la presentazione, da parte dello stesso soggetto e per lo stesso intervento, di domanda di contributo sia ai sensi dell'art. 161, comma 1 sia ai sensi dell'art. 161, comma 4 della legge; in caso di mancata osservanza di questo limite da parte del soggetto istante è archiviata d'ufficio la domanda alla quale risulta assegnato un numero di protocollo superiore.

3. Entro lo stesso termine annuale non è ammessa la presentazione, da parte dello stesso soggetto, di più di due domande ai sensi di ciascun comma: nell'eventualità in cui un soggetto istante abbia fatto pervenire un numero di domande superiore a tale limite, sono archiviate d'ufficio le domande alle quali risulta assegnato un numero di protocollo superiore rispetto a quello assegnato alle domande ammissibili ai sensi del presente comma.

4. Non sono ammissibili a finanziamento le domande dei soggetti che, avendo in precedenza ottenuto la concessione di un contributo di cui all'art. 161 della legge e al regolamento attuativo, alla scadenza del termine di presentazione delle nuove domande, non abbiano ancora avviato l'intervento già finanziato, vale a dire non abbiano proceduto alla consegna dei lavori — in caso di interventi di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b) — o all'ordinativo delle forniture — in caso di interventi di cui all'art. 4, comma 1, lettera c) — nell'ambito dell'intervento già finanziato.

5. Non sono ammissibili a finanziamento le domande di soggetti che abbiano in precedenza ottenuto per due interventi la concessione di contributi di cui all'art. 161 della legge e al regolamento attuativo, quando, alla scadenza del termine di presentazione delle nuove domande, non sia stata ancora raggiunta la conclusione dei lavori — in caso di interventi di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b) — o la completa esecuzione delle eventuali forniture — in caso di interventi di cui all'art. 4, comma 1, lettera c) — relativamente ad entrambi i due interventi già finanziati.

6. In caso di presentazione, da parte di uno stesso soggetto, di più domande di contributo concernenti diversi interventi, sono finanziate, nell'ordine, la prima domanda inserita utilmente nella graduatoria e, quindi, qualora siano disponibili fondi dopo il riparto del finanziamento a favore degli interventi degli altri soggetti inseriti in graduatoria, le successive.


7. La presentazione della domanda deve precedere l'effettivo l'inizio dell'intervento o dell'eventuale relativo lotto funzionale autonomo, intendendo per inizio dell'intervento la consegna dei lavori o l'ordinativo delle forniture.

#### Art. 8.

##### *Ambiti di intervento, criteri di priorità e modalità di assegnazione dei contributi*

1. L'ambito degli interventi previsti dall'art. 161, commi 1 e 4, della legge, ad esclusione di quelli di cui alla lettera d) dello stesso comma 1, è l'intero territorio regionale. Con riferimento alle iniziative di cui alla lettera d) dell'art. 161, comma 1, della legge, l'ambito degli interventi è riferito al territorio dei seguenti comuni: Montereale-Valcellina, Barcis, Polcenigo, Andreis, Claut, Cimolais, Ampezzo, Prato Carnico, Forni di Sotto, Sauris, Cercivento, Paluzza, Arta Terme, Comeglians, Ovaro, Lauro, Forni Avoltri, Zuglio, Ligosullo, Paularo, Verzegnis, Pontebba, Dogna e Resia.

2. In relazione alle risorse disponibili, annualmente, in sede di programmazione della spesa, sono determinate le quote degli stanziamenti da destinarsi al finanziamento delle tre categorie di interventi di cui all'art. 4, distintamente con riferimento agli enti pubblici e ai soggetti privati ammissibili di cui all'art. 3. Nella stessa sede sono definite le intensità massime riconoscibili entro i massimali di cui agli articoli 9 e 10.



3. L'assegnazione delle risorse è effettuata sulla base dei criteri di cui al comma 2 nonché in relazione all'incidenza turistica dell'intervento in base alla valutazione espressa dall'Agenzia TurismoFVG, di cui agli art. 9 della legge, effettuata in relazione al tipo di opera e alla località di realizzazione.

4. In caso di parità nella graduatoria, operano i seguenti criteri residuali:

a) iniziative con progetto esecutivo approvato o per il quale sia stata rilasciata concessione o autorizzazione edilizia o sia stata presentata denuncia di inizio attività;

b) maggiore cofinanziamento del soggetto richiedente;

c) ordine cronologico di presentazione della domanda, attestato dal timbro datario apposto dall'ufficio protocollo della direzione centrale attività produttive e, nel caso di domande pervenute lo stesso giorno, dal numero progressivo di protocollo.

5. Entro trenta giorni dall'approvazione della graduatoria e del riparto dei fondi disponibili, è data comunicazione scritta ai soggetti richiedenti.

6. I contributi sono assegnati fino all'esaurimento dei fondi, secondo l'ordine di graduatoria. Qualora si rendano disponibili, nel corso dell'esercizio finanziario, altri fondi, possono essere effettuati ulteriori riparti sulla base della graduatoria già approvata.

#### Art. 9.

##### *Massimali di intervento di cui all'art. 161, comma 1, della legge*

1. I contributi di cui all'art. 161, comma 1, della legge non possono eccedere il 95 per cento della spesa ritenuta ammissibile per la realizzazione dell'intervento.

2. L'ammontare minimo dei mutui oggetto dei contributi è di 100 mila euro e quello massimo è di 2 milioni di euro. I mutui possono essere stipulati anche per importi superiori: in questo caso i contributi sono determinati applicando il limite di 2 milioni di euro.

#### Art. 10.

##### *Massimali di intervento di cui all'art. 161, comma 4, della legge*

1. L'ammontare minimo degli investimenti ammissibili è pari a 30 mila euro.

2. I contributi di cui all'art. 161, comma 4, della legge non possono eccedere l'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile per la realizzazione dell'intervento e, in ogni caso, non possono superare l'importo totale di 350 mila euro.

#### Art. 11.

##### *Spese ammissibili*

1. Sono ammissibili a finanziamento le spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda.

2. Nella spesa ammissibile sono comprese le seguenti voci:

a) lavori e impianti inclusi in un quadro economico redatto in conformità alla legge regionale n. 14/2002 e successive modifiche e integrazioni, nonché al suo regolamento di attuazione;

b) acquisto di arredi e attrezzature, purché nuovi di fabbrica;

c) acquisto dell'immobile a fronte del quale viene proposto l'intervento per un importo non eccedente il 20 per cento della spesa relativa ai lavori, escluse le spese per espropriazioni;

d) imposta sul valore aggiunto: nel caso di enti pubblici, l'imposta è riconosciuta come spesa ammissibile nei casi e nella misura determinati ai sensi delle norme di cui alla legge regionale n. 14/2002 e successive modifiche e integrazioni; nel caso di soggetti privati, l'imposta è riconosciuta quale spesa ammissibile solo in quanto costituisca un costo a carico del beneficiario;

e) spese generali e di collaudo ai sensi delle norme di cui alla legge regionale n. 14/2002 e successive modifiche e integrazioni e nelle misure individuate dal decreto del presidente della regione 20 dicembre 2005, n. 0453/ Pres. (Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, art. 56, comma 2. Determinazione aliquote spese di progettazione, generali e di collaudo) e successive modifiche, incluse le possibili deroghe previste all'art. 45 della legge regionale n. 16 del 5 dicembre 2008 in via di interpretazione autentica.

#### Art. 12.

##### *Modalità di concessione e di erogazione dei contributi di cui all'art. 161, comma 1, della legge*

1. Per gli enti pubblici, i contributi di cui all'art. 161, comma 1, della legge sono concessi, con decreto del direttore del servizio competente, entro novanta giorni dalla presentazione, in ogni caso, della deliberazione esecutiva di impegno ad assumere il mutuo, dell'atto di adesione dell'istituto mutuante e di una dichiarazione sottoscritta dall'organo competente specificante gli eventuali altri contributi, pubblici o privati, ottenuti per il medesimo intervento e per la stessa opera e infrastruttura, nonché della seguente documentazione:

a) ai sensi dell'art. 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) e successive modifiche, per gli interventi comportanti lavori, cioè riconducibili alle tipologie di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 4, progetto preliminare dell'opera o altra documentazione prevista in luogo dello stesso dalla legge regionale n. 14/2002 e successive modifiche e integrazioni;

b) per gli interventi riguardanti forniture, di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 4, relazione con elenco dettagliato delle voci in fornitura, capitolato speciale prestazionale o descrittivo, preventivo aggiornato approvato dall'organo competente e quadro economico approvato con deliberazione esecutiva dell'organo competente con espressa indicazione dell'accollo della spesa preventivata non coperta dal finanziamento regionale.

2. Per i soggetti privati, i contributi di cui all'art. 161, comma 1, della legge sono concessi, con decreto del direttore del servizio competente:

a) ai sensi dell'art. 59 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) e successive modifiche, per gli interventi comportanti lavori, cioè riconducibili alle tipologie di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 4, entro novanta giorni dalla ricezione della determinazione della spesa ritenuta ammissibile da parte della struttura tecnica competente, sulla base di elaborati tecnici progettuali di adeguato approfondimento, dell'atto di adesione dell'istituto mutuante, di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante, specificante gli eventuali altri contributi, pubblici o privati, ottenuti per il medesimo intervento e per la stessa opera e infrastruttura;

b) per gli interventi riguardanti forniture, di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 4, entro novanta giorni dalla presentazione dell'atto di adesione dell'istituto mutuante, di una relazione con l'elenco dettagliato delle voci in fornitura, del capitolato speciale prestazionale o descrittivo, di preventivi di spesa di idonei fornitori nonché di una dichiarazione di assenza, all'interno delle strutture interessate dalla richiesta di contributo, di macchinari o arredi, impianti e attrezzature simili, idonei e non utilizzati.



3. La documentazione di cui ai commi 1 e 2 è prodotta, entro centoventi giorni dalla comunicazione di ammissione ai contributi, al servizio competente ovvero, nel caso di cui al comma 2, lettera *a*), alla struttura tecnica competente alla valutazione di ammissibilità della spesa; detto termine può essere prorogato fino a un massimo di ulteriori centoventi giorni su istanza motivata del soggetto richiedente. Il termine ultimo, considerate le proroghe concedibili, va rispettato a pena di decadenza dall'assegnazione del contributo.

4. Con il decreto di concessione sono fissati i termini di inizio, di ultimazione dell'iniziativa e di rendicontazione. Il beneficiario è tenuto a dare avvio agli interventi entro il termine fissato nel decreto e, contestualmente, a comunicare detto l'avvio. I suddetti termini possono essere prorogati su istanza motivata del soggetto richiedente con le modalità e nei limiti di cui all'art. 68 della legge regionale n. 14/2002.

5. I contributi sono erogati, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita, a favore degli enti pubblici con le modalità di cui all'art. 57, comma 1, lettera *b*), della legge regionale n. 14/2002 e successive modifiche, mentre, a favore dei soggetti privati, secondo le modalità di cui all'art. 61 della medesima legge e, in entrambi i casi, previa presentazione del contratto definitivo di mutuo e della documentazione richiesta ai sensi delle norme sopra richiamate e, per la rendicontazione, ai sensi dell'art. 14.

#### Art. 13.

##### *Modalità di concessione e di erogazione dei contributi di cui all'art. 161, comma 4 della legge*

1. Per gli enti pubblici, i contributi di cui all'art. 161, comma 4, della legge sono concessi, con decreto del direttore del servizio competente, entro novanta giorni dalla presentazione, in ogni caso, di una dichiarazione sottoscritta dall'organo competente specificante gli eventuali altri contributi, pubblici o privati, ottenuti per il medesimo intervento e per la stessa opera e infrastruttura, nonché della seguente documentazione:

*a*) ai sensi dell'art. 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) e successive modifiche, per gli interventi comportanti lavori, cioè riconducibili alle tipologie di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma 1 dell'art. 4, del progetto preliminare dell'opera o altra documentazione prevista in luogo dello stesso dalla legge regionale n. 14/2002 e successive modifiche e integrazioni;

*b*) per gli interventi riguardanti forniture, di cui alla lettera *c*) del comma 1 dell'art. 4, relazione con elenco dettagliato delle voci in fornitura, capitolato speciale prestazionale o descrittivo, preventivo aggiornato approvato dall'organo competente e quadro economico approvato con deliberazione esecutiva dell'organo competente con espressa indicazione dell'accollo della spesa preventivata non coperta dal finanziamento regionale.

2. Per i soggetti privati, i contributi di cui all'art. 161, comma 1, della legge sono concessi, con decreto del direttore del servizio competente:

*a*) ai sensi dell'art. 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) e successive modifiche, per gli interventi comportanti lavori, cioè riconducibili alle tipologie di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma 1 dell'art. 4, entro novanta giorni dalla ricezione della determinazione della spesa ritenuta ammissibile da parte della struttura tecnica competente, sulla base di elaborati tecnici progettuali di adeguato approfondimento e di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante, specificante gli eventuali altri contributi, pubblici o privati, ottenuti per il medesimo intervento e per la stessa opera e infrastruttura;

*b*) per gli interventi riguardanti forniture, di cui alla lettera *c*) del comma 1 dell'art. 4, entro novanta giorni dalla presentazione di una relazione con l'elenco dettagliato delle voci in fornitura, del capitolato speciale prestazionale o descrittivo, di preventivi di spesa di idonei fornitori nonché di una dichiarazione di assenza, all'interno delle strutture

interessate dalla richiesta di contributo, di macchinari o arredi, impianti e attrezzature simili, idonei e non utilizzati.

3. La documentazione di cui ai commi 1 e 2 è prodotta, entro centoventi giorni dalla comunicazione di ammissione ai contributi, al servizio competente ovvero, nel caso di cui al comma 2, lettera *a*), alla struttura tecnica competente alla valutazione di ammissibilità della spesa; detto termine può essere prorogato fino a un massimo di ulteriori centoventi giorni su istanza motivata del soggetto richiedente. Il termine ultimo, considerate le proroghe concedibili, va rispettato a pena di decadenza dall'assegnazione del contributo.

4. Con il decreto di concessione sono fissati i termini di inizio, di ultimazione dell'iniziativa e di rendicontazione. Il beneficiario è tenuto a dare avvio agli interventi entro il termine fissato nel decreto e, contestualmente, a comunicare detto l'avvio. I suddetti termini possono essere prorogati su istanza motivata del soggetto richiedente con le modalità e nei limiti di cui all'art. 68 della legge regionale n. 14/2002.

5. I contributi sono erogati, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita:

*a*) a favore degli enti pubblici, con le modalità di cui all'art. 57, comma 1, lettera *a*), della legge regionale n. 14/2002 e successive modifiche, previa presentazione della documentazione richiesta;

*b*) a favore dei soggetti privati:

1) in caso di interventi comportanti lavori, cioè riconducibili alle tipologie di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma 1 dell'art. 4, ai sensi dell'art. 60 della legge regionale n. 14/2002 e successive modifiche, sempre previa presentazione della documentazione richiesta ai sensi delle norme sopra richiamate e, per la rendicontazione, ai sensi dell'art. 14;

2) in caso di interventi riguardanti forniture, di cui alla lettera *c*) del comma 1 dell'art. 4, i contributi sono erogati, in via definitiva, a seguito dell'approvazione, da parte della direzione centrale attività produttive, della rendicontazione della spesa di cui all'art. 14; i contributi possono essere erogati, in via anticipata, su richiesta del soggetto beneficiario, in misura non superiore al 70 per cento, previa presentazione di apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa, ai sensi dell'art. 40 della legge regionale n. 7/2000.

6. In relazione ai vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita, nell'ipotesi di cui all'art. 60, comma 2 della legge regionale n. 14/2002 e successive modifiche, nonché nelle altre ipotesi di richiesta di anticapazione, il soggetto beneficiario, prima di richiedere la fidejussione, rappresenta detta intenzione al servizio competente, che valuta le disponibilità finanziarie e i tempi di erogazione del contributo.


#### Art. 14.

##### *Rendicontazione della spesa*

1. Ai fini della rendicontazione della spesa di cui all'art. 161, commi 1 e 4, della legge, i soggetti beneficiari presentano, entro il termine stabilito con il decreto di concessione dei contributi o eventualmente prorogato, la seguente documentazione:

*a*) nel caso di enti pubblici, ai sensi dell'art. 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modifiche:

1) dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente ovvero responsabile di ufficio o di servizio, che attesti che l'iniziativa, per la quale il contributo è stato erogato, è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione;



2) certificato di collaudo o di regolare esecuzione o di regolare fornitura regolarmente approvato dal responsabile del servizio competente;

3) contratto definitivo di mutuo, per i contributi di cui all'art. 161, comma 1, della legge;

b) nel caso di soggetti diversi dagli enti pubblici:

1) prospetto riassuntivo della spesa sostenuta per la realizzazione dell'intervento;

2) certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori e attestante la conformità dei lavori eseguiti al progetto dell'opera finanziata o attestazione di regolare fornitura sulla corrispondenza delle forniture a quelle previste e richieste;

3) copia non autenticata della documentazione di spesa annullata in originale ai fini del contributo, corredata di una dichiarazione del soggetto beneficiario attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali;

4) contratto definitivo di mutuo, se si tratta di interventi ammessi ai contributi di cui all'art. 161, comma 1, della legge.

2. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1 entro i termini previsti comporta la revoca dei contributi.

Art. 15.

*Vincolo di destinazione*

1. Ai sensi dell'art. 32 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) le infrastrutture turistiche ammesse ai contributi di cui al presente regolamento non possono essere alienate, date in locazione o utilizzate per finalità diverse da quelle esplicitate nel progetto e considerate ai fini della concessione prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di approvazione della rendicontazione di spesa da parte del servizio regionale competente.

*Capo III*

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 16.

*Disposizioni transitorie*

1. Il presente regolamento si applica anche ai procedimenti contributivi in corso alla data di entrata in vigore dello stesso, fermo restando quanto disposto dall'art. 5, comma 66 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007).

Art. 17.

*Rinvio*

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si applicano in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale n. 7/2000 e successive modifiche, nonché della legge regionale n. 14/2002 e successive modifiche.

Art. 18.

*Abrogazioni*

1. È abrogato il «Regolamento recante la disciplina degli ambiti di intervento e delle priorità, nonché dei criteri e delle modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi per infrastrutture turistiche, di cui all'art. 161 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo) e successive modifiche», emanato con decreto del presidente della regione n. 2 febbraio 2007, n. 022/Pres.

Art. 19.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della regione Friuli-Venezia Giulia.

Visto, il Presidente: TONDO

**09R0965**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 1° dicembre 2009, n. 0334/Pres.

**Regolamento recante la definizione dei criteri e modalità per la concessione di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria di imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli in attuazione dell'articolo 12-bis, comma 1-bis, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4, in materia di piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia.**

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 49 del 9 dicembre 2009)*

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 che ha istituito il Fondo di rotazione regionale per gli interventi nel comparto agricolo, sue integrazioni e modifiche;

Visto l'art. 12-bis, comma 1-bis, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004);

Visto il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 379 del 28 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore (*de minimis*);

Visto il regolamento recante criteri e modalità per la concessione di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli previsti dall'art. 7, commi da 43 a 46 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1, approvato con proprio decreto 5 aprile 2007, n. 088/Pres. ed abrogato dall'art. 3, comma 67 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17, a decorrere dal primo gennaio 2009;

Visto il regolamento recante la definizione dei comparti produttivi di intervento, i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all'art. 7, commi da 43 a 46, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (legge finanziaria 2007) approvato con proprio decreto 29 settembre 2009, n. 0263/Pres.;



Visto il comma 4 dell'art. 6 del proprio decreto n. 088/Pres./2007 secondo il quale «Ulteriori finanziamenti agevolati per gli interventi di consolidamento non possono essere concessi alla stessa impresa prima che siano trascorsi dieci anni dall'erogazione, da parte della banca, del primo finanziamento agevolato»;

Visto il comma 4 dell'art. 8 del proprio decreto n. 0263/Pres./2009 secondo il quale ulteriori finanziamenti agevolati per gli interventi di consolidamento non possono essere concessi alla stessa impresa prima che siano trascorsi dieci anni dall'erogazione, da parte della Banca, del primo finanziamento agevolato eventualmente concesso ai sensi del predetto proprio decreto n. 088/Pres./2007;

Vista la legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia, adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004) e successive modificazioni;

Vista la comunicazione della commissione (Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie C n. 16/1 del 22 gennaio 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 2009 (Modalità di applicazione della comunicazione della Commissione europea - quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica);

Vista la decisione n. C(2009)4277 del 28 maggio 2009, relativa all'aiuto di Stato n. N 248/2009 - Italy, della Commissione europea;

Vista la legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito del lavoratore e delle famiglie accelerazione di lavori pubblici);

Visto l'art. 12-bis, comma 1-bis, della legge regionale n. 4/2005, predetto, per il quale «Per le finalità di cui al comma 1 e subordinatamente all'approvazione del regime di aiuto nazionale da parte della Commissione europea, la giunta regionale individua i canali contributivi ai quali si applicano le condizioni di cui alla comunicazione della Commissione europea del 17 dicembre 2008 (Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica), in merito alle quali può darsi corso a misure distinte in relazione alla tipologia di incentivi individuati dalla normativa regionale, anche con riferimento agli interventi per il credito agevolato alle attività economiche e produttivi relativi ... (omissis) ... al Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo di cui alla legge regionale n. 80/1982»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 1433 del 24 giugno 2009, che individua, tra i canali contributivi ai quali si applicano le condizioni di cui alla comunicazione della Commissione europea del 17 dicembre 2008, la linea incentivante di cui al capo I della legge regionale n. 4/2005, con riserva di integrare l'elenco con ulteriori regimi;

Ritenuto pertanto, in considerazione della necessità di garantire il massimo sostegno finanziario alle imprese, di predisporre un nuovo regolamento che, nel tener conto del quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica, consenta anche alle imprese già beneficiarie di un intervento ai sensi del proprio decreto n. 088/Pres./2007 l'accesso ai benefici di cui al proprio decreto n. 0263/Pres./2009;

Considerato che i suddetti finanziamenti sono concessi a titolo di aiuto «*de minimis*» secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 379 del 28 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore (*de minimis*) tenuto altresì conto del disposto di cui agli articoli 2, 3, 8 e 9 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009 (Modalità di applicazione della comunicazione della Commissione europea - quadro di riferimento

temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica);

Visto il regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali approvato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 42 dello statuto della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 2661 del 26 novembre 2009 con la quale la giunta medesima ha approvato il «Regolamento recante la definizione dei criteri e modalità per la concessione di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria di imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli in attuazione dell'art. 12-bis, comma 1-bis, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4, in materia di piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia»;

Considerato che con la medesima deliberazione il citato regolamento è stato individuato come canale contributivo al quale si applicano le condizioni della comunicazione della Commissione europea del 17 dicembre 2008 (Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica);

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante la definizione dei criteri e modalità per la concessione di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria di imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli in attuazione dell'art. 12-bis, comma 1-bis, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 in materia di piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia», nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come regolamento della regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della regione.

TONDO

**Regolamento recante la definizione dei criteri e modalità per la concessione di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria di imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli in attuazione dell'art. 12-bis, comma 1-bis, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4, in materia di piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia.**

Art. 1.

*Finalità*

1. Il presente regolamento, in attuazione a quanto disposto dall'art. 12-bis, comma 1-bis, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), definisce i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti destinati al rafforzamento della struttura finanziaria di imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli già beneficiarie di un aiuto ai sensi del regolamento emanato con decreto del presidente della regione del 5 aprile 2007, n. 88 (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, previsti dall'art. 7, commi da 43 a 47, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (legge finanziaria 2007)).



## Art. 2.

*Beneficiari*

1. Sono beneficiarie dei finanziamenti di cui all'art. 1 le piccole e medie imprese, con unità produttiva situata nel territorio regionale, che trasformano e commercializzano prodotti agricoli nella regione, operanti limitatamente ai comparti di intervento di cui all'art. 5 del regolamento approvato con decreto del presidente della regione del 29 settembre 2009, n. 263 (Regolamento recante la definizione dei comparti produttivi di intervento, i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all'art. 7, commi da 43 a 46, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (legge finanziaria 2007), che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) 1998/2006, iscritte con la qualifica di impresa agricola nella sezione speciale del registro di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558 (Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici (numeri 94-97-98 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che, se imprese cooperative, sono iscritte nel registro regionale delle cooperative di cui all'art. 3 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo) e che abbiano già usufruito dei finanziamenti previsti dal decreto del presidente della regione n. 88/2007.

2. Ai fini del presente regolamento, per «Imprese in difficoltà» si intendono quelle che soddisfano le condizioni di cui all'art. 1, paragrafo 7 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria).

## Art. 3.

*Tipologia degli aiuti e condizioni di ammissibilità*

1. I finanziamenti di cui all'art. 1 consistono in un finanziamento bancario agevolato con durata di cinque anni per il consolidamento dei debiti a breve termine in debiti a medio o lungo termine, di seguito definiti interventi di consolidamento.

2. Le condizioni di ammissibilità degli interventi di cui al presente regolamento sono disciplinati dall'art. 6, commi da 2 a 11 del decreto del presidente della regione n. 263/2009.

3. I finanziamenti sono ammissibili solo dopo aver accertato che l'importo dell'aiuto, calcolato secondo quanto stabilito nell'art. 3 del decreto del presidente della regione n. 263/2009, non comporta il superamento del limite di cui agli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 2009. A tal fine l'impresa presenta una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) relativa a tutti gli aiuti *de minimis* e a tutti gli aiuti di importo limitato eventualmente ricevuti nel triennio 1° gennaio 2008-31 dicembre 2010.

4. Ai fini del presente regolamento non trova applicazione il divieto di cui all'art. 8, comma 4 del decreto del presidente della regione n. 263/2009.

5. L'intervento previsto dal presente regolamento non può essere concesso per più di una volta per ogni singolo beneficiario.

## Art. 4.

*Normativa applicabile*

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento in materia di definizioni, regime, intensità e importo dell'aiuto, comparti di intervento, autorità di gestione, caratteristiche dei finanziamenti, modalità di presentazione della domanda di finanziamento, modalità di erogazione e di ammortamento del finanziamento, obblighi del beneficiario, regolarità dell'istruttoria, controlli, accertamenti e divieto di

cumulo trova applicazione, per quanto compatibile, il decreto del presidente della regione n. 263/2009.

2. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 2009, tutti i provvedimenti di concessione emanati ai sensi del presente regolamento dovranno contenere esplicito riferimento sia allo stesso decreto che alla decisione di autorizzazione C(2009)4277 del 28 maggio 2009 della Commissione relativa all'aiuto di Stato N 248/2009 - Italy.

3. La direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali mette a disposizione la modulistica, necessaria per l'attuazione del presente regolamento, da emanarsi con apposito decreto da pubblicarsi sul sito della regione.

## Art. 5.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della regione.

Visto, *il Presidente*: TONDO

09R0966

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 dicembre 2009, n. 0356/Pres.

**Regolamento recante il «Piano regionale di applicazione del regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti in attuazione dell'articolo 103 octodecies del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007. Campagne vitivinicole dal 2009/2010 al 2012/2013». (Pubblicato nel BUR n. 52 del 30 dicembre 2009). Errata corrige.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 7 gennaio 2010)

## IL PRESIDENTE

Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999, ed in particolare il Titolo II, Capo I, Sezione 3, articolo 11, inerente la ristrutturazione e riconversione dei vigneti;

Visto il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

Considerato che l'articolo 103-octodecies del Regolamento (CE) n. 1234/2007 limita l'applicazione del regime per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti alle sole regioni che hanno presentato l'inventario del potenziale produttivo;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 27 marzo 2001, relativo all'aggiornamento dello schedario vitivinicolo nazionale;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 8 agosto 2008, che stabilisce le norme di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/2008 e n. 555/2008 per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione vigneti;



Visto il proprio decreto 1° ottobre 2007, n. 0313/Pres., concernente il regolamento di attuazione delle procedure tecnico amministrative in applicazione dei regolamenti (CE) n. 1493/1999 e n. 1227/2000 in materia di potenziale produttivo viticolo;

Richiamato il proprio decreto 17 dicembre 2008, n. 0341/Pres., concernente il regolamento recante il «Piano regionale di applicazione del regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti in attuazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008. Campagne vitivinicole dal 2008/2009 al 2012/2013»;

Visto il proprio decreto 9 gennaio 2009, n. 05/Pres., concernente modifiche al regolamento recante il «Piano regionale di applicazione del regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti in attuazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008. Campagne vitivinicole dal 2008/2009 al 2012/2013»;

Considerato che gli obiettivi principali dei piani di ristrutturazione e riconversione sono finalizzati ad adeguare la produzione alle esigenze del mercato, ad evitare un aumento del potenziale produttivo, a ridurre i costi di produzione attraverso una progressiva sostituzione dei vigneti obsoleti con altri vigneti che consentano di ottenere materia prima di buona qualità a prezzi competitivi e remunerativi per il viticoltore, nonché a favorire azioni volte ad incentivare la riconversione varietale nonché il reimpianto dei vigneti con razionali forme di allevamento e sesti d'impianto che migliorino la qualità del prodotto e consentano la meccanizzazione delle principali operazioni colturali;

Considerata l'esigenza di riconvertire i vigneti la cui composizione varietale o clonale non risulta merceologica mente più valida, nonché quelli impiantati con forme di allevamento aventi sesti d'impianto espansi, a prescindere dalla collocazione territoriale degli stessi;

Attesa la necessità, al fine di evitare aumenti del potenziale viticolo, di correlare la superficie vitata da ristrutturare e riconvertire alle rese medie delle superfici che hanno originato il diritto di reimpianto e di prevedere, conseguentemente, una corrispondente diminuzione di superficie da vitare nei casi di aumento delle rese a seguito della ristrutturazione e riconversione;

Ravvisata la necessità, a seguito dell'entrata in vigore del citato regolamento (CE) n. 491/2009, di approvare un nuovo Piano regionale di applicazione del regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti, contenente criteri e modalità da utilizzare per la concessione degli aiuti previsti dalla medesima norma comunitaria, provvedendo altresì all'abrogazione dei già citati decreti n. 0341/PreS./2008 e n. 05/Pres./2009;

Ritenuto, in particolare, di disciplinare tra l'altro:

la tipologia dei soggetti autorizzati alla presentazione dei progetti;

i criteri di ammissibilità per accedere al finanziamento per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti;

l'attribuzione di punteggi alle istanze ammissibili, che tengano conto del miglioramento della qualità della produzione, delle caratteristiche tecniche del vigneto da ristrutturare, dell'ambito territoriale nel quale lo stesso viene realizzato, della tipologia del piano di ristrutturazione, nonché delle caratteristiche soggettive del richiedente;

le azioni finanziabili e il relativo importo del contributo concedibile per ogni ettaro di vigneto ristrutturato e riconvertito;

Ritenuto, inoltre, al fine di favorire la realizzazione delle operazioni di ristrutturazione e riconversione, di concedere l'erogazione dei contributi solamente in forma anticipata rispetto alla conclusione dei lavori, purché gli stessi risultino iniziati e venga presentata idonea garanzia bancaria o assicurativa a favore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), pari al 120 per cento del contributo concesso;

Atteso che, in conformità alla normativa comunitaria, non è consentita l'erogazione di contributi a titolo di anticipo qualora il produttore abbia già ricevuto un aiuto anticipato per altra misura riguardante la stessa superficie vitata;

Visto il proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modifiche e integrazioni, concernente il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali;

Visto l'articolo 42 dello statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 3 dicembre 2009, n. 2739;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante il «Piano regionale di applicazione del regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti in attuazione dell'articolo 103-octodecies del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007. Campagne vitivinicole dal 2009/2010 al 2012/2013»», nel testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente provvedimento sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

**Regolamento recante il «Piano regionale di applicazione del regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti in attuazione dell'articolo 103-octodecies del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007. Campagne vitivinicole dal 2009/2010 al 2012/2013».**

Art. 1 - Finalità.

Art. 2 - Definizioni.

Art. 3 - Soggetti autorizzati alla presentazione delle domande.

Art. 4 - Aree d'intervento e superficie vitata minima.

Art. 5 - Azioni e aiuti da erogare per ciascuna azione.

Art. 6 - Ammontare dell'aiuto.

Art. 7 - Requisiti di ammissibilità.

Art. 8 - Attribuzione dei punteggi e graduatoria.

Art. 9 - Assegnazione delle risorse finanziarie.

Art. 10 - Periodo di realizzazione degli interventi.

Art. 11 - Verifiche finali.

Art. 12 - Impegni e obblighi del beneficiario.

Art. 13 - Controlli.

Art. 14 - Abrogazione di norme.


Art. 15 - Entrata in vigore.

Art. 1.

*Finalità*

1. Il presente Piano regionale disciplina le modalità applicative delle disposizioni comunitarie in materia di ristrutturazione e riconversione dei vigneti definite dall'articolo 103-octodecies, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, e successive modificazioni e integrazioni, e dal titolo II, capo II, sezione 2, del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine ai programmi di sostegno.

2. Il regime di sostegno previsto dal presente Piano regionale è concesso ai piani di ristrutturazione e riconversione finalizzati ad aumentare la competitività dei produttori di uva da vino, a razionalizzare e rendere idonei i vigneti della regione Friuli-Venezia Giulia alla meccanizzazione parziale o totale, e al rispetto dei criteri previsti dall'articolo 103-octodecies del regolamento (CE) n. 1234/2007.



Art. 2.  
*Definizioni*

1. Ai fini del presente Piano regionale si applicano le seguenti definizioni:

a) *produttore*: la persona fisica o giuridica che, in qualità di conduttore o possessore con titolo idoneo, coltiva una superficie vitata ai fini di produzione di uve da vino ed è titolare di fascicolo aziendale e di dichiarazione superfici vitate;

b) *potenziale viticolo aziendale*: è determinato dalla somma della superficie vitata per uve da vino coltivata nell'azienda e della superficie corrispondente ai diritti di reimpianto derivanti da estirpo o trasferimento da altra azienda, sottraendo le superfici residue da estirpare a seguito di utilizzo di diritti di reimpianto anticipato;

c) *fascicolo aziendale*: il fascicolo aziendale informatizzato costituito su sistemi informativi e che contiene tutti i dati riconducibili ad un beneficiario;

d) *diritto in portafoglio*: il diritto di piantare viti per uve da vino derivante da un precedente estirpo aziendale o da un trasferimento da altra azienda;

e) *campagna*: la campagna di produzione che ha inizio il 1° agosto di ogni anno e si conclude il 31 luglio dell'anno successivo;

f) *unità vitata*: la superficie continua coltivata a vite per uve da vino che ricade su un'unica particella catastale e che risulta omogenea per titolo di possesso, destinazione produttiva, irrigazione, tipo di coltura, forma di allevamento, vitigno, sesto e anno d'impianto;

g) *superficie vitata*: la superficie delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto di larghezza pari alla metà della distanza tra i filari, come stabilito dall'articolo 75 del regolamento (CE) n. 55/2008;

h) *vigneto*: la superficie vitata continua costituita da una o più unità vitate;

i) *vitigni autoctoni*: le varietà in cui l'origine è indicata come autoctona nel decreto del Presidente della Regione 9 settembre 2003, n. 0321/Pres., e successive modifiche e integrazioni;

j) *resa di produzione*: la resa massima prevista dal relativo disciplinare di produzione nel caso di vigneto iscritto all'albo dei vigneti a DO o all'elenco delle vigne a IGP;

k) *giovane agricoltore*: il soggetto di età compresa fra i 18 e 40 anni con qualifica di responsabile o corresponsabile civile e fiscale di impresa agricola alla data di presentazione della domanda di aiuto;

l) *imprenditore agricolo professionale*: il soggetto in possesso, alla data di presentazione della domanda di aiuto, dei requisiti previsti dall'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, come modificato dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 101;

m) *meccanizzazione*: la realizzazione di un vigneto attraverso l'utilizzo vincolante di paleria, completa dei relativi accessori per il contenimento dei fili, di orditura, realizzata in cemento precompresso, o in legno o profilati in ferro, in modo da consentire le principali operazioni colturali e la razionalizzazione dei tempi di esecuzione delle lavorazioni, della potatura e della vendemmia con l'utilizzo di idonee macchine agricole.

Art. 3.

*Soggetti autorizzati alla presentazione delle domande*

1. Possono presentare domanda di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti, secondo le modalità e le prescrizioni contenute nel bando emanato dalla struttura regionale competente per materia con cui vengono annualmente specificate le disposizioni tecniche e procedurali di attuazione del presente Piano regionale, le seguenti persone fisiche o giuridiche:

a) imprenditori agricoli singoli o associati;

b) organizzazioni di categoria e organizzazioni di produttori vitivinicoli riconosciute ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente;

c) cooperative agricole;

d) società di persone e di capitali esercitanti attività agricola;

e) consorzi di tutela e valorizzazione dei vini a denominazione di origine e a indicazione geografica.

2. Le domande, con un allegato piano di ristrutturazione e riconversione, sono presentate:

a) in forma individuale, da parte di una singola azienda;

b) in forma collettiva, da parte di non meno di cinque aziende interessate da un progetto vitivinicolo comune;

c) in forma associativa, da parte di non meno di venti aziende interessate da un progetto vitivinicolo comune.

3. Le domande e i piani previsti dalle lettere b) e c) del comma 2 sono presentati dai soggetti indicati alle lettere b), c) ed e) del comma 1.

Art. 4.

*Aree d'intervento e superficie vitata minima*

1. Il regime di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti si applica nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia, limitatamente alle zone delimitate dai disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine o ad indicazione geografica, con esclusione delle aree demaniali e delle aree che non rispettano le prescrizioni della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (legge comunitaria 2006), della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (legge comunitaria 2007) e della legge regionale 30 luglio 2009, n. 13 (legge comunitaria 2008), onde consentire:

l'aumento della percentuale di superficie iscritta negli albi a denominazione di origine e negli elenchi delle vigne a indicazione geografica, al fine di accrescere la produzione di vini di qualità e garantire una maggiore sicurezza alimentare;

la salvaguardia del paesaggio e dell'ambiente.

2. La superficie minima da ristrutturare e riconvertire per ogni domanda è pari ad un ettaro.

3. In deroga a quanto previsto dal comma 2, al fine di favorire la ristrutturazione e riconversione dei vigneti anche in zone caratterizzate da difficoltà orografiche e pedologiche o da peculiarità catastali, la superficie minima viene ridotta a 0,5 ettari per il territorio delimitato dal disciplinare delle zone a denominazione di origine Colli Orientali del Friuli e Collio, nonché per le domande presentate nella forma di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), e a 0,3 ettari per il territorio delimitato dal disciplinare delle zone a denominazione di origine Carso e Ramandolo.

4. Al fine di evitare l'aumento del potenziale produttivo in conformità al disposto di cui all'articolo 85-*decies*, paragrafo 5, comma 2, del regolamento (CE) 1234/2007 e successive modificazioni e integrazioni, e all'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 555/2008, nell'esercizio di diritti di reimpianto trasferiti da un'altra azienda, la superficie vitata da ristrutturare e riconvertire è determinata tenendo conto della resa massima prevista dal disciplinare di produzione del vigneto cui fa riferimento, nonché della resa massima prevista dai disciplinari di produzione della zona nella quale si realizza il reimpianto. Nel caso di reimpianto con una varietà avente resa maggiore, si applica una riduzione di superficie proporzionale alla percentuale di aumento della resa di uva per ettaro.

Art. 5.


*Azioni e aiuti da erogare per ciascuna azione*

1. Sono ammissibili ai fini dell'applicazione del seguente Piano regionale solo le seguenti azioni, tra quelle di cui all'articolo 4 del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 8 agosto 2008:

a) riconversione varietale del vigneto con utilizzo di diritti in portafoglio;

b) ristrutturazione del vigneto con utilizzo di diritti in portafoglio.

2. Per ciascuna azione di cui al comma 1, viene erogato un aiuto massimo per ettaro di superficie vitata pari a euro 9.500.



## Art. 6.

*Ammontare dell'aiuto*

1. Anche al fine della demarcazione con i programmi di sviluppo rurale di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), il sostegno alla ristrutturazione e riconversione vigneti è concesso come aiuto forfetario sui soli costi d'impianto previsti nell'allegato II del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 8 agosto 2008, e non supera il cinquanta per cento dei costi medesimi. I costi sostenuti per la realizzazione del piano sono ammissibili nei limiti del prezzario regionale agricolo approvato con deliberazione della Giunta regionale 18 giugno 2009, n. 1399. Fermi restando gli importi massimi per ettaro di cui al comma 2 dell'articolo 5, il contributo massimo erogabile per ogni singola domanda è fissato in 150.000 euro.

2. Il pagamento dell'aiuto viene effettuato in unica soluzione e in via anticipata rispetto alla conclusione dei lavori, previa presentazione di apposita garanzia fideiussoria a favore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e secondo lo schema e le modalità predisposte dall'Agenzia medesima, per un importo pari al centoventi per cento dell'anticipazione stessa.

## Art. 7.

*Requisiti di ammissibilità*

1. Ai fini della presentazione della domanda di contributo, è necessario che il produttore:

a) sia iscritto al registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), e successive modificazioni e integrazioni;

b) possieda un fascicolo aziendale validato;

c) conduca le particelle catastali interessate dal piano:

i) in proprietà;

ii) in comproprietà, con autorizzazione del comproprietario ad eseguire i lavori previsti;

iii) in affitto con contratto registrato e con autorizzazione del proprietario ad eseguire i lavori previsti ed impegno a mantenere le opere realizzate per i dieci anni successivi alla data dell'accertamento finale;

d) possieda, in alternativa:

i) un diritto di reimpianto in portafoglio proveniente dall'estirpazione di un'equivalente superficie vitata aziendale;

ii) un diritto di reimpianto in portafoglio proveniente dall'acquisto di un diritto di reimpianto originato da un vigneto estirpato;

e) presenti una dichiarazione superfici vitate in cui siano già inclusi i diritti in portafoglio che originano la ristrutturazione e riconversione, o abbia presentato alla struttura regionale competente, in data antecedente alla presentazione della domanda di ristrutturazione e riconversione, apposita istanza di aggiornamento della dichiarazione superfici vitate con i medesimi diritti;

f) abbia provveduto alla presentazione dell'aggiornamento delle superfici vitate nello schedario viticolo;

g) possieda un potenziale viticolo aziendale:

i) nel caso di piano in forma individuale, non inferiore a cinque ettari;

ii) nel caso di piano in forma collettiva, non inferiore a due ettari;

iii) nel caso di piano in forma associativa, non superiore a tre ettari.

2. Allo scopo di adeguare la ristrutturazione e riconversione vigneti alle effettive esigenze del mercato vitivinicolo regionale, ai fini del reimpianto del vigneto sono ammesse:

a) le seguenti forme di allevamento: Guyot, Doppio capovolto, Cordone speronato, Cortina semplice;

b) le seguenti varietà: Chardonnay, Malvasia istriana, Moscato giallo, Pinot bianco, Pinot grigio, Prosecco, Sauvignon, Traminer aromatico, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Franconia, Merlot, Pinot nero, Refosco dal peduncolo rosso, Terrano, Incrocio Manzoni 6.0.13, Müller Thurgau, Picolit, Ribolla gialla, Riesling italiano, Riesling renano, Tocai friulano, Verduzzo friulano, Carmènere, Malbeck, Pignolo, Moscato rosa, Refosco nostrano, Schioppettino, Vitouska, Tazzelenghe, Forgiarin, Sciaglin, Ucelut, Piculit neri.

3. L'insieme delle superfici da ristrutturare e riconvertire all'interno di un piano:

a) nel caso di un piano in forma collettiva non è inferiore a quindici ettari;

b) nel caso di un piano in forma associativa non è superiore a venti ettari.

4. È escluso dal regime di sostegno il produttore che:

a) utilizzi diritti in portafoglio derivanti da altre misure per le quali il beneficiario ha ricevuto un contributo;

b) utilizzi materiale vivaistico prodotto in difformità alla normativa che disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite;

c) realizzi il reimpianto del vigneto con una densità di ceppi inferiore a 2.500 unità per ettaro per le varietà Prosecco, Cabernet sauvignon, Cabernet Franc, Refosco dal peduncolo rosso, Terrano, Picolit, Tocai friulano, Carmenère e Refosco nostrano, di cui alla lettera b) del comma 2, e con una densità di ceppi inferiore a 3.300 unità per ettaro per tutte le altre varietà ivi elencate, o, se superiore, inferiore ai limiti minimi previsti dai disciplinari di produzione;

d) abbia ricevuto contributi per la ristrutturazione e riconversione ai sensi del regolamento (CE) n. 1493/1999 del 17 maggio 1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, e del regolamento (CE) n. 479/2008 del 29 aprile 2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999, riferiti alla stessa superficie vitata e per i quali non sia ancora ultimato, alla data di presentazione della domanda, il periodo minimo di impegno previsto dai predetti regolamenti;

e) abbia ricevuto contributi per il regime di estirpazione dei vigneti con premi previsti dall'articolo 67 del regolamento (CE) n. 555/2008;

f) alla data della domanda non abbia regolarizzato eventuali violazioni in materia di potenziale viticolo.

## Art. 8.

*Attribuzione dei punteggi e graduatoria*

1. I punteggi per la valutazione delle domande sono assegnati, con riferimento al miglioramento della qualità della produzione, agli aspetti tecnici caratterizzanti il vigneto da ristrutturare, all'ambito territoriale nel quale viene realizzato il nuovo vigneto, alla tipologia del piano di ristrutturazione e alle caratteristiche soggettive del produttore, come di seguito elencato:

a) presenza di un giovane agricoltore: punti 40;

b) qualifica di imprenditore agricolo professionale: punti 40;


c) produttore che non ha mai beneficiato di aiuti alla ristrutturazione e riconversione: punti 60;

d) superficie vitata ristrutturata realizzata in un unico vigneto: punti 90;

e) superficie vitata ristrutturata realizzata in due vigneti: punti 40;

f) vigneti realizzati con sistema di allevamento a Guyot: punti 20;

g) vigneti realizzati in zone a denominazione di origine Colli Orientali del Friuli, Collio, Carso e Ramandolo con un numero di ceppi per ettaro uguale o superiore a 5.000: punti 40;



h) vigneti realizzati in zone a denominazione di origine diverse da quelle di cui alla lettera g) con un numero di ceppi per ettaro uguale o superiore a 4.000: punti 30;

i) vigneti realizzati in zone a denominazione di origine con vitigni iscrivibili alle rispettive denominazioni di origine: punti 20;

j) azienda con una superficie vitata superiore al 50 per cento della superficie agricola aziendale totale: punti 40;

k) azienda aderente al sistema di qualità nazionale di produzione integrata disciplinato dall'accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 20 marzo 2008, ovvero azienda che certifica le proprie attività a fronte dei requisiti definiti dallo standard GLOBAL-GAP: punti 20;

l) azienda che applica tecniche di produzione biologiche o azienda in fase di riconversione verso tecniche di produzione biologiche riconosciute ai sensi delle normative comunitarie: punti 60;

m) azienda che impiega macchine irroratrici di prodotti fitosanitari che abbiano ottenuto l'attestazione di controllo di cui all'articolo 9 del regolamento recante criteri e modalità relativi all'attività di controllo e verifica funzionale delle macchine irroratrici ad uso agricolo in Friuli-Venezia Giulia, allegato al decreto del Direttore generale dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSR 5 novembre 2007, n. 187: punti 20;

n) vigneti realizzati con vitigni autoctoni: punti 20;

o) vigneti realizzati in zone acclivi con pendenza superiore al quindici per cento: punti 60;

p) singole domande in caso di piano presentato in forma collettiva o associativa: punti 20.

2. I punteggi riferiti alle lettere f), g), h), i), n) ed o) del comma 1, sono attribuiti se riguardano superfici superiori al cinquanta per cento della superficie vitata riconvertita e ristrutturata.

3. La graduatoria delle domande è data dalla somma dei punteggi di cui al comma 1.

4. A parità di punteggio è attribuita priorità in funzione inversa dell'età del richiedente.

5. La graduatoria, contenente anche gli importi concessi a titolo di aiuto, e l'elenco delle domande non ammesse, sono approvati con decreto del direttore della struttura regionale competente per materia e sono pubblicati sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

#### Art. 9.

##### *Assegnazione delle risorse finanziarie*

1. Le risorse finanziarie annualmente previste per la campagna al regime di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti sono assegnate in base alla graduatoria di cui al comma 3 dell'articolo 8 fino a esaurimento delle risorse stesse.

#### Art. 10.

##### *Periodo di realizzazione degli interventi*

1. La struttura regionale competente redige e approva, in via preliminare alla graduatoria, l'elenco provvisorio delle domande ammissibili in base ai criteri di cui all'articolo 7. L'ammissibilità delle domande viene comunicata ai relativi beneficiari.

2. L'approvazione dell'elenco provvisorio delle domande ammissibili costituisce presupposto per l'effettuazione degli interventi previsti nei piani e l'eligibilità delle relative spese, con esclusione delle spese relative all'acquisto di materiali e barbatelle, la cui eligibilità decorre dalla data di presentazione della domanda.

3. Il beneficiario dà inizio ai lavori di riconversione e ristrutturazione vigneti anteriormente alla presentazione della richiesta di contributo anticipato, con la quale sono dichiarati i lavori effettuati e gli ordinativi o gli acquisti dei materiali.

#### Art. 11.

##### *Verifiche finali*

1. I lavori di ristrutturazione e riconversione sono ultimati entro la fine della seconda campagna successiva alla data della comunicazione di cui al comma 1 dell'articolo 10.

2. Entro lo stesso termine, il beneficiario presenta la domanda di collaudo e di svincolo della garanzia fideiussoria, redatta secondo il modello messo a disposizione dalla struttura regionale competente e corredata di:

a) fatture in originale dei materiali e delle barbatelle, nonché dei servizi acquisiti, per un importo che copra almeno il doppio dell'entità del contributo ricevuto; l'IVA non è computata;

b) dimostrazione delle spese sostenute mediante bonifico bancario o assegno circolare o bancario non trasferibili; in caso di pagamento con assegno, è presentata la prova del relativo addebito sul conto corrente del beneficiario; il pagamento in contanti non è riconosciuto;

c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), relativamente ad eventuali materiali prodotti in azienda e a lavori eseguiti con manodopera aziendale;

d) prospetto consuntivo con dettaglio delle spese sostenute;

e) planimetria in scala 1:2000 del vigneto realizzato, comprensiva di riferimenti catastali.

3. Ai fini dello svincolo della garanzia fideiussoria, la struttura regionale competente effettua controlli e verifiche in loco sui vigneti ricompresi nel progetto di ristrutturazione e riconversione, e qualora si renda necessario consulta i dati contabili o altri documenti utili e ne estrae copia. Gli originali delle fatture, vistate e acquisite in copia, vengono restituiti al richiedente.

#### Art. 12.

##### *Impegni e obblighi del beneficiario*

1. Le superfici vitate impiantate con gli aiuti di cui al presente regolamento devono mantenere inalterata la destinazione d'uso e non possono essere estirpate per almeno dieci anni a partire dalla data di accertamento finale dei lavori, che viene comunicata al beneficiario mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Fanno eccezione gli estirpi eseguiti per le cause di forza maggiore di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 47 del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005. La struttura regionale competente può autorizzare, qualora ricorrano particolari condizioni di mercato, la pratica del sovrainnesto con varietà aventi la medesima destinazione produttiva.


2. Il beneficiario è tenuto a:

a) costituire e aggiornare il fascicolo aziendale;

b) consentire in ogni momento e senza restrizioni agli organi incaricati dei controlli l'accesso in azienda e alla documentazione;

c) rispettare nella propria azienda, per i tre anni successivi alla data di riscossione dell'aiuto, i criteri di gestione obbligatoria e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003;

d) restituire, anche mediante compensazione con importi dovuti dall'organismo pagatore - AGEA, le somme eventualmente percepite in eccesso;



e) assicurare il rispetto degli impegni assunti per il periodo richiesto;

f) comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato nella domanda;

g) iscrivere i vigneti realizzati nei rispettivi albi a denominazione di origine ovvero negli elenchi delle vigne a indicazione geografica;

h) presentare, entro trenta giorni dalla realizzazione del vigneto, l'aggiornamento delle unità vitate ricomprese nel piano in attuazione del decreto ministeriale 26 luglio 2000;

i) non utilizzare materiale usato per la realizzazione del nuovo vigneto.

3. In caso di subentro di altro soggetto nella conduzione della superficie vitata, gli impegni e gli obblighi sono trasferiti ai soggetti subentranti.

#### Art. 13. Controlli

1. La struttura regionale competente effettua idonei controlli anche in loco per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese con la domanda, il rispetto degli impegni assunti e degli obblighi gravanti sul beneficiario, con particolare riguardo a quelli di cui al comma 2 dell'articolo 12.

2. Qualora dai controlli esperiti emerga la mendacità delle dichiarazioni rese, nonché il mancato rispetto degli impegni e degli obblighi, il contributo concesso è revocato e le somme eventualmente erogate sono restituite, maggiorate degli interessi calcolati a norma di legge.

3. I controlli sono effettuati anche in base alle istruzioni e indicazioni emanate dall'AGEA, nonché in applicazione delle altre disposizioni comunitarie, nazionali e regionali relative al potenziale produttivo viticolo.

#### Art. 14. Abrogazione di norme

1. Il decreto del Presidente della Regione 17 dicembre 2008, n. 0341/Pres. (Regolamento recante il Piano regionale di applicazione del regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti in attuazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008. Campagne vitivinicole dal 2008/2009 al 2012/2013), e il decreto del Presidente della Regione 9 gennaio 2009, n. 05/Pres. (Modifiche al regolamento recante il «Piano regionale di applicazione del regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti in attuazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008. Campagne vitivinicole dal 2008/2009 al 2012/2013»), sono abrogati. Essi continuano tuttavia ad applicarsi a tutti i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

#### Art. 15. Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: TONDO

09R0973

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 dicembre 2009, n. 0359/Pres.

#### LR 18/1996, art. 3. Modifiche al Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 52 del 30 dicembre 2009)

#### IL PRESIDENTE

Visto l'articolo 3, commi 2, 3 e 4, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, come sostituito dall'articolo 6 della legge regionale 17 febbraio 2004, n. 4, che prevede che con Regolamento di organizzazione, da emanarsi con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, secondo i principi e i criteri di cui all'articolo 3 bis della legge regionale medesima, previo confronto con le organizzazioni sindacali e parere della competente Commissione consiliare permanente nonché nel rispetto di quanto demandato alla contrattazione collettiva, l'Amministrazione regionale disciplina le materie previste dai suddetti commi 2 e 3;

Visto il proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., con il quale è stato approvato il "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali";

Visti i propri decreti 21 aprile 2005, n. 0110/Pres., 23 maggio 2006, n. 0159/Pres., 21 giugno 2007, n. 0188/Pres., 11 marzo 2008, n. 074/Pres. e 8 agosto 2008, n. 0209/Pres., con i quali si sono approvate modificazioni al suddetto regolamento;

Ravvisata l'opportunità di operare ulteriori modifiche e integrazioni al Regolamento finalizzate, tra l'altro, a introdurre elementi di maggiore flessibilità, funzionalità e semplificazione nella definizione degli strumenti di programmazione e di coordinamento nonché ad apportare taluni aggiustamenti alla disciplina della dirigenza, anche in relazione alle più recenti evoluzioni della materia a livello giurisprudenziale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 9 ottobre 2009, n. 2270;

Esperito nel corso degli incontri dei giorni 26 e 27 ottobre e 5 novembre 2009, il confronto, con la

Rappresentanza sindacale unitaria e le Organizzazioni sindacali;

Acquisito il parere del Comitato di direzione nella seduta del giorno 30 ottobre 2009;

Atteso che, nella seduta del giorno 15 dicembre 2009, la I Commissione consiliare permanente ha reso, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 18/1996, il proprio parere formulando al riguardo condizioni e raccomandazioni in merito alla disciplina delle strutture direzionali e alla pianta organica;

Ritenuto pertanto di procedere all'emanazione del Regolamento recante "Modifiche al Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con DPRReg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e modificato con DPRReg. 21 aprile 2005, n. 0110/Pres., DPRReg. 23 maggio 2006, n. 0159/Pres., DPRReg. 21 giugno 2007, n. 0188/Pres., DPRReg. 11 marzo 2008, n. 074/Pres. e DPRReg. 8 agosto 2008, n. 0209/Pres.";

Visto l'articolo 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su CONFORME deliberazione della Giunta regionale 17 dicembre 2009, n. 2871;

Decreta:

1. È emanato il Regolamento recante "Modifiche al Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con DPRReg 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e modificato con DPRReg 21 aprile 2005, n. 0110/Pres., DPRReg 23 maggio 2006, n. 0159/Pres., DPRReg 21 giugno 2007, n. 0188/Pres., DPRReg 11 marzo 2008,



n. 074/Pres. e DPRReg 8 agosto 2008, n. 0209/Pres.” nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione

#### TONDO

**Modifiche al Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con DPRReg 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e modificato con DPRReg 21 aprile 2005, n. 0110/Pres., DPRReg 23 maggio 2006, n. 0159/Pres., DPRReg 21 giugno 2007, n. 0188/Pres., DPRReg 11 marzo 2008, n. 074/Pres. e DPRReg 8 agosto 2008, n. 0209/Pres.**

#### Art. 1

*(Modifica all'articolo 3 del DPRReg 0277/Pres./2004)*

1. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente:

«c) lo sviluppo dell'attività dell'amministrazione secondo il ciclo pianificazione strategica, programmazione gestionale, budget, gestione, controllo operativo, valutazione;».

#### Art. 2

*(Modifiche all'articolo 7 del DPRReg 0277/Pres./2004)*

All'articolo 7 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Le strutture stabili di livello inferiore al servizio sono unità organizzative di livello non direzionale istituite per esigenze di sub articolazione, di decentramento territoriale delle strutture direzionali, per lo svolgimento di attività ricorrenti o ripetitive ovvero a supporto dell'attività dei dirigenti.»;

b) al comma 7 le parole «su proposta dell'Assessore all'organizzazione, personale e sistemi informativi, sentito il Comitato di direzione» sono sostituite dalle parole «su proposta dell'Assessore alla funzione pubblica»;

c) il comma 8 è abrogato.

#### Art. 3

*(Sostituzione dell'articolo 7 bis del DPRReg 0277/Pres./2004)*

1. L'articolo 7 bis è sostituito dal seguente:

#### Art. 7 bis

*(Individuazione delle strutture della Presidenza della Regione e delle Direzioni centrali)*

1. L'Amministrazione regionale si articola in:

a) strutture della Presidenza della Regione costituite:

1) dalle Direzioni centrali:

1.1 Segretariato generale

1.2 Avvocatura della Regione

2) da Uffici articolati in:

2.1 Ufficio di Gabinetto

2.2 Ufficio stampa

3) da altre strutture equiparate a Direzioni centrali:

3.1 Protezione civile della Regione, con sede in Palmanova

4) dai Servizi:

4.1 coordinamento politiche per la montagna, con sede in Udine;

4.2 politiche per la famiglia;

4.3 pari opportunità e politiche giovanili;

4.4 attività ricreative e sportive;

b) nelle seguenti direzioni centrali:

1) Direzione centrale programmazione, risorse economiche e finanziarie;

2) Direzione centrale patrimonio e servizi generali;

3) Direzione centrale funzione pubblica;

4) Direzione centrale relazioni internazionali e comunitarie;

5) Direzione centrale istruzione, formazione e cultura;

6) Direzione centrale lavoro, università e ricerca;

7) Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali, con sede in Udine;

8) Direzione centrale ambiente e lavori pubblici;

9) Direzione centrale mobilità e infrastrutture di trasporto;

10) Direzione centrale attività produttive;

11) Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza.

2. Rientra altresì nell'ambito dell'articolazione organizzativa dell'Amministrazione regionale, la Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria e politiche sociali. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12, il Direttore centrale salute, integrazione socio sanitaria e politiche sociali organizza e gestisce la direzione articolandola in aree di intervento, servizi e strutture stabili di livello inferiore al servizio, nel rispetto dei limiti fissati dalla Giunta regionale ai sensi del comma 10 del medesimo articolo 10 della legge regionale 12/2009.».

#### Art. 4

*(Sostituzione dell'articolo 11 del DPRReg 0277/Pres./2004)*

1. L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

#### «Art. 11

*(Strutture stabili di livello inferiore al servizio)*

1. L'istituzione, la modifica e la soppressione delle strutture stabili di livello inferiore al servizio è attuata con decreto del Direttore centrale funzione pubblica, su proposta del direttore centrale o di ente regionale competente.

2. Il decreto di cui al comma 1, reca l'indicazione della struttura direzionale alle cui dipendenze opera la struttura stabile di livello inferiore al Servizio, la categoria di coordinamento, l'organico e la declaratoria delle funzioni.».

#### Art. 5

*(Modifiche all'articolo 13 del DPRReg 0277/Pres./2004)*

1. All'articolo 13 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è abrogato;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Sulla base delle proposte di cui al comma 3, il Piano strategico regionale è predisposto dalla Direzione centrale programmazione, risorse economiche e finanziarie ed è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alla programmazione ed alle risorse economiche e finanziarie. Dell'avvenuta approvazione è data comunicazione al Consiglio regionale.»;

c) il comma 5 è abrogato.

#### Art. 6

*(Modifiche all'articolo 14 bis del DPRReg 0277/Pres./2004)*

1. All'articolo 14 bis sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole «delle risorse finanziarie assegnate» sono aggiunte le parole «e attribuisce ogni capitolo ad un unico centro di responsabilità amministrativa ai fini delle fasi di gestione dell'entrata e della spesa.»;

b) il comma 2 è abrogato;

c) al comma 6 le parole «comma 4» sono sostituite dalle parole «comma 5».



## Art. 7

(Modifiche all'articolo 17 del DPRReg 0277/Pres./2004)

1. Al comma 3 dell'articolo 17 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera d) sostituita dalla seguente:

«d) la responsabilità dell'adozione dei decreti di riparto delle risorse finanziarie ad essi assegnate;»;

b) dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:

«d bis) la risposta alle osservazioni formulate nell'esercizio del controllo interno di ragioneria;

d ter) l'accertamento delle entrate;»;

c) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) l'adozione di atti di gestione del personale assegnato, ad esclusione di quelli attribuiti alla Direzione centrale funzione pubblica;».

## Art. 8

(Modifiche all'articolo 19 del DPRReg 0277/Pres./2004)

1. Al comma 4 dell'articolo 19 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) la sottoscrizione delle proposte di deliberazione della Giunta regionale attinenti a risorse e materie di sua esclusiva competenza, ai fini dell'attestazione del completamento dell'istruttoria e della legittimità;»;

b) la lettera e) è abrogata;

c) la lettera g) è abrogata;

d) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h) la collaborazione alla Direzione centrale funzione pubblica per la predisposizione del piano di formazione del personale;»;

e) la lettera k) è sostituita dalla seguente:

«k) l'adozione degli orari di apertura al pubblico degli uffici della direzione centrale previa informazione alla Direzione centrale funzione pubblica;»;

2. Al comma 7 dell'articolo 19 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) coadiuvare il Presidente della Regione nell'esercizio delle attribuzioni amministrative, assicurando il coordinamento generale dell'attività e svolgendo compiti di coordinamento e di impulso della gestione dell'Amministrazione regionale;»;

b) la lettera c) è abrogata.

3. Al comma 8 dell'articolo 19 sono apportate le seguenti modifiche:

a) prima della lettera a) è inserita la seguente:

«a ante) la definizione, sulla base degli indirizzi della Giunta regionale, della struttura e dell'impostazione del piano strategico e la predisposizione della proposta unitaria dello stesso e dei relativi aggiornamenti;»;

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) la predisposizione della proposta di relazione politico programmatica regionale;»;

c) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) la formulazione di osservazioni relative alla conformità contabile ed alla legalità delle proposte di deliberazione quando non ritenga di attestarne la conformità.».

## Art. 9

(Modifiche dell'articolo 20 del DPRReg 0277/Pres./2004)

1. All'articolo 20 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Di norma il vice direttore centrale è preposto ad un servizio della direzione centrale stessa.»;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1 bis. Il Vice direttore centrale del Segretariato generale e il Vice direttore centrale della Direzione centrale programmazione, risorse economiche e finanziarie assumono la denominazione, rispettivamente, di Vice Segretario generale e di Vice Ragioniere generale.».

## Art. 10

(Modifiche all'articolo 21 del DPRReg 0277/Pres./2004)

1. All'articolo 21 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) la sottoscrizione, ai fini dell'attestazione del completamento dell'istruttoria e della legittimità, delle proposte di deliberazione della Giunta regionale;»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai direttori di servizio della Direzione centrale programmazione, risorse economiche e finanziarie, preposti all'esercizio del controllo interno di ragioneria, spetta in particolare:

a) curare l'istruttoria preordinata all'attestazione di conformità delle proposte di deliberazione giuntale di cui all'articolo 53, comma 1, della legge regionale 21/2007, di competenza del Ragioniere generale;

b) esercitare il controllo interno preventivo di ragioneria di cui all'articolo 53, comma 2, della legge regionale 21/2007;

c) firmare la registrazione degli atti di impegno e disimpegno, apporre il visto sui titoli di spesa e firmare, quali ordinatori secondari della spesa, gli ordini di pagamento tratti su ruoli di spesa fissa;

d) esercitare il controllo interno consuntivo di ragioneria di cui all'articolo 53, comma 3, della legge regionale 21/2007;

e) formulare le osservazioni relative agli atti soggetti al controllo interno di ragioneria di cui all'articolo 53, commi 2 e 3, della legge regionale 21/2007.»;

c) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2 bis. I direttori di servizio della Direzione centrale programmazione, risorse economiche e finanziarie preposti alla gestione delle fasi contabili delle entrate provvedono alla riscossione delle stesse.

2 ter. Il direttore del servizio competente in materia di servizi informativi e di e-government provvede a delegare funzioni dirigenziali ai dirigenti assunti, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 1972, n. 22, con contratto di lavoro di dirigente d'azienda industriale assegnati al servizio medesimo, definendone i compiti e gli obiettivi.».

## Art. 11

(Introduzione dell'articolo 23 bis del DPRReg 0277/Pres./2004)

1. Dopo l'articolo 23 è introdotto il seguente:

«Art. 23 bis  
(Disposizioni per l'indipendenza delle autorità individuate ai sensi dei regolamenti comunitari)

1. Nei confronti dei direttori di servizio e dei dipendenti cui sia conferito l'incarico di responsabile di posizione organizzativa con delega di funzioni dirigenziali, che siano designati quali autorità ai sensi dei Regolamenti comunitari non trovano applicazione, ai fini di garantire l'indipendenza funzionale e l'osservanza del principio della separazione di funzioni, le disposizioni in materia di avocazione previste in capo al Direttore o Vicedirettore centrale, dall'articolo 19 comma 10, con esclusivo riferimento all'esercizio delle funzioni proprie o strumentali, svolte dalle predette autorità, previste dalle disposizioni comunitarie in materia.


2. Nei confronti delle autorità trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 19 comma 9.

3. Il direttore centrale individua, tra i dirigenti della propria direzione, il sostituto del soggetto designato quale autorità in caso di assenza o impedimento del medesimo; al dirigente si applicano, relativamente all'esercizio delle funzioni sostitutorie, i commi 1 e 2.».

## Art. 12

(Modifica dell'articolo 25 del DPRReg 0277/Pres./2004)

1. Al comma 1 dell'articolo 25 le parole «all'organizzazione, al personale e ai sistemi informativi» sono sostituite dalle parole «alla funzione pubblica».



## Art. 13

*(Modifiche dell'articolo 26 del DPRReg 0277/Pres./2004)*

1. All'articolo 26 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «all'organizzazione, personale e sistemi informativi, d'intesa con» sono sostituite dalle parole «alla funzione pubblica, sentito»;

b) al comma 3 bis le parole «dell'organizzazione, personale e sistemi informativi» sono sostituite dalle parole «funzione pubblica»;

## Art. 14

*(Modifiche all'articolo 27 del DPRReg 0277/Pres./2004)*

1. All'articolo 27 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole «Gli elementi negoziali» è aggiunta la parola «essenziali»;

b) al comma 2, dopo le parole «Gli elementi negoziali» è aggiunta la parola «essenziali»;

c) al comma 3 la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) nel caso degli incarichi di direttore centrale e vicedirettore centrale, non oltre i 180 giorni successivi alla cessazione dalla carica della Giunta regionale che ha conferito gli incarichi.»;

d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3 bis. I contratti dei dirigenti preposti alle aree di intervento di cui all'articolo 10, comma 4, della legge regionale 12/2009, sono risolti di diritto non oltre i 180 giorni successivi alla cessazione dall'incarico del Direttore centrale salute, integrazione socio sanitaria e politiche sociali.».

## Art. 15

*(Modifiche all'articolo 30 del DPRReg 0277/Pres./2004)*

1. All'articolo 30 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il modello per la graduazione delle posizioni ed il modello per la valutazione di risultato dei dirigenti, nonché la graduazione delle posizioni sono approvati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla funzione pubblica.»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La graduazione delle posizioni è aggiornata ogni qualvolta si determinino variazioni rilevanti riguardanti i parametri del relativo modello.».

## Art. 16

*(Sostituzione dell'articolo 31 del DPRReg 0277/Pres./2004)*

1. L'articolo 31 è sostituito dal seguente:

## «Art. 31

*(Nucleo di valutazione dei dirigenti)*

1. La Giunta regionale è coadiuvata, ai sensi dell'articolo 56 della legge regionale 18/1996, dal Nucleo di valutazione. Il Nucleo è nominato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla funzione pubblica ed è composto da tre esperti esterni all'Amministrazione regionale, di cui uno con funzioni di presidente.

2. I componenti rimangono in carica cinque anni e l'incarico è rinnovabile; detti componenti decadono comunque dall'incarico alla cessazione della Giunta regionale. Al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, gli stessi continuano a svolgere le proprie funzioni fino alla nomina dei nuovi componenti.

3. L'attività istruttoria e di segreteria del Nucleo di valutazione è assicurata dalla Direzione centrale funzione pubblica.

4. Per le finalità di cui all'articolo 30 comma 2, il Nucleo di valutazione elabora il modello per la graduazione delle posizioni e per la valutazione di risultato dei dirigenti.

5. Il Nucleo di valutazione può, ove richiesto, elaborare proposte e modelli di valutazione riferiti anche al personale non dirigente.

6. La valutazione dei Direttori centrali è proposta dal Presidente della Regione o dall'Assessore competente, anche sulla base degli

obiettivi dagli stessi assegnati. I direttori centrali propongono la valutazione per i vicedirettori centrali e per i direttori di servizio e di staff.

7. Le valutazioni di cui al comma 6 sono trasmesse al Nucleo di valutazione. Il Nucleo propone le valutazioni definitive alla Direzione centrale funzione pubblica; la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla funzione pubblica, approva le valutazioni di cui al comma 6, primo periodo, che sono quindi adottate dal Presidente della Regione con proprio decreto. L'esito della valutazione è conservato nel fascicolo personale del dirigente, al fine di tenerne conto nell'affidamento degli incarichi.».

## Art. 17

*(Sostituzione dell'articolo 32 del DPRReg 0277/Pres./2004)*

1. L'articolo 32 è sostituito dal seguente:

## «Art. 32

*(Sistemi di valutazione)*

1. Il Nucleo di valutazione svolge le proprie attribuzioni in posizione di autonomia e risponde esclusivamente agli organi di direzione politica dell'amministrazione regionale; ciascuno dei suoi componenti ha diritto di accesso ai documenti dell'amministrazione regionale e può richiedere agli uffici tutte le informazioni necessarie all'espletamento dei propri compiti.

2. Il Nucleo di valutazione esplica la propria attività:

a) predisponendo, almeno annualmente, i parametri di riferimento della valutazione e relativi alla efficace ed efficiente gestione degli obiettivi da sottoporsi, su proposta dell'Assessore alla funzione pubblica, alla Giunta regionale anche al fine della loro integrazione sulla base di eventuali osservazioni;

b) curando direttamente l'informazione al dirigente interessato dei parametri di valutazione e degli obiettivi, generali e particolari, relativi all'anno di riferimento;

c) provvedendo al monitoraggio delle verifiche intermedie sui risultati delle attività oggetto di valutazione;

d) provvedendo, prima della definitiva formalizzazione della valutazione, anche parzialmente negativa, all'acquisizione, in contraddittorio, delle deduzioni del dirigente interessato.».

## Art. 18

*(Modifica della rubrica del Capo V del DPRReg 0277/Pres./2004)*

1. La rubrica del Capo V è sostituita dalla seguente: «ORGANISMI COLLEGIALI E FORME DI COORDINAMENTO INTERDIREZIONALI E DIREZIONALI».

## Art. 19

*(Abrogazione dell'articolo 33 del DPRReg 0277/Pres./2004)*

1. L'articolo 33 è abrogato.

## Art. 20

*(Sostituzione dell'articolo 34 del DPRReg 0277/Pres./2004)*

1. L'articolo 34 è sostituito dal seguente:

## «Art. 34

*(Coordinamento di Amministrazione)*

1. Il Coordinamento di Amministrazione è organismo collegiale sede di monitoraggio e verifica periodica dello stato di attuazione del programma di governo.

2. Il Coordinamento di Amministrazione è presieduto dal Presidente della Regione o, su sua delega, da un Assessore ed è composto dai direttori centrali ed equiparati, e di Ente regionale. La segreteria del Comitato è curata dal Segretariato generale. Il Coordinamento di Amministrazione può articolarsi in commissioni ristrette.».



## Art. 21

(Abrogazione dell'articolo 35 del DPRReg 0277/Pres./2004)

1. L'articolo 35 è abrogato.

## Art. 22

(Modifica dell'articolo 37 del DPRReg 0277/Pres./2004)

1. Il comma 2 dell'articolo 37 è sostituito dal seguente:

«2. Le posizioni organizzative sono istituite dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla funzione pubblica; i relativi incarichi sono conferiti dal direttore centrale competente, d'intesa con il vicedirettore centrale o il direttore di servizio qualora l'incarico di posizione organizzativa sia conferito alle dipendenze dei medesimi.»

## Art. 23

(Abrogazione dell'articolo 37 bis del DPRReg 0277/Pres./2004)

1. L'articolo 37 bis è abrogato.

## Art. 24

(Modifica della rubrica del Capo VII del DPRReg 0277/Pres./2004)

1. La rubrica del Capo VII è sostituita dalla seguente: «ATTIVITÀ DI SUPPORTO AGLI ORGANI POLITICI».

## Art. 25

(Modifiche all'articolo 38 del DPRReg 0277/Pres./2004)

1. All'articolo 38 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente.

«1. Il Presidente della Regione e gli Assessori regionali, si avvalgono, ciascuno, per funzioni di supporto all'esercizio del mandato nonché di raccordo operativo con le strutture amministrative di competenza, di un ufficio di segreteria, costituito da un massimo, rispettivamente, di sei e cinque unità, composto dal segretario particolare, dagli addetti di segreteria e da due autisti di rappresentanza, per il Presidente della Regione, e da un autista di rappresentanza per ciascuno degli Assessori regionali.»

b) al comma 3 dopo le parole «dell'amministratore medesimo.» è aggiunto il seguente periodo:

«Gli autisti di rappresentanza sono assegnati, su richiesta nominativa dell'amministratore interessato, per un periodo non superiore al mandato dell'amministratore medesimo; l'assegnazione è revocata a richiesta dell'amministratore ovvero, automaticamente, con la cessazione dall'incarico dell'amministratore medesimo.»

c) al comma 4 dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Gli autisti di rappresentanza sono individuati esclusivamente tra dipendenti della Regione.»

d) il comma 5 è abrogato.

## Art. 26

(Introduzione dell'articolo 38 bis del DPRReg 0277/Pres./2004)

1. Dopo l'articolo 38 è introdotto il seguente:

## Art. 38 bis

(Portavoce)

1. Il Presidente della Regione può avvalersi, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 11, per tutta la durata del suo incarico di un Portavoce, scelto nei modi indicati nel medesimo articolo.

2. Il Portavoce svolge compiti di collaborazione nella tenuta dei rapporti di carattere politico – istituzionale con gli organi di informazione.

3. Il Portavoce sovrintende alle funzioni di informazione, documentazione e divulgazione dell'attività del Presidente della Regione e degli assessori mantenendo, a tal fine, i rapporti con gli organi di informazione e provvedendo alla diffusione delle notizie.

4. Per lo svolgimento dei propri compiti il Portavoce si avvale dell'Ufficio stampa della Presidenza della Regione.»

## Art. 27

(Sostituzione dell'Allegato B del DPRReg 0277/Pres./2004)

1. L'Allegato B è sostituito dal seguente:

(Omissis).

**09R0970**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 dicembre 2009, n. **0360/Pres.**

**Rettifica del decreto 1 dicembre 2009, n. 0335/Pres. concernente «Regolamento per la concessione di aiuti in regime de minimis a favore degli imprenditori ittici del Friuli Venezia Giulia che esercitano la pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento marittimo di Monfalcone ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17».**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 52 del 30 dicembre 2009)

## IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto 1° dicembre 2009 n. 0335/Pres. concernente: «Regolamento per la concessione di aiuti in regime de minimis a favore degli imprenditori ittici del Friuli Venezia Giulia che esercitano la pesca dei molluschi bivalvi ai sensi dell'articolo 3, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (legge finanziaria 2009)»;

Accertato che per mero errore materiale non è stato inserito l'allegato A riferito all'articolo 4, comma 2, del medesimo Regolamento;

Ritenuto pertanto di provvedere alla correzione di errore materiale con riferimento al testo emanato con il citato proprio decreto 1° dicembre 2009, n. 0335/Pres.;

Decreta:

1. A parziale rettifica del proprio decreto 1° dicembre 2009 n. 0335/Pres. è inserito l'allegato A nel testo regolamentare emanato con il decreto succitato, riferito all'articolo 4, comma 2 del medesimo e allegato al presente provvedimento.


2. Rimangono invariate le altre disposizioni di cui al proprio decreto 1° dicembre 2009 n. 0335/Pres.

3. Il presente decreto verrà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

(Omissis).

**09R0971**



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 dicembre 2009, n. 0365/Pres.

**Regolamento di abrogazione del Regolamento di esecuzione dell'articolo 8, comma 72, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (legge finanziaria 2006), riguardante i criteri e le modalità di presentazione delle domande, di erogazione e di rendicontazione dei finanziamenti concessi a favore delle società di gestione degli alberghi diffusi emanato con decreto del Presidente della Regione 4 settembre 2007, n. 0274/Pres.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 52 del 30 dicembre 2009)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 18 gennaio 2006 n. 2 "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2006)", ed, in particolare, l'articolo 8 commi 69 e seguenti;

Visto il "Regolamento di esecuzione dell'articolo 8, comma 72, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (legge finanziaria 2006), riguardante i criteri e le modalità di presentazione delle domande, di erogazione e di rendicontazione dei finanziamenti concessi a favore delle società di gestione degli alberghi diffusi", emanato con proprio decreto 4 settembre 2007, n. 0274/Pres.;

Considerata la nuova programmazione comunitaria dei fondi strutturali contenuta nel Programma operativo regionale del Fondo europeo di sviluppo regionale 2007/2013 - POR FESR Competitività regionale e Occupazione Regione Friuli Venezia Giulia ed in particolare l'attività 4.2.a;

Ravvisata la necessità di riformare i criteri e le modalità di sostegno finanziario delle società di gestione degli alberghi diffusi che risultano formalmente costituite ed effettivamente operative in linea con programmazione comunitaria sopra citata;

Visto il proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modifiche e integrazioni, concernente il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali;

Visto l'articolo 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale di data 22 dicembre 2009 n. 2895;

Decreta:

1. È emanato il "Regolamento di abrogazione del Regolamento di esecuzione dell'articolo 8, comma 72, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (legge finanziaria 2006), riguardante i criteri e le modalità di presentazione delle domande, di erogazione e di rendicontazione dei finanziamenti concessi a favore delle società di gestione degli alberghi diffusi, emanato con decreto del Presidente della Regione 4 settembre 2007, n. 0274/Pres." nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

**Regolamento di abrogazione del Regolamento di esecuzione dell'articolo 8, comma 72, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (legge finanziaria 2006), riguardante i criteri e le modalità di presentazione delle domande, di erogazione e di rendicontazione dei finanziamenti concessi a favore delle società di gestione degli alberghi diffusi emanato con decreto del Presidente della Regione 4 settembre 2007, n. 0274/Pres.**

Art. 1  
*Abrogazione*

1. È abrogato il Regolamento di esecuzione dell'articolo 8, comma 72, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (legge finanziaria 2006), riguardante i criteri e le modalità di presentazione delle domande, di erogazione e di rendicontazione dei finanziamenti concessi a favore delle società di gestione degli alberghi diffusi, emanato con DPR n. 4 settembre 2007 n. 274/Pres.

Art. 2  
*Disposizioni transitorie*

1. Le disposizioni di cui al DPR n. 4 settembre 2007 n. 274/Pres. continuano a trovare applicazione ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 3  
*Entrata in vigore*

2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto: Il Presidente: TONDO

09R0972

## REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2009, n. 82.

**Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 56 del 31 dicembre 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE  
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:


PREAMBOLO

Visto l'art. 117, quarto comma, della Costituzione;

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), in particolare gli articoli 20, 21 e 25;

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 26 marzo 2008, n. 15/R, con cui è stato emanato il regolamento di attuazione di cui all'art. 62 della l.r. 41/2005;

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 7 settembre 2009;



Considerato quanto segue:

1. La legge regionale 41/2005 prevede, all'art. 25, che vengano disciplinati, con legge, i casi e le modalità di accreditamento delle strutture residenziali e semiresidenziali pubbliche e private, dei servizi di assistenza domiciliare e degli altri servizi alla persona, ivi inclusi quelli che operano nelle aree dell'integrazione socio-sanitaria anche al fine di erogare prestazioni per conto degli enti pubblici competenti;

2. Lo strumento più idoneo per promuovere la qualità del sistema integrato dei servizi e delle prestazioni è l'accreditamento delle strutture residenziali e semiresidenziali pubbliche e private autorizzate e dei servizi alla persona anche al fine di favorire la pluralità dell'offerta dei servizi e la relativa adeguatezza alla soddisfazione dei bisogni e realizzare, attraverso l'accreditamento, un sistema di offerta di servizi alla persona dotati di un livello omogeneo di qualità su tutto il territorio regionale;

3. Per realizzare gli obiettivi di qualità del sistema sociale integrato, la presente legge assoggetta ad accreditamento le strutture residenziali e semiresidenziali pubbliche e private, i servizi di assistenza domiciliare e gli altri servizi alla persona che, a tal fine, devono possedere i requisiti attinenti al processo di produzione, erogazione e fruizione dei servizi, specificati nel relativo regolamento di attuazione;

4. Con l'accreditamento le strutture e gli erogatori dei servizi di assistenza domiciliare e degli altri servizi alla persona sono idonei ad erogare, per conto degli enti pubblici competenti, prestazioni sociali e socio-sanitarie;

5. I destinatari delle prestazioni possono esercitare il diritto di scelta nell'ambito delle strutture e dei servizi accreditati e disponibili, anche attraverso titoli di acquisto, la cui erogazione è subordinata alla definizione di un progetto individuale di intervento nell'ambito del percorso assistenziale personalizzato di cui all'art. 7 della l.r. 41/2005;

Si approva la presente legge:

### Capo I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1.

##### Oggetto e finalità

1. La presente legge, ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), disciplina l'accreditamento delle strutture residenziali e semiresidenziali pubbliche e private, dei servizi di assistenza domiciliare e degli altri servizi alla persona, compresi quelli che operano nelle aree dell'integrazione socio sanitaria, al fine di promuovere la qualità del sistema integrato dei servizi e delle prestazioni e l'adeguatezza alla soddisfazione dei bisogni, nonché favorire la pluralità dell'offerta dei servizi.

2. Con l'espressione «altri servizi alla persona», di cui al comma 1, si intende il complesso dei servizi tesi a garantire l'uguaglianza rispetto a differenti stati di bisogno, la valorizzazione delle capacità e delle risorse personali, nonché il sostegno alla autonomia dei soggetti permanentemente o temporaneamente non autosufficienti o comunque in situazioni di disagio, anche in relazione alla fruizione dei servizi stessi.

#### Art. 2.

##### Accreditamento istituzionale

1. Per accreditamento istituzionale, di seguito denominato «accreditamento», si intende il riconoscimento del possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 rispettivamente per le strutture autorizzate, per i servizi di assistenza domiciliare e per gli altri servizi alla persona.

2. L'accreditamento attribuisce ai soggetti pubblici e privati l'idoneità ad erogare prestazioni sociali e socio sanitarie per conto degli enti pubblici competenti, ed ha validità su tutto il territorio regionale.

3. L'accreditamento è obbligatorio per i soggetti pubblici.

4. I destinatari delle prestazioni possono esercitare il diritto di scelta nell'ambito delle strutture e dei servizi accreditati e disponibili, anche tramite titoli di acquisto, la cui erogazione è subordinata alla definizione di un progetto individuale di intervento nell'ambito del percorso assistenziale personalizzato di cui all'art. 7 della l.r. 41/2005, nel rispetto della disciplina dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e dell'art. 14 della legge regionale 18 dicembre 2008, n. 66 (Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza). Le modalità per la concessione, gestione ed erogazione dei titoli di acquisto sono definite dal regolamento di cui all'art. 11.

#### Art. 3.

##### Requisiti per l'accreditamento

1. I requisiti per l'accreditamento sono definiti con il regolamento di cui all'art. 11, attengono all'intero processo di produzione, erogazione e fruizione dei servizi e riguardano, in particolare:

a) per le strutture:

1) la gestione del servizio in relazione al sistema organizzativo;

2) gli aspetti tecnico-professionali e formativi, quali espressione delle conoscenze, competenze e abilità tecniche e relazionali degli operatori;

3) modalità di rilevazione della soddisfazione degli utenti e degli operatori.

b) per i servizi di assistenza domiciliare:

1) elementi organizzativi, di professionalità ed esperienza, atti a rispondere ai bisogni di cura della persona nell'ambiente domestico ed a valorizzare le competenze degli operatori;

2) modalità di rilevazione della soddisfazione degli utenti e degli operatori, ad esclusione degli operatori individuali;

c) per gli altri servizi alla persona:

1) elementi organizzativi caratterizzati da elevata capacità di risposta nei tempi e nelle modalità di erogazione dei servizi;

2) elementi di competenza professionale e di esperienza socio assistenziale tali da garantire l'appropriatezza e l'adeguatezza necessarie ad assicurare la gestione di situazioni complesse sia a livello relazionale che per la contestualità di esigenze eterogenee fra loro;

3) modalità di rilevazione della soddisfazione degli utenti e degli operatori.

2. Al fine di garantire la sicurezza e la regolarità del lavoro, i requisiti di cui al comma 1 sono individuati in coerenza con l'art. 26 della legge regionale del 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

3. I requisiti di cui al comma 1 tengono conto, tra l'altro, della capacità di piena promozione dei diritti di cittadinanza delle persone e dell'apporto fornito alle comunità di riferimento in termini di solidarietà, coesione e qualità della vita.

### Capo II

#### STRUTTURE

#### Art. 4.


##### Accreditamento delle strutture

1. L'accreditamento può essere richiesto dalle strutture pubbliche e private individuate dall'art. 21, comma 1, della l.r. 41/2005, in possesso dell'autorizzazione al funzionamento.

2. Il comune nel cui territorio è ubicata la struttura rilascia l'accreditamento a seguito della presentazione di dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante della struttura, in ordine alle seguenti condizioni:

a) possesso dell'autorizzazione al funzionamento;

b) possesso dei requisiti contenuti nel regolamento di cui all'art. 11.



3. Il comune istituisce l'elenco delle strutture accreditate, prevedendone forme idonee di pubblicità e di aggiornamento. L'elenco è trasmesso alla Regione secondo le modalità previste nel regolamento di cui all'art. 11.

#### Art. 5.

##### *Verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti*

1. Le strutture accreditate effettuano la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti, sulla base degli indicatori definiti nel regolamento di cui all'art. 11, finalizzata all'individuazione di eventuali azioni correttive per il miglioramento continuo della qualità.

2. Le strutture accreditate effettuano la verifica entro un anno dall'accreditamento e successivamente con periodicità annuale e la relativa documentazione è trasmessa al comune competente per il controllo di cui all'art. 6, comma 3.

#### Art. 6.

##### *Attività di controllo*

1. Il comune effettua i controlli sulle strutture accreditate avvalendosi della commissione multidisciplinare di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto del Presidente della Giunta del 26 marzo 2008, n. 15/R (Regolamento di attuazione dell'art. 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 «Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale»).

2. Il controllo in ordine al possesso delle condizioni di cui all'art. 4, comma 2, è effettuato con metodo a campione entro novanta giorni dall'accreditamento.

3. Il controllo in ordine al mantenimento delle condizioni di cui all'art. 4, comma 2, e alla effettuazione della verifica di cui all'art. 5 è effettuato sulla totalità delle strutture accreditate entro un anno dall'accreditamento e successivamente almeno ogni due anni.

4. Qualora la commissione di cui al comma 1 accerti la non conformità, il comune stabilisce un termine non inferiore a trenta giorni, entro il quale il soggetto interessato è tenuto a conformarsi ed a comunicare al comune l'avvenuta regolarizzazione; in caso di mancato adeguamento, il comune revoca l'accreditamento con provvedimento motivato.

5. L'accreditamento decade automaticamente in tutti i casi in cui venga meno il provvedimento di autorizzazione.

### *Capo III*

#### SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE E ALTRI SERVIZI ALLA PERSONA

#### Art. 7.

##### *Accreditamento dei servizi*

1. I soggetti pubblici e privati, compresi gli enti e organismi a carattere non lucrativo, sono accreditati dal comune competente ai sensi del comma 3, lettera a), per la erogazione dei servizi di assistenza domiciliare e degli altri servizi alla persona, a seguito di presentazione di dichiarazione sostitutiva.

2. Gli operatori individuali sono accreditati dal comune competente ai sensi del comma 3, lettera b), per la erogazione dei servizi di assistenza domiciliare, a seguito di presentazione di dichiarazione sostitutiva. L'accreditamento non si applica agli operatori individuali adibiti a progetti finalizzati alla realizzazione della «vita indipendente».

3. La dichiarazione sostitutiva attesta il possesso dei requisiti richiesti ai sensi del regolamento di cui all'art. 11 per lo svolgimento del servizio ed è presentata dal legale rappresentante nel caso di persona giuridica ovvero dalla persona fisica nel caso di operatore individuale:

a) al comune nel cui territorio la persona giuridica ha sede operativa;

b) al comune nel cui territorio l'operatore individuale è domiciliato.

3. Il comune istituisce l'elenco degli erogatori dei servizi accreditati, prevedendone forme idonee di pubblicità e di aggiornamento. L'elenco è trasmesso alla Regione secondo le modalità previste nel regolamento di cui all'art. 11.

#### Art. 8.

##### *Verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti*

1. I soggetti accreditati effettuano la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti sulla base degli indicatori contenuti nel regolamento di cui all'art. 11.

2. I soggetti accreditati effettuano la verifica entro un anno dall'accreditamento, o, nel caso degli operatori individuali, salvo quanto previsto per gli operatori individuali adibiti a progetti finalizzati alla realizzazione della «vita indipendente» di cui all'art. 7, comma 2, entro un anno dall'inizio dell'attività se successiva all'accreditamento e, successivamente, con periodicità annuale. La relativa documentazione è trasmessa al comune competente per il controllo di cui all'art. 9, comma 2.

#### Art. 9.

##### *Attività di controllo*

1. Il comune effettua controlli, anche a campione, sui soggetti di cui all'art. 7, commi 1 e 2, in ordine al possesso dei requisiti previsti dal medesimo art. 7, comma 3, entro novanta giorni dall'accreditamento. Nel caso di servizi di natura socio sanitaria, il comune richiede il parere dell'azienda unità sanitaria locale di riferimento.

2. Ogni anno il comune controlla il mantenimento dei requisiti di cui al comma 1 e la effettuazione della verifica di cui all'art. 8 sulla base di quanto previsto nel regolamento di cui all'art. 11 ed acquisito il parere dell'azienda unità sanitaria locale di riferimento nel caso di interventi di natura socio-sanitaria. Per gli operatori individuali, il controllo di mantenimento è effettuato ogni anno a campione.

3. In caso di non conformità, il comune stabilisce un termine non inferiore a trenta giorni entro il quale il soggetto interessato è tenuto a conformarsi e a comunicare al comune l'avvenuta regolarizzazione; in caso di mancato adeguamento, il comune, con provvedimento motivato, revoca l'accreditamento.

### *Capo IV*

#### DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

#### Art. 10.

##### *Processi informativi e diffusione dei dati*

1. Nell'ambito del sistema informativo regionale ed in conformità con quanto previsto dall'art. 41 della l.r. 41/2005 e della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della «Rete telematica regionale toscana»), la Regione, ferme restando le competenze dei comuni in materia, definisce i processi informativi e provvede alle modalità attuative necessarie all'attivazione e alla implementazione di tali processi in conformità con gli standard previsti dalla medesima l.r. 1/2004 e dalla normativa nazionale e regionale sull'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

2. La Giunta regionale rende pubblici i dati e le informazioni degli elenchi di cui agli articoli 4 e 7, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.



## Art. 11.

*Regolamento di attuazione*

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale disciplina con regolamento di attuazione:

a) i requisiti generali e specifici per l'accreditamento, distinti per tipologia di servizio, ai sensi dell'art. 3;

b) le modalità per la concessione, gestione ed erogazione dei titoli di acquisto, ai sensi dell'art. 2, comma 4;

c) gli indicatori per la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti, ai sensi dell'art. 5 e dell'art. 8;

d) le modalità attuative dei processi informativi di cui all'art. 10.

## Art. 12.

*Termini per l'accreditamento di strutture e soggetti pubblici e privati convenzionati*

1. Le strutture, i soggetti pubblici ed i soggetti privati convenzionati devono presentare dichiarazione sostitutiva ai fini dell'accreditamento entro centottanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 11.

## Art. 13.

*Norma transitoria*

1. Le convenzioni in scadenza alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 11, possono essere prorogate dagli enti pubblici competenti per la durata massima di un anno, al fine di consentire la messa a regime del nuovo sistema di accreditamento.

## Art. 14.

*Decorrenza dell'efficacia della legge*

1. Le disposizioni della presente legge sono efficaci a far data dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 11.

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 28 dicembre 2009

MARTINI

10R1153

## LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2009, n. 83.

**Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 56 del 31 dicembre 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

## PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, quarto comma della Costituzione;

Visto l'articolo 3, comma 3, dello Statuto;

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Visto il pare del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 30 ottobre 2009.

Considerato quanto segue:

1. con legge regionale 10 novembre 2008, n. 60 (Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 «Disciplina del servizio sanitario regionale»), è stata modificata la legge regionale n. 40/2005 allo scopo di introdurre, in primo luogo, il modello delle «società della salute», originariamente adottato solo in via sperimentale, in secondo luogo, allo scopo di unificare i due strumenti di programmazione regionale, «piano sanitario regionale» e «piano integrato sociale regionale», e dare origine ad un'unica programmazione regionale integrata di ambito socio sanitario, ed, infine, allo scopo di ridefinire i compiti e la composizione della «conferenza permanente per la programmazione socio-sanitaria», adesso denominata «conferenza regionale delle società della salute»;

2. sorge, perciò, la necessità di apportare alla l.r. n. 41/2005 le modifiche e le integrazioni che ne consentano il coordinamento alla vigente l.r. n. 40/2005;

3. per realizzare tale obiettivo, in alcuni casi sono state modificate o integrate direttamente le norme della l.r. n. 41/2005, in altri casi, è stato fatto un mero rinvio alle nuove norme della l.r. n. 40/2005, con l'intento di non effettuare modifiche sostanziali al testo della citata l.r. n. 41/2005;

Si approva la presente legge:

## Art. 1.

*Modifiche all'articolo 4 della l.r. n. 41/2005*

1. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), le parole «piano integrato sociale regionale» sono sostituite dalle seguenti: «piano sanitario e sociale integrato regionale».

2. Al comma 3 dell'articolo 4 della l.r. n. 41/2005, le parole «piano integrato sociale regionale» sono sostituite dalle seguenti: «piano sanitario e sociale integrato regionale».



## Art. 2.

*Modifiche all'articolo 10 della l.r. n. 41/2005*

1. Al comma 3 dell'articolo 10 della l.r. n. 41/2005 le parole «Nel piano integrato sociale regionale di cui all'articolo 27» sono sostituite dalle seguenti: «Nel piano sanitario e sociale integrato regionale di cui agli articoli 18 e 19 della l.r. n. 40/2005».

## Art. 3.

*Modifiche all'articolo 11 della l.r. n. 41/2005*

1. Il comma 1 dell'articolo 11 della l.r. n. 41/2005 è sostituito dal seguente:

«1. I comuni esercitano le funzioni di programmazione locale del sistema integrato attraverso l'approvazione dei piani integrati di salute di cui all'articolo 21 della l.r. n. 40/2005 e concorrono alla programmazione regionale secondo le modalità previste dall'articolo 26.».

## Art. 4.

*Modifiche all'articolo 12 della l.r. n. 41/2005*

1. Il comma 1 dell'articolo 12 della l.r. n. 41/2005 è sostituito dal seguente:

«1. Ove non costituita la società della salute, la comunità montana approva il piano integrato di salute di cui all'articolo 21 della l.r. n. 40/2005 nel caso in cui coesistano le seguenti condizioni:

a) vi sia totale coincidenza tra l'ambito territoriale della comunità montana e quello della zona-distretto;

b) vi sia delega alla comunità montana da parte dei comuni delle funzioni amministrative di cui sono titolari.».

2. Al comma 2 dell'articolo 12 della l.r. n. 41/2005, le parole «dall'articolazione zonale della conferenza dei sindaci» sono sostituite dalle seguenti: «dalla conferenza zonale dei sindaci».

3. Al comma 2 dell'articolo 12 della l.r. n. 41/2005, le parole «piano di zona» sono sostituite dalle seguenti: «piano integrato di salute».

4. Il comma 3 dell'articolo 12 della l.r. n. 41/2005 è sostituito dal seguente:

«3. La Regione favorisce il coordinamento tra il piano sanitario e sociale integrato regionale di cui all'articolo 27 e quanto previsto dagli strumenti di programmazione delle politiche regionali per le montagne toscane e promuove intese ed accordi in ambito interregionale per le zone di confine.».

## Art. 5.

*Modifiche all'articolo 13 della l.r. n. 41/2005*

1. Al comma 1 dell'articolo 13 della l.r. n. 41/2005, le parole «programmazione di ambito zonale» sono sostituite dalle seguenti: «programmazione zonale».

2. Al comma 5 dell'articolo 13 della l.r. n. 41/2005, le parole «all'articolazione zonale della conferenza dei sindaci» sono sostituite dalle seguenti: «alla conferenza zonale dei sindaci».

## Art. 6.

*Modifiche all'articolo 14 della l.r. n. 41/2005*

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 14 della l.r. n. 41/2005, le parole «piano integrato sociale regionale» sono sostituite dalle seguenti: «piano sanitario, e sociale integrato regionale».

2. Al comma 5 dell'articolo 14 della l.r. n. 41/2005 le parole «piano integrato sociale regionale» sono sostituite dalle seguenti: «piano sanitario e sociale integrato regionale».

## Art. 7.

*Modifiche all'articolo 22 della l.r. n. 41/2005*

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 22 della l.r. n. 41/2005, le parole «piano integrato sociale regionale» sono sostituite dalle seguenti: «piano sanitario e sociale integrato regionale».

## Art. 8.

*Modifiche all'art. 26 della l.r. n. 41/2005*

1. Al comma 3 dell'articolo 26 della l.r. n. 41/2005, le parole «conferenza permanente della programmazione socio-sanitaria» sono sostituite dalle seguenti: «conferenza regionale delle società della salute».

## Art. 9.

*Sostituzione dell'articolo 27 della l.r. n. 41/2005*

1. L'articolo 27 della l.r. n. 41/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 27 (*Programmazione regionale*). — 1. La programmazione regionale degli interventi e servizi sociali è definita dal piano sanitario e sociale integrato regionale di cui agli articoli 18 e 19 della l.r. n. 40/2005.».

## Art. 10.

*Sostituzione dell'articolo 29 della l.r. n. 41/2005*

1. L'articolo 29 della l.r. n. 41/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 29 (*Programmazione zonale*). — 1. La programmazione zonale degli interventi e servizi sociali a livello di zona distretto è definita dal piano integrato di salute di cui all'articolo 21 della l.r. n. 40/2005.».

## Art. 11.

*Abrogazione dell'articolo 30 della l.r. n. 41/2005*

1. L'articolo 30 (Procedimento per l'approvazione del piano di zona) della l.r. n. 41/2005 è abrogato.

## Art. 12.

*Modifiche all'articolo 31 della l.r. n. 41/2005*

1. Al comma 1 dell'articolo 31 della l.r. n. 41/2005, le parole «L'articolazione zonale della conferenza dei sindaci» sono sostituite dalle seguenti: «La conferenza zonale dei sindaci».

## Art. 13.

*Modifiche all'articolo 33 della l.r. n. 41/2005*

1. Al comma 1 dell'articolo 33 della l.r. n. 41/2005, le parole «come individuate nell'allegato A alla l.r. n. n. 40/2005» sono sostituite dalle seguenti: «individuate secondo la procedura di cui all'articolo 64, comma 1, della l.r. n. 40/2005».

2. Al comma 2 dell'articolo 33 della l.r. n. 41/2005, sono soppresse le parole: «, da ultimo modificata dalla legge regionale 22 dicembre 2003, n. 60».

## Art. 14.

*Modifiche all'articolo 34 della l.r. n. 41/2005*

1. Al comma 4 dell'articolo 34 della l.r. n. 41/2005, le parole «piano integrato sociale regionale» sono sostituite dalle seguenti: «piano sanitario e sociale integrato regionale».



2. Al comma 6 dell'articolo 34 della l.r. n. 41/2005, le parole «piano integrato sociale regionale» sono sostituite dalle seguenti: «piano sanitario e sociale integrato regionale».

Art. 15.

*Modifiche all'articolo 35 della l.r. n. 41/2005*

1. Il comma 1 dell'articolo 35 della l.r. n. 41/2005 è sostituito dal seguente:

«1. Il comune può delegare la gestione di interventi o servizi sociali all'azienda unità sanitaria locale.».

Art. 16.

*Abrogazione dell'articolo 36 della l.r. n. 41/2005*

1. L'articolo 36 (Forme innovativa di gestione unitaria ed integrata dei servizi tra comuni e aziende unità sanitarie locali - Società della salute) della l.r. n. 41/2005 è abrogato.

Art. 17.

*Sostituzione dell'articolo 37 della l.r. n. 41/2005*

1. L'articolo 37 della l.r. n. 41/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 37 (Coordinatore sociale). — 1. Ove non costituita la società della salute, la conferenza zonale dei sindaci, di intesa con l'azienda unità sanitaria locale, individua un coordinatore sociale di zona-distretto per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 7, commi 1 e 4.

2. Il coordinatore sociale di cui al comma 1:

a) è responsabile dell'attuazione e della verifica delle prestazioni sociali previste negli atti di programmazione zonale;

b) coordina gli interventi previsti nella rete locale dei servizi;

c) fa parte dell'ufficio di direzione di cui all'articolo 64, comma 6, della l.r. n. 40/2005.

3. Ove è costituita la società della salute, il coordinatore sociale è individuato ai sensi dell'articolo 64, commi 7 e 8, della l.r. n. 40/2005.».

Art. 18.

*Sostituzione dell'articolo 38 della l.r. n. 41/2005*

1. L'articolo 38 della l.r. n. 41/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 38 (Segreteria amministrativa). — 1. Ove non costituita la società della salute, la conferenza zonale dei sindaci è assistita dalla segreteria amministrativa, di cui all'articolo 12, comma 8, della l.r. n. 40/2005.

2. Le funzioni della segreteria amministrativa sono individuate dalla conferenza zonale dei sindaci.

3. La segreteria amministrativa può essere costituita quale ufficio comune tra tutte le amministrazioni locali e l'azienda unità sanitaria locale della zona-distretto, così come indicate all'articolo 12, comma 8, della l.r. n. 40/2005, con le modalità e per gli effetti di cui all'articolo 30, commi 2 e 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).».

Art. 19.

*Modifiche all'articolo 41 della l.r. n. 41/2005*

1. Al comma 1 dell'articolo 41 della l.r. n. 41/2005, le parole «La Regione, le province ed i comuni» sono sostituite dalle seguenti: «La Regione, le province, i comuni e le società della salute, ove costituite.».

Art. 20.

*Modifiche all'articolo 42 della l.r. n. 41/2005*

1. Al comma 1 dell'articolo 42 della l.r. n. 41/2005, le parole «piano integrato sociale regionale» sono sostituite dalle seguenti: «piano sanitario e sociale integrato regionale».

Art. 21.

*Sostituzione dell'articolo 43 della l.r. n. 41/2005*

1. L'articolo 43 della l.r. n. 41/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 43 (Relazione sullo stato di salute). — 1. La relazione sullo stato di salute di cui all'articolo 20, comma 1, lettera e), della l.r. n. 40/2005 è predisposta in collaborazione con gli osservatori provinciali territorialmente competenti ed è trasmessa alla Giunta regionale nei quindici giorni successivi alla sua approvazione.».

Art. 22.

*Modifiche all'articolo 45 della l.r. n. 41/2005*

1. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 45 della l.r. n. 41/2005, le parole «piano integrato sociale regionale» sono sostituite dalle seguenti: «piano sanitario e sociale integrato regionale».

Art. 23.

*Modifiche all'articolo 46 della l.r. n. 41/2005*

1. Al comma 1 dell'articolo 46 della l.r. n. 41/2005, le parole «piano integrato sociale regionale» sono sostituite dalle seguenti: «piano sanitario e sociale integrato regionale».

2. Al comma 2 dell'articolo 46 della l.r. n. 41/2005, le parole «piano integrato sociale regionale» sono sostituite dalle seguenti: «piano sanitario e sociale integrato regionale».

Art. 24.

*Modifiche all'articolo 47 della l.r. n. 41/2005*

1. Al comma 2 dell'articolo 47 della l.r. n. 41/2005, le parole «piano integrato sociale regionale» sono sostituite dalle seguenti: «piano sanitario e sociale integrato regionale».

2. Il comma 2-bis dell'articolo 47 della l.r. n. 41/2005 è sostituito dal seguente:

«2-bis. Gli enti locali, le aziende unità sanitarie locali e le società della salute, ove costituite, adeguano i regolamenti che disciplinano l'accesso alle prestazioni del sistema integrato prevedendo come criterio prioritario, in relazione alle modalità di compartecipazione degli utenti ai costi, la valutazione della situazione economica del richiedente effettuata attraverso il calcolo dell'ISEE.».

Art. 25.


*Modifiche all'articolo 48 della l.r. n. 41/2005*

1. Al comma 3 dell'articolo 48 della l.r. n. 41/2005, le parole «conferenza permanente per la programmazione socio-sanitaria» sono sostituite dalle seguenti: «conferenza regionale delle società della salute».

Art. 26.

*Modifiche all'articolo 50 della l.r. n. 41/2005*

1. Al comma 5 dell'articolo 50 della l.r. n. 41/2005, le parole «piano integrato sociale regionale» sono sostituite dalle seguenti: «piano sanitario e sociale integrato regionale».



## Art. 27.

*Sostituzione dell'articolo 51 della l.r. n. 41/2005*

1. L'articolo 51 della l.r. n. 41/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 51 (*Ufficio di direzione zonale*). — 1. La conferenza zonale dei sindaci individua i responsabili delle attività ad integrazione socio-sanitaria gestite dai comuni in forma singola o associata. Tali responsabili integrano il comitato di coordinamento della zona-distretto di cui agli articoli 64, comma 6, e 66, comma 4, della l.r. n. 40/2005.».

## Art. 28.

*Modifiche all'articolo 57 della l.r. n. 41/2005*

1. Al comma 1 dell'articolo 57 della l.r. n. 41/2005, le parole «piano integrato sociale regionale» sono sostituite dalle seguenti: «piano sanitario e sociale integrato regionale».

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione toscana.

Firenze, 28 dicembre 2009

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 23 dicembre 2009.

10R1154

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2009, n. 84.

**Disposizioni per lo svolgimento sei soggiorni didattico educativi in Toscana.**

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

PREAMBOLO.

Visti:

l'articolo 117, quarto comma della Costituzione;

l'articolo 4, comma 1, lettera *q*) e l'articolo 59, comma 1 dello Statuto della Regione Toscana;

la legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di turismo);

la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);

Considerato che:

la Toscana da tempo ha strutturate nel territorio esperienze periodiche di soggiorni a carattere didattico educativo in favore dei giovani, iniziative promosse da enti e associazioni senza di scopo di lucro tese a favorire attraverso la collegialità, la condivisione, la mutualità la crescita educativa del singolo anche come soggetto sociale, parte di una comunità solidale e consapevole di diritti e doveri. Particolarmente, sono le esperienze dei campeggi nei boschi o in aree aperte di valore naturalistico e i soggiorni in strutture abitative a catalizzare la maggiore partecipazione di bambini e ragazzi: l'esperienza dello scoutismo, assieme a quella di moltissime altre realtà organizzate, anche a carattere associativo, si confermano oramai da anni parte attiva di quel mondo della sussidiarietà sociale,

la Regione Toscana ha provveduto nel tempo a offrire concreto riconoscimento alla validità e utilità sociale di interesse generale a suddette esperienze: la l.r. n. 23/2002 attribuisce alla Regione il compito di promuovere «interventi di educazione non formale degli adolescenti, dei giovani ...al fine di concorrere ad assicurare lo sviluppo dell'identità personale e sociale». Con il piano integrato generale di indirizzo di cui alla l.r. n. 32/2002 la Regione ha avviato un progetto di interesse regionale in materia di soggiorni educativi per i giovani, finalizzato a sostenere finanziariamente la realizzazione di soggiorni educativi per i giovani, promossi appunto da soggetti senza scopo di lucro;

sino ad oggi le esperienze dei campeggi e dei soggiorni didattico educativi trovavano riferimento, sotto il profilo dei requisiti strutturali ed organizzativi, nelle previsioni del Testo Unico delle leggi regionali in materia di turismo del 2000, rispettivamente alle disposizioni per «autorizzazione ai campeggi temporanei» (articolo 38) e alle disposizioni per le «case per ferie e rifugi escursionistici» (articolo 47), sottoponendo pertanto gli organizzatori ad una serie di adempimenti valutati come eccessivamente gravosi per la natura e la durata delle esperienze medesime;

da tempo, pertanto, pervenivano dai soggetti organizzatori richieste per una disciplina che prevedesse, stante le particolari caratteristiche dei soggiorni (durata limitata rispetto alle previsioni dei campeggi temporanei, numero di partecipanti generalmente ridotto, finalità didattico educative, assenza del fine di lucro), procedure di autorizzazione semplificate, alleggerimento dei requisiti organizzativi e strutturali, riduzione del carico burocratico;

le disposizioni agevolative riguardano: l'assoggettamento ad autoconsumo familiare dei pasti preparati, e serviti agli ospiti dei soggiorni, l'obbligo delle sole caratteristiche di civile abitazione per i locali ospitanti i soggiorni c.d. «in accantonamento», garantendo la presenza di adeguati servizi igienici, la riduzione delle pratiche amministrative;

per quanto concerne la semplificazione delle pratiche amministrative, in assenza di un potere della Regione verso gli enti titolari della funzione autorizzatoria, la legge prevede la promozione della sottoscrizione di un protocollo da parte dei soggetti titolari delle procedure autorizzative a vario titolo;

infine, si è ritenuto opportuno definire un percorso per la formazione di indirizzi univoci alla regolamentazione dell'attività di campeggio, nell'ambito delle aree protette, al fine di portare a unitarietà i vincoli e le prescrizioni all'attività campeggistica nelle suddette aree;

si approva la seguente legge:

Art. 1.

*Oggetto e finalità*

1. La presente legge detta disposizioni in per lo svolgimento in Toscana, in sicurezza e nel rispetto dei luoghi interessati, di soggiorni didattico educativi organizzati da enti e associazioni senza scopo di lucro.


2. La Regione riconosce nei soggiorni didattico educativi un momento educativo e formativo di rilievo per i giovani e ne agevola la diffusione in coerenza coi principi e gli obiettivi della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro).

Art. 2.

*Definizioni*

1. La presente legge disciplina le seguenti tipologie di soggiorni didattico educativi:

a) i campeggi temporanei di cui all'articolo 38 della legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo), che abbiano una durata massima di venti giorni come indicato nell'atto di autorizzazione rilasciato dal comune territorialmente competente;



b) i soggiorni in accantonamento, che abbiano durata massima di venti giorni e siano realizzati in immobili dotati della abitabilità, aventi le caratteristiche della civile abitazione e con servizi igienici, bagni o docce nella misura di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Giunta regionale 23 aprile 2001, n. 18/R (Regolamento di attuazione del Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo).

#### Art. 3.

##### *Autorizzazione allo svolgimento dei soggiorni didattico educativi*

1. I soggiorni didattico educativi possono svolgersi nell'ambito del territorio regionale a seguito di autorizzazione concessa dall'amministrazione comunale territorialmente competente, sulla base di una richiesta presentata sulla base del modello di cui all'allegato C, dal legale rappresentante dell'ente o associazione interessata, o suo delegato, almeno quaranta giorni prima del loro inizio.

2. Nella richiesta di autorizzazione il richiedente è obbligato a fornire o autocertificare il possesso dei requisiti e l'esistenza delle condizioni di cui agli allegati A e B.

3. Trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 2 ed in assenza di una sua accettazione o di un suo diniego scritto e motivato, l'autorizzazione allo svolgimento del campeggio o del soggiorno in accantonamento si intende concessa.

4. In caso di comprovate esigenze dovute ad eventi fortuiti ed imprevedibili che comportino la necessità per l'ente o associazione di presentare una nuova richiesta ad un comune diverso da quello al quale era stata presentata la prima richiesta, i termini di cui ai commi 1 e 3 possono essere derogati dal comune territorialmente competente.

5. Per lo svolgimento di soggiorni di durata inferiore ai quattro giorni l'autorizzazione non è richiesta, fermo restando l'obbligo del possesso dei requisiti e l'esistenza delle condizioni di cui agli allegati A e B.

#### Art. 4.

##### *Promozione dello sportello unico*

1. Per agevolare l'organizzazione e lo svolgimento dei soggiorni didattico educativi, la Giunta regionale favorisce la costituzione da parte del comune di uno sportello unico per le richieste di autorizzazione allo svolgimento dei suddetti soggiorni e per l'acquisizione di autorizzazioni, pareri, permessi, concessioni, necessari la cui titolarità al rilascio è di competenza di soggetti terzi.

2. A tal fine la Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, promuove la sottoscrizione fra i soggetti istituzionali interessati di un protocollo nel quale sono indicate le modalità per l'attuazione della funzione di sportello unico, nonché l'individuazione dei costi specifici e la loro ripartizione fra gli aderenti.

#### Art. 5.

##### *Preparazione, conservazione e somministrazione degli alimenti*

1. Nell'ambito dei soggiorni didattico educativi le attività di preparazione, conservazione e somministrazione degli alimenti si considerano analoghe all'autoconsumo familiare. I cibi, gli alimenti e le bevande preparati, conservati, manipolati nell'ambito dei soggiorni didattico educativi sono destinati al solo autoconsumo. È fatto divieto di cessione a terzi a titolo oneroso.

#### Art. 6.

##### *Attività di campeggio nelle aree protette*

1. L'attività di campeggio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) è ammessa all'interno delle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1992, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) in osservanza delle disposizioni della stessa e dei regolamenti adottati dagli enti gestori per garantire la coesistenza fra la conservazione e la protezione della flora, della fauna e dell'ambiente in generale tutelati e la presenza dell'attività campeggistica.

2. Ai fini dell'attività di regolamentazione di cui al comma 1, la Giunta regionale, con il concorso della Consulta tecnica per le aree protette e la biodiversità di cui all'articolo 3 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale), delibera entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge specifici indirizzi finalizzati a rendere per quanto possibile omogenea in tutto il territorio regionale la disciplina dell'attività di campeggio, particolarmente in ordine:

a) all'attività di preparazione degli alimenti;

b) al reperimento e utilizzo delle risorse idriche e allo smaltimento delle acque reflue;

c) all'utilizzo dei presidi per l'espletamento delle funzioni fisiologiche (WC chimici), ivi compresa l'attività di conferimento delle deiezioni non direttamente nell'ambiente;

d) al ripristino dei luoghi nelle condizioni antecedenti l'inizio dell'attività di campeggio.

3. Ulteriori indirizzi possono essere assunti dal Consiglio regionale mediante il programma triennale delle aree protette di cui all'articolo 4 della l.r. n. 49/1995.

#### Art. 7.

##### *Promozione della fruizione del patrimonio agricolo forestale per l'attività di campeggio*

1. Ai fini del perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 la Regione e gli altri enti pubblici, nel rispetto delle finalità e degli obiettivi dei piani di gestione di cui agli articoli 30 e 32 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana), favoriscono, rispettivamente e nell'ambito delle proprie attività di programmazione, la massima fruizione dei complessi agricolo forestali di cui all'articolo 28 della stessa l.r. n. 39/2000 e dei propri patrimoni agro-silvo-pastorali.

2. L'attività di campeggio è riconosciuta quale uso sociale del bosco ai sensi dell'articolo 27 della l.r. n. 39/2000.

3. Nell'ambito dei beni appartenenti al patrimonio agricolo forestale regionale, di cui all'articolo 28 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana), l'autorizzazione di cui all'articolo 3 comma 1, concessa dall'amministrazione comunale competente per territorio, deve essere integrata dall'autorizzazione, rilasciata ai sensi dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Giunta regionale 23 novembre 2005, n. 61/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 «Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana)»).

#### Art. 8.

##### *Vigilanza*

1. Fermo restando le competenze dell'autorità di pubblica sicurezza e quelle dell'autorità sanitaria, la vigilanza sull'osservanza della presente legge è esercitata dai comuni.

#### Art. 9.

##### *Sanzioni*

1. L'attività di soggiorno didattico educativo non autorizzata comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da € 20,00 a € 500,00 e la chiusura del soggiorno.

2. Nel caso in cui un ente o associazione reiteri la violazione di cui al comma 1 nell'arco di due anni, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata nella misura di € 2.000,00. Al soggetto trasgressore è inibita l'autorizzazione all'organizzazione e allo svolgimento di soggiorni didattico educativi per almeno tre anni.

3. Il sindaco può procedere alla revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 1 qualora accerti la violazione delle prescrizioni relative agli allegati A e B e non sia stato ottemperato alla loro attuazione entro 48 ore dalla notifica inoltrata al responsabile del soggiorno.



4. Nel caso in cui un ente o associazione risulti, nell'arco di due anni, oggetto di una seconda revoca dell'autorizzazione ai sensi del comma 3, alla stessa è inibita l'autorizzazione all'organizzazione svolgimento di soggiorni didattico educativi per un anno.

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 28 dicembre 2009

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 23 dicembre 2009.

(Omissis).

**10R1476**

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2009, n. 85.

**Riconoscimento della «Fondazione Toscana Gabriele Monasterio per la ricerca medica e di sanità pubblica» come ente di diritto pubblico.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 1 del 4 gennaio 2010*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

PREAMBOLO.

Visto l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;

Vista la legge regionale 21 giugno 2006, n. 25 (Istituzione della Fondazione toscana Gabriele Monasterio per la ricerca medica e di sanità pubblica);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 5 ottobre 2009.

Considerato quanto segue:

1. La Fondazione Toscana Gabriele Monasterio per la ricerca medica e di sanità pubblica (di seguito denominata Fondazione) istituita con legge regionale 21 giugno 2006, n. 25, quale persona giuridica di diritto privato, svolge una attività di rilievo e di interesse pubblico nel campo dell'assistenza sanitaria e di ricerca e nel contesto del servizio sanitario regionale, ricevendo, per tale motivo, finanziamenti diretti da parte dello stesso servizio sanitario regionale.

2. La Fondazione è retta da uno statuto approvato con deliberazione del Consiglio regionale e su di essa la Regione esercita funzioni di indirizzo e controllo analoghe a quelle che le competono nei confronti delle aziende sanitarie.

3. La Fondazione è stata riconosciuta come presidio ospedaliero specialistico nell'ambito dell'area vasta nord ovest e in relazione ai rapporti convenzionali con le aziende sanitarie toscane, partecipando in tal modo alle attività del servizio sanitario regionale.

4. Il rilievo pubblicistico della Fondazione rende necessario un adeguamento della natura giuridica della stessa, riconoscendola come ente pubblico che partecipa a pieno titolo alle attività del servizio sanitario regionale.

5. La Regione ha competenza legislativa sugli enti che esercitano attività sanitarie nel suo territorio e, pertanto, può disporre con legge, il riconoscimento della natura pubblicistica della Fondazione sulla base del rilievo pubblicistico degli scopi alla medesima assegnati.

Art. 1.

*Riconoscimento come ente di diritto pubblico*

1. La «Fondazione Toscana Gabriele Monasterio per la ricerca medica e di sanità pubblica», di seguito denominata «Fondazione», già istituita come fondazione di diritto privato dalla legge regionale 21 giugno 2006, n. 25 (Istituzione della Fondazione Toscana Gabriele monasterio per la ricerca medica e di sanità pubblica), è riconosciuta come ente di diritto pubblico.

Art. 2.

*Inquadramento della fondazione nell'ambito del servizio sanitario*

1. La Fondazione è ente del servizio sanitario regionale, quale presidio ospedaliero specialistico nell'ambito dell'area vasta nord ovest e in relazione ai rapporti convenzionali con le aziende sanitarie della Toscana; la Fondazione svolge attività di ricerca, sperimentazione e formazione in collaborazione con le università e le aziende ospedaliero-universitarie per il miglioramento e lo sviluppo dell'assistenza nel servizio sanitario regionale.

2. Fatte salve le disposizione previste dalla presente legge e dallo statuto della Fondazione, alla Fondazione si applicano le disposizioni della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale).

3. Al fine di assicurare la coerenza del piano aziendale della Fondazione con gli obiettivi degli atti di programmazione di area vasta, il direttore generale della Fondazione, o suo delegato, partecipa alle attività del comitato di area vasta nord ovest finalizzate alla elaborazione del piano di area vasta e si relaziona in ambito regionale, per le medesime finalità, con gli altri comitati di area vasta.

4. Per la remunerazione delle attività assistenziali e le funzioni di riferimento regionale e di elevata qualificazione e innovazione svolte dalla Fondazione a favore del servizio sanitario regionale, si applica la disciplina prevista per il finanziamento delle aziende ospedaliero-universitarie di cui all'articolo 28, commi 1 e 2, della l.r. n. 40/2005.

Art. 3.

*Adeguamento dello statuto della Fondazione*

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Fondazione delibera una proposta di adeguamento dello statuto vigente alle disposizioni della presente legge in conseguenza del riconoscimento come ente di diritto pubblico e la trasmette alla Giunta regionale; la Giunta presenta al Consiglio regionale la proposta di nuovo statuto per l'approvazione.

2. Le modifiche allo statuto della Fondazione, successive all'adeguamento di cui al comma 1, sono approvate dalla Giunta regionale previo parere della commissione consiliare competente, da esprimersi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 4.

*Adempimenti*


1. Successivamente all'approvazione dello statuto ai sensi dell'articolo 3, comma 1, il Presidente della Giunta regionale, o l'assessore da lui delegato, compie tutti gli adempimenti conseguenti al riconoscimento della Fondazione, come ente di diritto pubblico, ivi compresa la cancellazione dal registro delle persone giuridiche di diritto privato.

Art. 5.

*Personale*

1. Al personale dipendente della Fondazione si applica il trattamento giuridico ed economico previsto per i dipendenti del servizio sanitario regionale.

2. Le figure di direzione sono individuate e regolate dallo statuto della Fondazione di cui all'articolo 3, comma 1.



## Art. 6.

*Disposizioni di prima applicazione*

1. Il personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, è dipendente della Fondazione Toscana Gabriele Monasterio per la ricerca medica e di sanità pubblica con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, viene inquadrato nei ruoli del servizio sanitario regionale, purché sia in possesso dei titoli previsti per l'accesso e sia stato assunto a seguito di apposita procedura selettiva pubblica.

2. In assenza di procedura selettiva pubblica di assunzione, il personale di cui al comma 1, è inquadrato nei ruoli del servizio sanitario regionale previo superamento di concorso riservato per l'accertamento della idoneità, da espletarsi secondo la normativa concorsuale vigente.

## Art. 7.

*Abrogazione*

1. La legge regionale 21 giugno 2006, n. 25 (Istituzione della Fondazione Toscana Gabriele Monasterio per la ricerca medica e di sanità pubblica) è abrogata a far data dalla cancellazione della Fondazione dal registro delle persone giuridiche di diritto privato; fino a tale data, la Fondazione continua ad operare come fondazione di diritto privato ai sensi della previgente l.r. n. 25/2006.

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 29 dicembre 2009

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 22 dicembre 2009.

10R1155

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2009, n. 87.

**Trasformazione della società «Agenzia regione recupero risorse s.p.a.» nella società «Agenzia regionale recupero risorse s.p.a.» a capitale sociale pubblico. Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 1 del 4 gennaio 2010*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

## PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 123 della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera o) dello Statuto regionale;

Vista la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati);

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 14 dicembre 2009;

Considerato quanto segue:

1. l'articolo 13 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto

all'evasione fiscale), al fine di evitare alterazioni del mercato e delle condizioni di concorrenza, prevede tra l'altro:

a) che le società a capitale interamente pubblico o misto operino esclusivamente con gli enti partecipanti alla società medesima;

b) che le attività non consentite cessino entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della stessa norma;

2. la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008) all'articolo 3, comma 27, prevede che gli enti pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), non possano costituire società, né mantenere partecipazioni in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

3. la Regione Toscana con l'articolo 10 della legge regionale 19 agosto 1988, n. 60 (Norme per la limitazione ed il recupero dei rifiuti) ha promosso l'istituzione di una agenzia regionale, costituita in forma di società per azioni a capitale misto pubblico privato, che ha assunto la denominazione «Agenzia regione recupero risorse s.p.a.»;

4. la società di cui al punto 3, qualora non trasformata in società a capitale interamente pubblico avente caratteristiche in house, dovrebbe cessare la propria attività in applicazione delle normative sopra citate;

5. l'«Agenzia regione recupero risorse s.p.a.» ha rivestito negli anni un ruolo strategico di supporto alle politiche regionali di gestione dei rifiuti, tanto da renderne indispensabile il mantenimento, così come riconosciuto nel rapporto concernente il governo delle partecipazioni regionali, approvato con decisione della Giunta regionale 28 luglio 2008, n. 11;

6. sussiste l'interesse attuale della Regione Toscana a sostenere la trasformazione della società di cui al punto 3 che riveste un valore strategico in considerazione del ruolo di assistenza e di supporto all'attività regionale che la società è chiamata a svolgere nell'ambito della gestione dei rifiuti e della bonifica dei siti inquinati;

7. si è posta la necessità di supportare, oltre alla Regione, anche l'attività degli altri enti aventi funzioni di pianificazione e programmazione in ambito regionale in materia di rifiuti e bonifiche dei siti inquinati, segnatamente province e ambiti territoriali ottimali (ATO) per la gestione integrata dei rifiuti urbani di cui all'articolo 24 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25, tenuto conto delle funzioni poste a carico degli stessi per attuare il processo di riorganizzazione del sistema di gestione dei rifiuti come derivante dall'applicazione delle modifiche introdotte dalla legge regionale 22 novembre 2007, n. 61 (Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 «Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati» e norme per la gestione integrata dei rifiuti);

8. è opportuno non disperdere l'esperienza e le professionalità presenti nell'ambito della «Agenzia regione recupero risorse s.p.a.», trasformandola in una società avente caratteristiche in house con funzioni di assistenza e supporto tecnico esclusivamente a favore della Regione, delle province e degli ambiti territoriali ottimali;

9. ai fini della praticabilità dell'intervento di trasformazione societaria, è stata verificata la disponibilità dei soci diversi dalla Regione a recedere dalla società, in conformità agli indirizzi espressi nella deliberazione della Giunta regionale 3 novembre 2008, n. 877, e fatti propri dal Consiglio di amministrazione della società nella seduta del 19 dicembre 2008;

10. data la particolare rilevanza delle funzioni svolte dalla Regione in materia di rifiuti e bonifiche dei siti inquinati ed in considerazione delle valutazioni riportate al punto 5 ed al punto 6, è opportuno riservare alla Regione una partecipazione maggioritaria nella nuova società;

11. è inoltre necessario ottimizzare l'organizzazione ed il funzionamento della società in ragione dei mutati compiti di cui al punto 7, garantendo il più elevato livello delle prestazioni ed altresì la piena rispondenza dell'attività della società alle esigenze dei soci attraverso la puntuale definizione dell'oggetto sociale e l'individuazione di meccanismi che assicurino il controllo degli stessi sugli obiettivi strategici e sulle più importanti decisioni della società;



12. la dismissione delle partecipazioni azionarie della società in essere, diverse da quelle della Regione, sarà attuata tramite riduzione del capitale sociale della società «Agenzia regione recupero risorse s.p.a.», da attuarsi mediante acquisto e successivo annullamento di azioni proprie ai sensi dell'articolo 2357-bis, comma 1, n. 1) del codice civile, in misura non proporzionale tra i soci e quindi senza oneri di spesa per la Regione Toscana;

13. si è reso necessario prevedere l'adeguamento di alcune disposizioni della l.r. n. 25/1998 nella parte in cui fanno riferimento alla «Agenzia regione recupero risorse s.p.a.»; tali modifiche acquistano efficacia al compimento del processo di trasformazione della società;

14. si è posta, infine, l'esigenza di introdurre una disciplina transitoria per garantire la continuità delle attività della società nelle more della sua trasformazione, stabilendone tempi e modalità.

si approva la seguente legge:

### Capo I

TRASFORMAZIONE DELLA SOCIETÀ «AGENZIA REGIONE RECUPERO RISORSE S.P.A.» NELLA SOCIETÀ «AGENZIA REGIONALE RECUPERO RISORSE S.P.A.» A CAPITALE SOCIALE PUBBLICO

#### Art. 1.

##### Oggetto della legge e denominazione della società

1. La presente legge promuove e disciplina il processo di trasformazione della società «Agenzia regione recupero risorse S.p.a.» di cui all'articolo 10 della legge regionale 19 agosto 1988, n. 60 (Norme per la limitazione ed il recupero dei rifiuti) e la sua riorganizzazione in società partecipata dalla Regione e dagli altri enti pubblici di cui all'articolo 2, comma 2, per lo svolgimento di servizi strumentali alle attività istituzionali dei soci in materia di rifiuti e bonifica dei siti inquinati.

2. La società risultante dal processo di trasformazione di cui al comma 1 assume la denominazione «Agenzia regionale recupero risorse s.p.a.», di seguito denominata società.

#### Art. 2.

##### Partecipazione alla società

1. Alla società partecipa la Regione, per una quota comunque non inferiore al 51 per cento del capitale sociale.

2. Oltre alla Regione, alla società possono partecipare:

a) le province della Toscana;

b) gli ambiti territoriali ottimali (ATO) di cui all'articolo 24 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati).

3. La partecipazione azionaria dei soggetti di cui al comma 2 può avvenire tramite:

a) sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale;

b) acquisto di quote azionarie del capitale esistente.

4. Ciascuno degli enti di cui al comma 2, lettera a) può sottoscrivere nuove azioni o acquistare le azioni esistenti per una quota non superiore al 4 per cento rispettivamente, del capitale sociale di nuova sottoscrizione o del capitale sociale offerto in vendita.

5. La disposizione di cui al comma 4 vale anche per gli enti di cui al comma 2, lettera b), eccezione fatta per la quota che non può essere superiore al 3 per cento.

6. Le partecipazioni azionarie non sono cedibili a soggetti diversi da quelli indicati al comma 2.

#### Art. 3.

##### Controllo analogo sulla società

1. La Regione, ove sia unico socio della società, esercita sulla stessa un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture, con poteri di direzione, coordinamento e supervisione delle attività della società.

2. Qualora, oltre alla Regione, partecipino alla società altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, il controllo di cui al comma 1 è esercitato dai soci mediante apposito collegio, costituito ai sensi dell'articolo 4.

3. Il controllo analogo è esercitato con le modalità previste all'articolo 7 e all'articolo 8.

#### Art. 4.

##### Collegio di direzione

1. Nel caso previsto dall'articolo 3, comma 2, i poteri di direzione, coordinamento e supervisione delle attività della società sono esercitati da un collegio di direzione, al quale partecipano gli enti soci con responsabilità e diritto di voto pari alla quota posseduta nella società.

2. Il collegio è costituito a seguito di apposita convenzione che ne disciplina anche il funzionamento.

3. La convenzione di cui al comma 2, predisposta d'intesa tra gli enti soci, è soggetta a preventiva approvazione della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente che si esprime entro trenta giorni dall'assegnazione dell'atto; decorso inutilmente tale termine la Giunta regionale può comunque procedere all'approvazione.

4. Il collegio di direzione si esprime con voto pari alla maggioranza assoluta del capitale sociale.

#### Art. 5.

##### Oggetto sociale

1. La società opera esclusivamente a supporto dei soci ed ha il seguente oggetto sociale:

a) assistenza e supporto tecnico nella elaborazione delle politiche in materia di gestione dei rifiuti nonché di bonifica dei siti inquinati ed in particolare:

1) definizione dei quadri conoscitivi a supporto delle pianificazioni;

2) elaborazione di progetti in materia di smaltimento, riduzione, riutilizzo, recupero e riciclo dei rifiuti, anche attraverso lo studio e l'utilizzo di nuove tecnologie;

3) attività di verifica e valutazione dell'efficacia dei risultati raggiunti dalla pianificazione e da interventi finalizzati allo sviluppo ottimale della gestione dei rifiuti e della bonifica dei siti inquinati;

b) supporto tecnico alle attività di concessione di finanziamenti, incentivi, agevolazioni e contributi regionali, nazionali o comunitari in materia di gestione rifiuti e bonifica dei siti inquinati e relative attività di monitoraggio e valutazione;

c) attività di accertamento propedeutica alla certificazione del conseguimento degli obiettivi minimi di raccolta differenziata e di accertamento dell'efficacia dei sistemi di raccolta differenziata previsti dalla normativa statale e regionale in materia di gestione dei rifiuti;

d) attività di osservatorio concernente il monitoraggio e la valutazione della produzione dei rifiuti e dell'andamento delle raccolte differenziate, da comunicare ai soci con cadenza quadrimestrale nonché il monitoraggio, l'analisi e la comparazione delle tariffe applicate dai gestori, da comunicare ai soci con cadenza annuale;

e) raccolta, elaborazione e divulgazione di dati ed informazioni a favore degli operatori del settore attraverso lo «Sportello Informambiente»;

f) attività di raccolta, selezione e valutazione di progetti sperimentali di innovazione e ricerca in materia di rifiuti;

g) attività di assistenza tecnica alla elaborazione e attuazione di intese e accordi finalizzati alla prevenzione, riduzione nonché al recupero e riciclo dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;

h) assistenza tecnica all'elaborazione di specifici progetti finalizzati alla messa in sicurezza d'emergenza e bonifica dei siti inquinati.



## Art. 6.

*Atto costitutivo e statuto*

1. L'amministrazione ed il controllo sulla società sono disciplinate dallo statuto, che si conforma alle indicazioni contenute nella presente legge.

2. L'atto costitutivo e lo statuto sono soggetti a preventiva approvazione della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, con le modalità di cui all'articolo 10, comma 2, della legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni ed altri organismi di diritto privato, ai sensi dell'articolo 51, comma 1, dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale).

3. Le eventuali modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto sono approvate con la stessa procedura di cui al comma 2. Qualora, oltre alla Regione, partecipino alla società altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, tali modifiche sono proposte dal collegio di direzione di cui all'articolo 4 e approvate dalla Giunta regionale con le procedure di cui al comma 2.

## Art. 7.

*Indirizzi alla società*

1. Entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento, in coerenza con gli atti della programmazione regionale, la Giunta regionale individua con apposito atto:

- a) le attività per le quali intende avvalersi della società;
- b) le risorse da corrispondere alla stessa per lo svolgimento delle attività previste;
- c) le modalità di raccolta, elaborazione, trasmissione e pubblicazione di dati, in conformità alle disposizioni regionali in materia di tecnologie dell'informazione e della comunicazione e di sistema informativo.

2. Quando la Regione è unico socio, entro il 31 ottobre di ogni anno, la società elabora il piano delle attività, unitamente al bilancio previsionale economico, sulla base di quanto disposto al comma 1 e lo trasmette alla Giunta regionale che lo approva entro il 31 dicembre. Contestualmente all'approvazione del piano delle attività, la Giunta regionale impartisce al consiglio di amministrazione gli indirizzi per la gestione della società.

3. Quando partecipano alla società altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, il piano delle attività e il bilancio previsionale economico di cui al comma 2, sono elaborati dalla società entro il 31 ottobre di ogni anno sulla base degli indirizzi dei partecipanti, resi noti alla stessa entro il 30 settembre. Il piano delle attività e il bilancio previsionale economico sono approvati dal collegio di direzione di cui all'articolo 4 entro il 31 dicembre; contestualmente all'approvazione il collegio di direzione impartisce al consiglio di amministrazione gli indirizzi per la gestione della società.

## Art. 8.

*Controlli*

Quando la società è partecipata solo dalla Regione, il controllo sui più importanti atti di gestione della società è esercitato dalla Giunta regionale. Detto controllo è esercitato:

- a) sul bilancio previsionale economico e sul bilancio di esercizio;
- b) sugli atti di gestione straordinaria del patrimonio;
- c) sulle operazioni di indebitamento e di finanza strutturata;
- d) sugli atti relativi alla dotazione organica e sui contratti di consulenza;
- e) su ulteriori atti di gestione di particolare rilevanza, eventualmente individuati dalla Giunta regionale.

2. Il controllo ha per oggetto la verifica della rispondenza degli atti di gestione di cui al comma 1 alle prescrizioni del piano delle attività e agli indirizzi di cui all'articolo 7, commi 2 e 3.

3. La Giunta regionale esprime il proprio parere entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'atto soggetto a controllo, decorsi i quali il parere s'intende comunemente espresso.

4. Il parere, negativo della Giunta regionale comporta il rinvio dell'atto al consiglio di amministrazione ai fini del suo adeguamento alle prescrizioni ed agli indirizzi di cui al comma 2.

5. La Giunta regionale in qualsiasi momento può disporre ispezioni e controlli presso la sede della società.

6. Quando, oltre alla Regione, partecipano alla società altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, i controlli di cui al presente articolo sono effettuati dal collegio di direzione di cui all'articolo 4.

## Art. 9.

*Relazione al Consiglio regionale*

1. La Giunta regionale, nell'ambito della relazione di cui all'articolo 15, comma 1, della l.r. n. 20/2008 riferisce annualmente al Consiglio regionale sulle attività svolte e sugli obiettivi raggiunti dalla società, sulle risultanze del bilancio di esercizio, nonché sugli indirizzi che la stessa Giunta intende impartire.

## Art. 10.

*Consiglio di amministrazione e presidente*

1. La società è amministrata da un consiglio d'amministrazione, composto da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente, a cui spetta la rappresentanza legale della società.

2. Il consiglio di amministrazione è nominato dal Consiglio regionale, ai sensi della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), che ne individua anche il presidente.

3. Quando, oltre alla Regione, partecipano alla società altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, la nomina di cui al comma 2 è effettuata dal Consiglio regionale nell'ambito di una rosa di nomi individuati dal collegio di direzione di cui all'articolo 4.

4. Il compenso annuale lordo, onnicomprensivo, spettante al presidente e ai membri del consiglio di amministrazione è determinato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 19 della l.r. n. 20/2008.

## Art. 11.

*Collegio sindacale*

1. Il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge di documenti contabili).

2. Il collegio sindacale è nominato dal Consiglio regionale, che ne individua anche il presidente. Nel collegio è assicurata la rappresentanza delle minoranze ai sensi dell'articolo 51, comma 2, dello Statuto.

3. Quando, oltre alla Regione, partecipano alla società altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, la nomina e l'individuazione di cui al comma 2 è effettuata dal Consiglio regionale nell'ambito di una rosa di nomi individuati dal collegio di direzione di cui all'articolo 4.

4. Il compenso annuale lordo, onnicomprensivo, spettante al presidente del collegio sindacale ed ai membri del collegio è determinato dallo statuto ai sensi dell'articolo 19 della l.r. n. 20/2008.

## Art. 12.

*Norma transitoria*

1. Entro sessanta giorni, dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale promuove gli adempimenti necessari a consentire la dismissione delle partecipazioni azionarie detenute dai soggetti diversi dalla Regione tramite la riduzione del capitale sociale della società «Agenzia regione recupero risorse s.p.a.».

2. Entro novanta giorni dal compimento delle procedure di cui al comma 1, l'assemblea adegua l'atto costitutivo e lo statuto della società alle prescrizioni della presente legge, previa approvazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 6, comma 2.



3. Gli organi sociali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge continuano le loro funzioni sino all'insediamento dei nuovi organi, da nominare nei termini e con le modalità di cui all'articolo 18, comma 1, della l.r. n. 5/2008.

4. Entro novanta giorni dalla data di acquisizione della partecipazione societaria da parte di uno dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, si provvede alla costituzione del collegio di direzione di cui all'articolo 4.

5. Entro sessanta giorni dalla avvenuta espressione delle designazioni del collegio di direzione di cui all'articolo 4, il Consiglio regionale provvede alle nomine di cui all'articolo 10, comma 3 e all'articolo 11, comma 3.

6. Gli organi sociali in carica alla data di acquisizione della partecipazione societaria da parte di uno dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, continuano le loro funzioni sino all'insediamento dei nuovi organi.

7. La società è autorizzata a portare a compimento le attività previste dai contratti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sino alla scadenza degli stessi.

#### Art. 13.

##### *Norma finanziaria*

1. Le risorse finanziarie per la realizzazione del piano delle attività di cui all'articolo 7, commi 2 e 3 sono determinate con legge di bilancio nell'ambito degli stanziamenti previsti alla unità previsionale di base (UPB) 424 «Smaltimento dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati. Spese correnti».

#### Art. 14.

##### *Abrogazioni*

1. Dalla data di iscrizione dell'atto costitutivo e dello statuto di cui all'articolo 12, comma 2, nel registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) articolo 10 della legge regionale 19 agosto 1988, n. 60 (Norme per la limitazione ed il recupero dei rifiuti);

b) articolo 1, comma 5, della legge regionale 2 settembre 1989, n. 61 (Modifiche ed integrazioni alla l.r. n. 60/88 «Norme per la limitazione ed il recupero dei rifiuti»);

c) articolo 4 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 64 (Disciplina delle materie prime secondarie - Catasto rifiuti ed osservatorio regionale sui rifiuti e sulle M.P.S. - Modifiche ed integrazione alla l.r. 19 agosto 1988, n. 60 «Norme per la limitazione e il recupero dei rifiuti»);

d) articolo 4 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 35 (Contributi per interventi urgenti a sostegno infrastrutture per lo smaltimento dei rifiuti e di bonifica di siti inquinati e modifiche alle ll.rr. nn. 60/88, 29/93, e 4/95).

2. Per effetto del comma 1, dalla stessa data indicata nel medesimo cessa definitivamente la vigenza della l.r. n. 60/1988, della l.r. n. 61/1989, della l.r. n. 64/1993 e della l.r. n. 35/1995.

#### Capo II

##### MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 18 MAGGIO 1998, N. 25 (NORME PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI E LA BONIFICA DEI SITI INQUINATI)

#### Art. 15.

##### *Modifiche all'articolo 3-bis della l.r. n. 25/1998*

1. Il comma 4 dell'articolo 3-bis della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) è sostituito dal seguente:

«4. La verifica dei parametri concernenti le priorità di cui al comma 3 può essere effettuata direttamente dall'amministrazione regionale oppure dalla "Agenzia regionale recupero risorse s.p.a." di cui alla legge regionale 29 dicembre 2009, n. 87 (Trasformazione della società "Agenzia regione recupero risorse s.p.a." nella società "Agenzia regionale recupero risorse s.p.a." a capitale sociale pubblico. Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25).».

#### Art. 16.

##### *Modifiche all'articolo 15 della l.r. n. 25/1998*

1. La rubrica dell'articolo 15 della l.r. n. 25/1998 è sostituita dalla seguente: «Agenzia regionale recupero risorse s.p.a.».

2. Il comma 1 dell'articolo 15 della l.r. n. 25/1998 è sostituito dal seguente:

«1. Allo scopo di certificare il conseguimento degli obiettivi minimi di raccolta differenziata di cui all'articolo 205, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e per la determinazione del coefficiente di correzione di cui all'articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), la Giunta regionale definisce un metodo standard, con il quale certifica le percentuali di raccolte differenziate dei rifiuti urbani raggiunte in ogni comune ed in ogni ATO. Gli accertamenti necessari sono effettuati direttamente dall'amministrazione regionale ovvero dalla "Agenzia regionale recupero risorse s.p.a." ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c), della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 87 (Trasformazione della società "Agenzia regione recupero risorse s.p.a." nella società "Agenzia regionale recupero risorse s.p.a." a capitale sociale pubblico. Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25).».

3. Il comma 2 dell'articolo 15 della l.r. n. 25/1998 è abrogato.

4. Il comma 2-bis dell'articolo 15 della l.r. n. 25/1998 è sostituito dal seguente:

«2-bis. Le province, gli osservatori provinciali istituiti ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della legge 23 marzo 2001, n. 93 (Disposizioni in campo ambientale) sono tenuti a trasmettere tutti i dati, inerenti la gestione dei rifiuti in loro possesso, alla "Agenzia regionale recupero risorse s.p.a." ed all'ARPAT la quale, al fine di garantire l'acquisizione di un quadro conoscitivo unitario, trasmette a sua volta annualmente alla "Agenzia regionale recupero risorse s.p.a." i dati relativi al modello unico di dichiarazione di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70. (Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale). La trasmissione, dei dati avviene in coerenza con le disposizioni contenute nel Titolo I, Capo I della legge 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009) ed avvalendosi dei flussi informativi in conformità alle modalità e agli standard tecnologici previste dalla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza).».

5. Il comma 2-ter dell'articolo 15 della l.r. n. 25/1998 è sostituito dal seguente:

«2-ter. I dati trasmessi ai sensi del comma 2-bis, opportunamente coordinati ed organizzati secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera e) della legge regionale 29 dicembre 2009 n. 87 (Trasformazione della società "Agenzia regione recupero risorse s.p.a." nella società "Agenzia regionale recupero risorse s.p.a." a capitale sociale pubblico. Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25), sono resi sistematicamente disponibili agli stessi soggetti elencati al comma 2-bis medesimo ed agli ambiti territoriali ottimali, a cura della "Agenzia regionale recupero risorse s.p.a.", che provvede altresì a redigere d'intesa con l'ARPAT apposito rapporto annuale. La disponibilità dei dati è assicurata con le modalità tecnologiche ed informative previste al comma 2-bis.».




<p style="text-align: center;"><i>Capo III</i></p> <p style="text-align: center;">DISPOSIZIONI FINALI</p> <p style="text-align: center;">Art. 17.</p> <p style="text-align: center;"><i>Efficacia differita</i></p> <p>1. Gli articoli 15 e 16 acquistano efficacia dalla data di iscrizione dell'atto costitutivo e dello statuto di cui all'articolo 12, comma 2, nel registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile.</p> <p>La presente legge è pubblicata sul <i>Bollettino ufficiale</i> della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.</p> <p style="text-align: center;">Firenze, 29 dicembre 2009</p> <p style="text-align: center;">MARTINI</p> <p>La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 29 dicembre 2009.</p> <p><b>10R1157</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>REGIONE SICILIA</b></p> <p>LEGGE 14 maggio 2009, n. 7.</p> <p><b>Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011.</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(Pubblicata nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale della Regione Sicilia n. 22 del 20 maggio 2009)</i></p> <p style="text-align: center;"><i>(Omissis).</i></p> <p><b>09R0594</b></p>
---	--

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*  
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GUG-043) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.





## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it), al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE  
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici  
Piazza Verdi 10, 00198 Roma  
fax: 06-8508-4117  
e-mail: [editoriale@ipzs.it](mailto:editoriale@ipzs.it)

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.





  
**GAZZETTA UFFICIALE**  
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (\*)**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)**

**CANONE DI ABBONAMENTO**

<b>Tipo A</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52)	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo A1</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28)	- annuale € <b>309,00</b> - semestrale € <b>167,00</b>
<b>Tipo B</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46)	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>
<b>Tipo F1</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)	- annuale € <b>682,00</b> - semestrale € <b>357,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili

**Integrando con la somma di € 80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla **Gazzetta Ufficiale** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010**.

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**  
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI**

(di cui spese di spedizione € 127,00)  
(di cui spese di spedizione € 73,20)

- annuale € **295,00**  
- semestrale € **162,00**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

(di cui spese di spedizione € 39,40)  
(di cui spese di spedizione € 20,60)

- annuale € **85,00**  
- semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)

I.V.A. 20% inclusa € 1,00

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%

€ **190,00**

Volume separato (oltre le spese di spedizione)

€ **180,50**

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

€ 18,00

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

**N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.**

**RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

**ABBONAMENTI UFFICI STATALI**

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

\* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



€ 4,00



\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 0 1 0 3 0 \*

